



Marco Canonico

(professore ordinario di Diritto ecclesiastico e canonico nell'Università degli Studi di Perugia, Dipartimento di Giurisprudenza)

L'organizzazione della giustizia nella Chiesa Cattolica *

*The organization of justice in the Catholic Church **

ABSTRACT: Il contributo descrive l'organizzazione della giustizia nella Chiesa cattolica, nella varietà di soggetti e organi competenti a esercitare la potestà giudiziaria, nella molteplicità di forme procedimentali e nelle diverse e peculiari possibilità d'impugnazione.

ABSTRACT: The study describes the organization of justice in the Catholic Church, in the variety of subjects competent to exercise judicial power, in the multiplicity of procedural forms and in the different and peculiar possibilities of appeal.

SOMMARIO: 1. La Chiesa cattolica come ordinamento giuridico - 2. L'oggetto del giudizio canonico - 3. Tipologie di giudici e tribunali: il pontefice come giudice supremo - 4. Tipologie di giudici e tribunali: vescovi e tribunali diocesani - 5. Tipologie di giudici e tribunali: i tribunali speciali deputati alla trattazione delle cause matrimoniali - 6. Tipologie di giudici e tribunali: i tribunali della Sede Apostolica - 7. Tipologie di giudici e tribunali: altri organismi, non aventi natura giudiziaria, cui viene demandata la trattazione di specifici procedimenti - 8. Il processo canonico: il giudizio contenzioso ordinario - 9. Il processo canonico: il processo contenzioso orale - 10. Il processo canonico: il processo matrimoniale - 11. Il processo canonico: il processo penale - 12. Ulteriori indicazioni procedurali - 13. Le impugnazioni: l'appello - 14. Le impugnazioni: la querela di nullità - 15. Le impugnazioni: la *restitutio in integrum* - 16. Le impugnazioni: la nuova proposizione della causa - 17. Notazioni conclusive.

1 - La Chiesa cattolica come ordinamento giuridico

La Chiesa cattolica è una confessione religiosa che, al di là del fine spirituale perseguito e della dimensione trascendente di cui afferma l'esistenza e su cui fonda il proprio credo, presenta anche una realtà materiale e terrena¹, strumentale alla realizzazione dello scopo salvifico mediante l'attività di insegnamento, cioè la diffusione del messaggio evangelico e delle verità di fede, e l'opera di santificazione, ovvero il

* Contributo sottoposto a valutazione. Peer reviewed paper.

¹ La necessità di una struttura normativa e istituzionale all'interno della Chiesa, accanto alla natura spirituale e carismatica, in più occasioni è stata messa in discussione. Per una sintesi sul punto, C. FANTAPPIÈ, *Introduzione storica al diritto canonico*, il Mulino, Bologna, 1999, pp. 25-31.



compimento delle pratiche di culto e la somministrazione degli strumenti di salvezza.

La dimensione umana e visibile della Chiesa cattolica si sostanzia in una struttura organizzativa comprendente le norme che disciplinano le relazioni dei soggetti che a essa appartengono, denominati fedeli. Detta struttura organizzativa costituisce un vero e proprio ordinamento giuridico², dotato addirittura di indipendenza e sovranità³, che presenta tuttavia caratteristiche del tutto peculiari e diverse rispetto agli ordinamenti statali in quanto si fonda su presupposti teologici e tende a una finalità spirituale e ultraterrena⁴.

² **P. LOMBARDIA**, *Lezioni di diritto canonico. Introduzione - Diritto costituzionale - Parte generale*, Giuffrè, Milano, 1984, p. 1, chiarisce che “si denomina Diritto canonico l’ordinamento giuridico della Chiesa cattolica, cioè l’insieme di fattori che danno alla Chiesa la struttura di una società giuridicamente organizzata”, precisando al riguardo che “ogni ordinamento giuridico è espressione di determinati presupposti ideologici e culturali, che spiegano, con maggiore o minore coerenza, il senso delle strutture che lo caratterizzano e delle risposte che offre per la soluzione dei conflitti tra i soggetti facenti parte del gruppo sociale nel quale vige l’ordinamento stesso” (*ibidem*, p. 1) e che “il diritto canonico attualmente vigente è il frutto di una lunga decantazione di due millenni di vita della Chiesa, durante i quali questa - utilizzando la tecnica giuridica propria di ciascun momento storico e proponendo soluzioni originali nel campo del diritto, che hanno influito decisamente in altri ordinamenti giuridici - ha via via rimodellato le sue istituzioni in un’affannosa ricerca di congruenza tra la sua fede e le sue strutture visibili [...]” (*ibidem*, p. 3).

³ **G. BARBERINI**, *Elementi essenziali dell’ordinamento giuridico canonico*, 2ª ed., Giappichelli, Torino, 2008, p. 6, sottolinea che “la Chiesa cattolica, considerata come popolo, come comunità e come ente sociale unitario e gerarchicamente ordinato e organizzato, ha un proprio ordinamento giuridico, assolutamente originario e sovrano, cioè indipendente da altri ordinamenti nella sua origine e nel suo funzionamento e con una posizione di supremazia *auctoritatem superiorem non recognoscens*. Tale ordinamento giuridico, espressione dell’istituzione ecclesiastica, si è sempre presentato come indipendente dagli Stati e da qualsiasi autorità politica umana, a differenza delle altre confessioni religiose”. Lo stesso art. 7, primo comma, della Costituzione italiana, affermando che “lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani”, riconosce all’ordinamento canonico le indicate proprietà. In dottrina, per alcuni spunti sulla portata dell’art. 7, primo comma, Cost., **G. BARBERINI**, *Ancora qualche riflessione sull’art. 7.1 della costituzione italiana per fare un po’ di chiarezza*, in *Stato, Chiesa e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), settembre 2009, pp. 1-16.

⁴ **C. CARDIA**, *La Chiesa tra storia e diritto*, Giappichelli, Torino, 2010, p. 42, evidenzia in tal modo la peculiarità dell’ordinamento canonico: “Il diritto della Chiesa è intriso di teologia, etica, spiritualità, sfiora il foro interno e disciplina i suoi rapporti con il foro esterno, ha finalità ultraterrene, vuole essere strumento di perfezione, si occupa di singolarità ma è sorretto da principi irreformabili [...]”, parlando altresì di “[...] unicità del diritto della Chiesa, il quale sta come tra il cielo e la terra, è fondato sulla teologia e cerca di plasmare la coscienza, presuppone l’adesione volontaria dei fedeli, forma un caleidoscopio che può scomporsi in tanti modi, quindi è ricco di contraddizioni, alcune delle quali insolubili. È il diritto più rigido che esista perché non può derogare ai principi di diritto divino che ne costituiscono i presupposti. Ed è il diritto più flessibile, perché governa uomini di tutto il mondo, situazioni di ogni genere, muove dal presupposto che la legge non è perfetta, può sbagliare, che l’uomo è un essere poliedrico, disponibile alle cose migliori e a quelle peggiori. Insomma è un diritto che dubita del diritto, cioè di sé stesso, per la Chiesa non è la persona a doversi adattare al diritto, ma il diritto alla persona”. Sulla base di tali rilievi non meraviglia che secondo



La configurazione della realtà materiale della Chiesa come ordinamento giuridico comporta che l'ordinamento canonico contempli al suo interno non solo le disposizioni deputate a regolare vita e attività dei fedeli e delle istituzioni ecclesiastiche, ma anche l'istituzione di organi di natura giudiziaria, al pari di quanto avviene negli ordinamenti statali. In altri termini, anche nella Chiesa è presente un sistema giurisdizionale, con tribunali di vario grado e natura, da non confondere con le analoghe strutture appartenenti allo Stato della Città del Vaticano.

Si deve infatti distinguere la Chiesa cattolica, quale confessione religiosa avente una propria autonomia ordinamentale, rispetto allo Stato della Città del Vaticano, vero e proprio Stato sotto il profilo temporale, sebbene con finalità diverse da quelle ispirate ad assicurare la pacifica convivenza dei cittadini e promuovere il miglioramento delle loro condizioni di vita che caratterizzano di norma gli altri soggetti della comunità internazionale, laddove l'esistenza della Città del Vaticano, secondo quanto specificato nelle premesse del Trattato lateranense stipulato l'undici febbraio 1929 tra la Santa Sede e l'Italia, serve piuttosto ad assicurare alla Santa Sede medesima "assoluta e visibile indipendenza", attraverso il riconoscimento della sovranità sullo Stato in questione⁵. Il Vaticano è dunque una realtà statale e come tale è dotato di un suo apparato giurisdizionale, costituito da Tribunale, Corte d'Appello e Corte di Cassazione, per la definizione delle controversie di natura temporale che possano presentarsi al suo interno.

Entità diversa sono i tribunali ecclesiastici, espressione impiegata

ancora **C. CARDIA**, *Il governo della Chiesa*, 2ª ed., il Mulino, Bologna, 1993, p. 14, "l'ordinamento della Chiesa si presenta, ontologicamente e costituzionalmente, diverso e originale rispetto a qualsiasi ordinamento statale e giuridico, non solo per il fine che persegue ma anche per il concreto assetto normativo cui dà luogo e per le relazioni giuridiche che stabilisce tra i suoi appartenenti". Nella medesima prospettiva **G. BARBERINI**, *Elementi essenziali*, cit., p. 4, osserva che "l'ordinamento giuridico della Chiesa cattolica è troppo diverso da tutti gli altri ordinamenti sociali, politici e giuridici per poter essere penetrato in ogni sua parte e nei suoi aspetti più caratterizzanti con l'utilizzazione di schemi e di categorie elaborati dalla scienza politica e dalla scienza giuridica per gli ordinamenti socio-politici e per le aggregazioni sociali non religiose".

⁵ Nelle premesse del Trattato lateranense si afferma che "[...] la Santa Sede e l'Italia hanno riconosciuto la convenienza di eliminare ogni ragione di dissidio fra loro esistente con l'addivenire ad una sistemazione definitiva dei reciproci rapporti, che sia conforme a giustizia e alla dignità delle due Alte Parti e che, assicurando alla Santa Sede in modo stabile una condizione di fatto e di diritto la quale Le garantisca l'assoluta indipendenza per l'adempimento della Sua alta missione nel mondo, consenta alla Santa Sede stessa di riconoscere composta in modo definitivo e irrevocabile la « questione romana », sorta nel 1870 con l'annessione di Roma al Regno d'Italia sotto la dinastia di Casa Savoia" e che "[...] dovendosi, per assicurare alla Santa Sede l'assoluta e visibile indipendenza, garantirLe una sovranità indiscutibile pur nel campo internazionale, si è ravvisata la necessità di costituire, con particolari modalità, la Città del Vaticano, riconoscendo sulla medesima alla Santa Sede la piena proprietà e l'esclusiva e assoluta potestà e giurisdizione sovrana [...]". E in effetti nel primo comma dell'art. 3 del Trattato medesimo "l'Italia riconosce alla Santa Sede la piena proprietà e la esclusiva e assoluta potestà e giurisdizione sovrana sul Vaticano, com'è attualmente costituito, con tutte le sue pertinenze e dotazioni, creandosi per tal modo la Città del Vaticano per gli speciali fini e con le modalità di cui al presente Trattato...".



per indicare genericamente i molteplici organi giudiziari esistenti in seno all'ordinamento canonico e incaricati della soluzione di conflitti e questioni di vario genere.

Va in proposito precisato che il legislatore canonico auspica vivamente che non sorgano controversie e, a maggior ragione, che queste non sfocino in giudizi, i quali dovrebbero dunque rappresentare l'eccezione e non la regola nella vita della Chiesa e dei fedeli. In tale prospettiva nel codice si raccomanda appunto di evitare le liti e di cercare comunque una composizione delle stesse⁶, con invito alla conciliazione ribadito con riguardo al processo già instaurato⁷, soprattutto con riferimento alle ipotesi in cui si tratti di controversia attinente a un bene privato e quindi verta su un diritto disponibile⁸.

Il legislatore si preoccupa anche di indicare i possibili strumenti, alternativi al giudizio, concretamente utilizzabili per dirimere un conflitto, evidenziando che "per evitare le contese giudiziarie si può utilmente ricorrere alla transazione o riconciliazione, oppure affidare la controversia al giudizio di uno o più arbitri" (can. 1713)⁹.

In definitiva, si cerca di prevenire le controversie e comunque evitare o almeno definire in maniera conciliativa, nei limiti del possibile, il giudizio vero e proprio.

Al di là degli auspici volti a scongiurare liti e processi, per l'ipotesi in cui insorgano controversie la Chiesa si premura di approntare un apparato che valga a soddisfare le eventuali esigenze di giustizia, dedicando alla materia processuale l'intero libro VII del vigente codice di diritto canonico per la Chiesa latina (cann. 1400-1752). Analoga disciplina si rinviene nei titoli XXIV, XXV, XXVI e XXVIII (cann. 1055-1400; 1468-1487) del *Codex canonum ecclesiarum orientalium*, nel quale è contenuta la normativa applicabile alle chiese cattoliche di rito orientale.

⁶ Il can. 1446, § 1, del codice di diritto canonico prescrive al riguardo: "Tutti i fedeli, ma in primo luogo i Vescovi, s'impegnino assiduamente, salva la giustizia, perché nel popolo di Dio siano evitate, per quanto è possibile, le liti e si compongano al più presto pacificamente".

⁷ Il can. 1446, § 2, stabilisce che "il giudice sul nascere della lite ed anche in qualunque altro momento, ogni volta che scorga qualche speranza di buon esito, non lasci di esortare le parti e di aiutarle a cercare di comune accordo un'equa soluzione della controversia, e indichi loro le vie idonee a tal proposito, servendosi eventualmente anche di persone autorevoli per la mediazione".

⁸ Il can. 1446, § 3, prevede che "se la lite verta sul bene privato delle parti, il giudice veda se con la transazione o il giudizio arbitrale, a norma dei cann. 1713-1716, possa concludersi vantaggiosamente".

⁹ Le uniche limitazioni apposte a questo proposito derivano dalle precisazioni contenute nel can. 1715, secondo il quale "non può esserci valida transazione o compromesso su tutto ciò che appartiene al bene pubblico e sulle altre cose di cui le parti non possono disporre liberamente" (§ 1) e "trattandosi di beni ecclesiastici temporali, si osservino, ogni qualvolta la materia lo richiede, le formalità stabilite dal diritto per l'alienazione delle cose ecclesiastiche" (§ 2). In materia, **D. DI GIORGIO**, *La conclusione della lite tramite transazione*, in **AA. VV.**, *"Iustitia et iudicium". Studi di diritto matrimoniale e processuale canonico in onore di Antoni Stankiewicz*, a cura di J. KOWAL, J. LLOBELL, vol. IV, Libreria editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2010, pp. 2347-2362.



2 - L'oggetto del giudizio canonico

A norma del can. 1400, § 1, oggetto di giudizio in sede canonica possono essere “i diritti di persone fisiche o giuridiche da perseguire o da rivendicare, o fatti giuridici da dichiarare”, quindi non solo questioni di natura spirituale ma anche controversie di tipo materiale (per esempio l'accertamento della validità di un contratto e la declaratoria dei conseguenti obblighi a carico delle parti; la determinazione dell'intervenuto acquisto della proprietà di un bene; ecc.), oppure “i delitti per quanto riguarda l'irrogazione e la dichiarazione della pena”, in quanto l'ordinamento canonico contempla anche un sistema penale¹⁰, con previsione di fattispecie delittuose e corrispondenti sanzioni penali, sebbene diverse da quelle tipiche degli ordinamenti statali¹¹.

Non manca la tutela in sede amministrativa, essendo previsto in proposito che “le controversie insorte per un atto di potestà amministrativa possono essere deferite solo al Superiore o al tribunale amministrativo” (can. 1400, § 2).

¹⁰ A norma del can. 1311, § 1, “la Chiesa ha il diritto nativo e proprio di costringere con sanzioni penali i fedeli che hanno commesso delitti”.

¹¹ Il can. 1312, § 1, distingue le sanzioni penali in pene medicinali o censure, che consistono in scomunica (che comporta la proibizione di celebrare il Sacrificio dell'Eucaristia e gli altri sacramenti, ricevere i sacramenti, amministrare i sacramenti e celebrare le altre cerimonie di culto liturgico, avere parte attiva nelle celebrazioni sopra enumerate, esercitare uffici o incarichi o ministeri o funzioni ecclesiastici, porre atti di governo. Di conseguenza lo scomunicato non può far uso dei privilegi a lui concessi in precedenza, non acquisisce le retribuzioni possedute a titolo puramente ecclesiastico ed è inabile a conseguire uffici, incarichi, ministeri, funzioni, diritti, privilegi e titoli onorifici), interdizione (proibizione di celebrare il Sacrificio dell'Eucaristia e gli altri sacramenti, ricevere i sacramenti, amministrare i sacramenti e celebrare le altre cerimonie di culto liturgico, avere parte attiva nelle celebrazioni sopra enumerate), sospensione (proibisce di porre in essere atti di potestà di ordine o di giurisdizione e l'esercizio di diritti o funzioni inerenti l'ufficio ricoperto) (cfr. cann. 1331-1335) e pene espiatorie, ovvero l'ingiunzione (di dimorare in un dato luogo o territorio, oppure pagare una ammenda o una somma di denaro), la proibizione (di dimorare in un determinato luogo o territorio; di esercitare uffici, incarichi, ministeri o funzioni o compiti; di porre tutti o alcuni atti di potestà di ordine o di governo; di esercitare qualche diritto o privilegio o di usare insegne o titoli; di godere di voce attiva o passiva nelle elezioni canoniche e di partecipare con diritto di voto nei consigli e nei collegi ecclesiastici; di portare l'abito ecclesiastico o religioso), la privazione (di uffici, incarichi, ministeri o funzioni o compiti inerenti agli uffici o incarichi; della facoltà di ricevere le confessioni o della facoltà di predicare; della potestà delegata di governo; di diritti o privilegi o insegne o titoli; della remunerazione ecclesiastica) e la dimissione dallo stato clericale (cfr. cann. 1336-1338). È previsto peraltro che l'autorità competente possa aggiungere alle pene medicinali o censure “le pene espiatorie che ritenga necessarie per restituire la giustizia o riparare lo scandalo” (can. 1335, § 1), che “la legge può stabilire altre pene espiatorie, che privino il fedele di qualche bene spirituale o temporale e siano congruenti con il fine soprannaturale della Chiesa” (can. 1312, § 2) e che possono essere applicati “rimedi penali e penitenze, di cui nei cann. 1339 e 1340, quelli soprattutto per prevenire i delitti, queste piuttosto per sostituire la pena o in aggiunta ad essa” (can. 1312, § 3).



Ma certamente l'attività prevalente della giustizia ecclesiastica concerne "le cause che riguardano cose spirituali e annesse alle spirituali" per le quali, unitamente a quelle che attengono alla "violazione delle leggi ecclesiastiche e tutto ciò in cui vi è ragione di peccato, per quanto concerne lo stabilirne la colpa e infliggere pene ecclesiastiche", la Chiesa rivendica l'esclusività della propria giurisdizione (can. 1401), non riconoscendo dunque validità a eventuali pronunce in materia dei tribunali civili. Un esempio al riguardo può rinvenirsi alla luce della discussione dottrinale e giurisprudenziale scaturita, all'indomani della stipulazione dell'Accordo di Villa Madama (18 febbraio 1984) che ha apportato modifiche al Concordato lateranense del 1929, riguardo alla sussistenza o meno del potere in capo al giudice statale di sindacare la validità dei matrimoni canonici trascritti, cioè aventi anche efficacia civile. Mentre l'art. 34 del Concordato del '29 riservava espressamente ai tribunali ecclesiastici la giurisdizione in tale materia, nell'Accordo successivo è venuta meno ogni previsione al riguardo, ingenerando in parte della dottrina e della giurisprudenza (cfr. Cass. S.U. 13 febbraio 1993 n. 1824) l'opinione che, venuta meno la limitazione precedentemente imposta, la giurisdizione statale si sia riespansa andando a comprendere anche la materia matrimoniale concordataria prima a essa pattiziamente sottratta, con la conseguenza che pure il giudice civile, oltre a quello ecclesiastico, potrebbe ora valutare la validità originaria del vincolo coniugale pur nato nell'ordinamento canonico¹². A prescindere dalle argomentazioni che

¹² In dottrina, nel senso del venir meno della riserva di giurisdizione ecclesiastica, G. **BALENA**, *Sui problemi derivanti dal "concorso" tra la giurisdizione ecclesiastica e la giurisdizione civile in materia di nullità del matrimonio*, in *Foro it.*, 1995, I, cc. 280-281; **ID.**, *Le condizioni per la delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale*, in **AA. VV.**, *Matrimonio concordatario e tutela giurisdizionale*, a cura di F. CIPRIANI, Esi, Napoli, 1992, 36; V. **CARBONE**, *La giurisprudenza della Cassazione sulla delibazione delle sentenze ecclesiastiche*, in **AA. VV.**, *Matrimonio concordatario e tutela giurisdizionale*, cit., pp. 13-15; C. **CARDIA**, *Il matrimonio concordatario tra nullità canoniche, nullità civili e divorzio*, in **AA. VV.**, *Concordato e legge matrimoniale*, a cura di S. BORDONALI, A. PALAZZO, Jovene, Napoli, 1990, pp. 395-409; F. **CIPRIANI**, *Abrogazione espressa e sopravvivenza "logica" della riserva di giurisdizione a favore dei tribunali ecclesiastici*, in *Foro it.*, 1989, I, cc. 3481-3494; **ID.**, *Nullità del matrimonio concordatario e tutela giurisdizionale civile*, in **AA. VV.**, *Concordato e legge matrimoniale*, cit., pp. 595-620; **ID.**, *"Requiem" per la riserva di giurisdizione*, in *Foro it.*, 1993, I, cc. 723-727; **ID.**, *Riserva o concorso di giurisdizione?*, in **AA. VV.**, *Giurisdizione canonica e giurisdizione civile*, a cura di S. BERLINGÒ, V. SCALISI, Giuffrè, Milano, 1994, pp. 199-209; N. **COLAIANNI**, *Giurisdizione ecclesiastica in materia matrimoniale: la riserva che non c'è*, in *Foro it.*, 1993, I, cc. 727-734; M.C. **FOLLIERO**, *Giurisdizioni in materia matrimoniale e diritti confessionali*, Edisud, Salerno, 1992, pp. 169-210; S. **LARICCIA**, *Dalla "riserva" di giurisdizione dei tribunali ecclesiastici al concorso delle giurisdizioni civile e canonica: una giusta (ma tardiva) affermazione della sovranità statale in materia matrimoniale*, in *Foro it.*, 1993, I, cc. 734-743; F. **MARGIOTTA BROGLIO**, *Sulla caduta della riserva di giurisdizione*, in **AA. VV.**, *Matrimonio concordatario e tutela giurisdizionale*, cit., pp. 160-161; P. **MONETA**, *Matrimonio religioso e ordinamento civile*, Giappichelli, Torino, 1991, pp. 90-95; A. **PROTO PISANI**, *I provvedimenti patrimoniali nel giudizio di delibazione delle sentenze ecclesiastiche*, in **AA. VV.**, *Matrimonio concordatario e tutela giurisdizionale*, cit., pp. 136-137; V. **STARACE**, *Sul diritto applicabile al matrimonio concordatario nel giudizio italiano di annullamento e sull'ammissibilità della delibazione della*



potrebbero essere efficacemente addotte per confutare la tesi appena considerata, con riferimento soprattutto al difetto di criteri di collegamento tra l'ordinamento canonico, nel quale sorge e dal quale è regolato il matrimonio in questione, e l'ordinamento statale cui si vorrebbe attribuire la pretesa giurisdizione sul punto (cfr. Corte cost. 1° dicembre 1993 n. 421)¹³, va comunque sottolineato come in ogni caso la Chiesa non potrebbe riconoscere validità a statuizioni civili relative al matrimonio il quale, in quanto sacramento, appartiene a quella materia spirituale sulla quale l'ordinamento canonico, come sopra ricordato, si considera appunto competente a giudicare in maniera esclusiva.

In definitiva si può affermare che i tribunali della Chiesa sono

sentenza ecclesiastica di annullamento del matrimonio di cui sia stato pronunciato il divorzio in Italia, in **AA. VV.**, *Matrimonio concordatario e tutela giurisdizionale*, cit., pp. 155-157; **R. VACCARELLA**, *Discussioni*, in **AA. VV.**, *Concordato e legge matrimoniale*, cit., pp. 647-648; **G.B. VARNIER**, *I limiti del nuovo matrimonio concordatario*, in **AA. VV.**, *Il nuovo Accordo tra Italia e Santa Sede*, a cura di R. COPPOLA, Giuffrè, Milano, 1987, pp. 730-736.

¹³ Nel senso della permanenza della riserva di giurisdizione a favore dei tribunali ecclesiastici e dell'impossibilità per il giudice statale di conoscere della validità dei matrimoni canonici trascritti, **G. BACCARI**, *Considerazioni sul Protocollo addizionale al nuovo testo concordatario*, in **AA. VV.**, *Il nuovo Accordo tra Italia e Santa Sede*, cit., p. 441; **M. CANONICO**, *Brevi note sulla riserva di giurisdizione dei tribunali ecclesiastici dopo la sentenza n. 421/1993 della Corte Costituzionale*, in *Dir. famiglia*, 1994, pp. 498-513; **ID.**, *Il ruolo della giurisprudenza costituzionale nell'evoluzione del diritto ecclesiastico*, Giappichelli, Torino, 2005, pp. 115-147; **ID.**, *L'efficacia civile delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale*, Esi, Napoli, 1996, pp. 49-75, in particolare pp. 67-75; **G. CAPUTO**, *L'efficacia civile della giurisprudenza ecclesiastica matrimoniale*, in **AA. VV.**, *Il nuovo Accordo tra Italia e Santa Sede*, cit., pp. 302-303; **M.E. CASELLATI ALBERTI**, *Riserva della giurisdizione ecclesiastica matrimoniale ed esigenze di libertà*, in **AA. VV.**, *Studi in onore di Lorenzo Spinelli*, vol. I, Mucchi, Modena, 1989, pp. 329-351, e in *Riv. dir. civ.*, 1986, II, pp. 301-316; **R. COPPOLA**, *Bilancio della revisione concordataria*, in *Riv. scien. rel.*, 1988, p. 287; **L. DE LUCA**, *Giurisdizione ecclesiastica in materia matrimoniale: esclusiva o concorrente?*, in *Dir. eccl.*, 1985, I, pp. 312-319, in particolare p. 315; **ID.**, *Giudizio civile di nullità e diritto applicabile*, in **AA. VV.**, *Giurisdizione canonica e giurisdizione civile*, cit., pp. 221-225; **S. GHERRO**, *"Accordo di modificazioni del Concordato lateranense" e giurisdizione dei Tribunali ecclesiastici. Considerazioni a prima lettura*, in *Dir. eccl.*, 1985, I, pp. 449-465, e in **AA. VV.**, *Nuovi accordi fra Stato e confessioni religiose*, Giuffrè, Milano, 1985, pp. 213-229; **ID.**, *L'efficacia civile della giurisdizione ecclesiastica matrimoniale*, in **AA. VV.**, *Il nuovo Accordo tra Italia e Santa Sede*, cit., pp. 322-325; **ID.**, *Riserva o concorso di giurisdizione?*, in **AA. VV.**, *Giurisdizione canonica e giurisdizione civile*, cit., pp. 175-198; **G. LEZIROLI**, *Il problema concordatario del matrimonio. Brevi considerazioni sulla sentenza della Corte di Cassazione, 13 febbraio 1993, n. 1824*, in *Dir. eccl.*, 1994, I, pp. 1054-1064; **G. LO CASTRO**, *Competenza deliberatoria e competenza diretta del giudice dello Stato sui matrimoni canonici trascritti (Rileggendo un libro di S. Domianello)*, ivi, pp. 1068-1069; **ID.**, *Rilevanza civile delle procedure di composizione dei conflitti interni alle confessioni religiose*, in **AA. VV.**, *Giurisdizione canonica e giurisdizione civile*, cit. pp., 59-69; **G. MANTUANO**, *"Ordine proprio" della Chiesa e deliberazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale*, in **AA. VV.**, *Nuovi accordi fra Stato e confessioni religiose*, cit., pp. 333-375, e in *Dir. eccl.*, 1985, I, pp. 569-611; **C. PUNZI**, *Il riparto di giurisdizione in materia matrimoniale*, in *Riv. dir. civ.*, 1985, I, pp. 563-577; **A. TALAMANCA**, *La disciplina dei matrimoni canonici con effetti civili: la riserva di giurisdizione al vaglio di dottrina e giurisprudenza*, in *Dir. eccl.*, 1994, I, pp. 908-927; **M. TEDESCHI**, *Problemi e prospettive*, in **AA. VV.**, *Giurisdizione canonica e giurisdizione civile*, cit., pp. 324-328, pp. 332-333; **C. TRICERRI**, *Nullità del matrimonio concordatario*, in *Giovani avvocati*, XXVI, n. 3, luglio 1993, pp. 18-19 e p. 48.



competenti in maniera esclusiva per la cognizione delle questioni di natura spirituale (per esempio stabilire la validità o meno di un sacramento) e delle cause concernenti la violazione di leggi ecclesiastiche o di precetti religiosi, mentre possono conoscere di tutto il resto in maniera concorrente con la giurisdizione statale. Con la differenza che, mentre la statuizione emanata dal giudice civile è suscettibile di esecuzione forzata (per esempio il pignoramento dei beni del debitore eseguito sulla base del provvedimento giudiziario nell'ipotesi di mancata ottemperanza alla statuizione di condanna al pagamento di una determinata somma), l'esecuzione delle decisioni dei tribunali ecclesiastici nelle cosiddette "*causae iurium*", cioè relative a materie diverse dalla spirituale¹⁴, è affidata all'adempimento volontario della parte onerata a quanto stabilito dal giudice sulla base dell'obbligo del fedele, ovvero di enti e persone ecclesiastiche, di conformarsi alle determinazioni degli organi della Chiesa. Risulta quindi evidente che l'effettivo adempimento presuppone che il soggetto interessato intenda effettivamente conformarsi a quanto stabilito a suo carico, comportamento che è lecito attendersi esclusivamente da coloro cui interessa davvero rispettare le regole di appartenenza all'ordinamento canonico, mentre potrebbe essere trascurato da chi non si sente obbligato in tal senso, perché non rientra nel novero dei fedeli o perché, pur formalmente appartenendo alla Chiesa cattolica, non ritiene di osservarne scrupolosamente i precetti.

3 - Tipologie di giudici e tribunali: il pontefice come giudice supremo

La Chiesa cattolica ha un'organizzazione strutturata in maniera gerarchica con al vertice il romano pontefice, che assomma in sé tutte le potestà giurisdizionali (legislativa, esecutiva e giudiziaria) in forma suprema, nel senso che costituisce la massima autorità all'interno dell'ordinamento canonico, cioè gli compete il primato di giurisdizione (detto anche primato pontificio o primato romano¹⁵). Il pontefice dunque, oltre a essere supremo legislatore e supremo amministratore dei beni ecclesiastici, rappresenta la massima istanza anche in ambito giudiziario. Il can. 1442 stabilisce infatti che "il Romano Pontefice è giudice supremo in tutto l'orbe cattolico, e giudica o personalmente o tramite i tribunali ordinari della Sede Apostolica oppure per mezzo di giudici da lui delegati".

¹⁴ Per una disamina delle cause non matrimoniali sottoposte al Tribunale della Rota Romana, V. PALESTRO, *Rassegna di giurisprudenza rotale nelle cause iurium e penali* (1909-1993), Giuffrè, Milano, 1996.

¹⁵ Il can. 331 stabilisce che "il Vescovo della Chiesa di Roma, in cui permane l'ufficio concesso dal Signore singolarmente a Pietro, primo degli Apostoli, e che deve essere trasmesso ai suoi successori, è capo del Collegio dei Vescovi, Vicario di Cristo e Pastore qui in terra della Chiesa universale; egli perciò, in forza del suo ufficio, ha potestà ordinaria suprema, piena, immediata e universale sulla Chiesa, potestà che può sempre esercitare liberamente".



In ragione della potestà suprema di cui gode e del fatto che non esiste in terra autorità superiore, la Sede Apostolica non può essere giudicata da nessun altro soggetto (can. 1404) e le sue decisioni sono dunque inappellabili, fermo restando che sarebbero comunque considerati inesistenti atti e decisioni di un giudizio contro una decisione del pontefice (can. 1406, § 1). Si prevede addirittura che incorre in delitto “chi contro un atto del Romano Pontefice ricorre al Concilio Ecumenico o al collegio dei Vescovi...” (can. 1366), mentre nessun giudice è “competente a giudicare atti o strumenti confermati in forma specifica dal Romano Pontefice, salvo non ne abbia avuto prima mandato dal medesimo” (can. 1405, § 2).

Alla competenza del pontefice, quale giudice supremo, sono peraltro riservate le cause riguardanti capi di Stato, cardinali e legati della Sede Apostolica nonché, nei giudizi penali, i vescovi, oltre alla facoltà del pontefice stesso di avocare qualsiasi altra causa (can. 1405, § 1), cui peraltro corrisponde il diritto di ogni fedele “di deferire al giudizio della Santa Sede la propria causa, sia contenziosa sia penale, in qualsiasi grado di giudizio e in qualunque stadio della lite, oppure d'introdurla avanti alla medesima” (can. 1417, § 1), per quanto

“la richiesta interposta alla Sede Apostolica non sospende, salvo il caso di appello, l'esercizio della giurisdizione nel giudice che ha già cominciato a giudicare la causa; e questi può pertanto proseguire il giudizio fino alla sentenza definitiva, a meno che la Sede Apostolica non gli abbia comunicato di avere avvocato a sé la causa” (can. 1417, § 2).

4 - Tipologie di giudici e tribunali: vescovi e tribunali diocesani

La Chiesa cattolica, che esiste e opera su base universale, senza limitazioni e confini di natura geografica, ha al suo interno un'organizzazione fondata di norma su una ripartizione su base territoriale del popolo di Dio¹⁶, ovvero dei fedeli che a essa appartengono. La Chiesa universale è dunque composta da tante chiese particolari,

¹⁶ A norma del can. 372, § 1, “di regola la porzione del popolo di Dio, che costituisce una diocesi o un'altra Chiesa particolare, sia circoscritta entro un determinato territorio, in modo da comprendere tutti i fedeli che abitano in quel territorio”. Il paragrafo successivo prevede che “tuttavia, dove a giudizio della suprema autorità della Chiesa, sentite le Conferenze Episcopali interessate, l'utilità lo suggerisca, nello stesso territorio possono essere erette Chiese particolari distinte sulla base del rito dei fedeli o per altri simili motivi”. Risulta dunque consentita, oltre alla ripartizione del popolo di Dio su base territoriale, anche una ripartizione su base personale, come avviene per le prelature personali (cann. 294-297).



denominate diocesi¹⁷ e affidate alla cura di un vescovo che le governa¹⁸, analogamente al pontefice riguardo alla Chiesa universale, essendo parimenti investito di potestà legislativa, esecutiva e giudiziaria¹⁹. Questo significa, per quanto interessa in questa sede, che all'interno delle singole diocesi il primo giudice è il vescovo. E infatti il can. 1419, § 1, dispone che "in ciascuna diocesi e per tutte le cause non escluse espressamente dal diritto, giudice di prima istanza è il Vescovo diocesano, che può esercitare la potestà giudiziaria personalmente o tramite altri [...]". Di regola

"tutti i Vescovi diocesani sono tenuti a costituire un Vicario giudiziale o Officiale con potestà ordinaria per giudicare, distinto dal Vicario generale a meno che l'esiguità della diocesi o lo scarso numero di cause non suggerisca altrimenti" (can. 1420, § 1).

Qualora nominato, "il Vicario giudiziale forma un unico tribunale con il Vescovo [...]" (can. 1420, § 2) e con gli altri giudici diocesani che il vescovo è tenuto a costituire (can. 1421), in quanto sono riservate al tribunale in composizione collegiale di tre giudici le cause contenziose; quelle sul vincolo della sacra ordinazione e sugli oneri a essa annessi; quelle relative al vincolo del matrimonio, salve le eccezioni di cui si dirà; le cause penali aventi a oggetto delitti che possono comportare la pena della dimissione dallo stato clericale o promosse per infliggere o dichiarare la scomunica (can. 1425, § 1). È peraltro comunque facoltà del vescovo "affidare le cause più difficili o di maggiore importanza al giudizio di tre o cinque giudici" (can. 1425, § 2).

In definitiva, quindi, sebbene sia egli stesso giudice di prima istanza in quanto titolare della potestà giudiziaria, il vescovo diocesano è tenuto a costituire un tribunale diocesano, composto da più giudici²⁰, per consentire l'esame delle cause che richiedono trattazione collegiale.

¹⁷ Ai sensi del can. 368 "le Chiese particolari, nelle quali e dalle quali sussiste la sola e unica Chiesa cattolica, sono innanzitutto le diocesi, alle quali, se non consta altro, vengono assimilate la prelatura territoriale e l'abbazia territoriale, il vicariato apostolico e la prefettura apostolica e altresì l'amministrazione apostolica eretta stabilmente".

¹⁸ Il can. 369 stabilisce: "La diocesi è la porzione del popolo di Dio che viene affidata alla cura pastorale del Vescovo con la cooperazione del presbiterio, in modo che, aderendo al suo pastore e da lui riunita nello Spirito Santo mediante il Vangelo e l'Eucaristia, costituisca una Chiesa particolare in cui è veramente presente e operante la Chiesa di Cristo una, santa, cattolica e apostolica".

¹⁹ Secondo il can. 381, § 1, "competete al Vescovo diocesano nella diocesi affidatagli tutta la potestà ordinaria, propria e immediata che è richiesta per l'esercizio del suo ufficio pastorale, fatta eccezione per quelle cause che dal diritto o da un decreto del Sommo Pontefice sono riservate alla suprema oppure ad altra autorità ecclesiastica". Il can. 391 stabilisce che "spetta al Vescovo diocesano governare la Chiesa particolare a lui affidata con potestà legislativa, esecutiva e giudiziaria, a norma del diritto" (§ 1) e che "il Vescovo esercita la potestà legislativa personalmente; esercita la potestà esecutiva sia personalmente sia mediante i Vicari generali o episcopali, a norma del diritto; esercita la potestà giudiziaria sia personalmente sia mediante il Vicario giudiziale e i giudici, a norma del diritto" (§ 2).

²⁰ Sulla figura del giudice ecclesiastico, **M. DEL POZZO**, *Il profilo del giudice ecclesiastico (commento al Discorso alla Rota Romana del 2014)*, in *Ius Ecclesiae*, vol. XXVI, 2014, pp. 473-484.



Si prevede d'altra parte che "più Vescovi diocesani possono concordemente, con l'approvazione della Sede Apostolica, costituire nelle loro diocesi un unico tribunale di prima istanza, in luogo dei tribunali diocesani [...]" (can. 1423, § 1), e questo tribunale interdiocesano può essere costituito "per tutte le cause oppure soltanto per determinati generi di cause" (can. 1423, § 2).

La composizione del tribunale prevede, oltre ai giudici, i seguenti soggetti: gli uditori, che possono essere designati a svolgere l'istruttoria della causa²¹; il promotore di giustizia, il cui compito è tutelare il bene pubblico nelle cause contenziose in cui questo può essere messo in pericolo e intervenire nelle cause penali²²; il difensore del vincolo, che interviene nelle cause di nullità della sacra ordinazione e di nullità o scioglimento del matrimonio ed è tenuto a "proporre ed esporre tutti gli argomenti che possono essere ragionevolmente addotti contro la nullità o lo scioglimento" (can. 1432); il notaio, che deve presenziare in ogni giudizio per redigerne gli atti e conferire autenticità agli stessi con la propria sottoscrizione²³.

Il tribunale diocesano è giudice di prima istanza e avverso la sua decisione è possibile proporre impugnazione, che di regola dovrà essere trattata dal tribunale di seconda istanza, rappresentato dal tribunale di altra diocesi limitrofa. Di regola,

"dal tribunale del Vescovo suffraganeo si appella al tribunale del Metropolita [...] nelle cause trattate in prima istanza avanti al Metropolita si appella al tribunale che egli stesso abbia, con l'approvazione della Sede Apostolica, stabilmente designato [...]" (can. 1438),

salva la facoltà della Conferenza episcopale di istituire, con l'approvazione della Sede Apostolica, altri tribunali di seconda istanza (can. 1439, § 2).

²¹ Secondo il can. 1428, "il giudice o il presidente del tribunale collegiale possono designare un uditore per svolgere l'istruttoria della causa, scegliendolo tra i giudici del tribunale o tra le persone approvate dal Vescovo a tale incarico" (§ 1); "Il Vescovo può approvare all'incarico di uditore chierici o laici, che rifulgano per buoni costumi, prudenza e dottrina" (§ 2); "Spetta all'uditore, secondo il mandato del giudice, solo raccogliere le prove e una volta raccolte trasmetterle al giudice; può inoltre, a meno che non si opponga il mandato del giudice, decidere nel frattempo quali prove debbano essere raccolte e secondo quale metodo, se eventualmente sorga controversia in proposito durante l'esercizio delle sue funzioni" (§ 3).

²² Il can. 1430 stabilisce che "per le cause contenziose ove il bene pubblico può essere messo in pericolo, e per le cause penali si costituisca in diocesi il promotore di giustizia, che ha il dovere di tutelare il bene pubblico". Per il legislatore, "nelle cause contenziose spetta al Vescovo diocesano giudicare se il bene pubblico possa essere messo in pericolo o no, a meno che l'intervento del promotore di giustizia non sia prescritto dalla legge o si renda evidentemente necessario per la natura della cosa" (can. 1431, § 1); "Se nella precedente istanza è intervenuto il promotore di giustizia, nel grado successivo il suo intervento si presume necessario" (can. 1431, § 2).

²³ Il can. 1437 prescrive: "In qualunque processo intervenga il notaio, così che si ritengano nulli gli atti se non furono da lui sottoscritti" (§ 1); "Gli atti che i notai redigono fanno fede pubblica" (§ 2).



Il tribunale di seconda istanza giudica invariabilmente in maniera collegiale, anche per le cause trattate in prima istanza dal giudice unico (can. 1441).

5 - Tipologie di giudici e tribunali: i tribunali speciali deputati alla trattazione delle cause matrimoniali

I tribunali diocesani, a parte le cause riservate per espresso disposto normativo alla Santa Sede, ai Tribunali Apostolici o a dicasteri della Curia romana, hanno competenza generale su tutte le materie soggette alla giurisdizione ecclesiastica, ovvero diritti da perseguire o rivendicare, fatti giuridici da dichiarare e delitti per l'irrogazione e dichiarazione della pena (can. 1400, § 1). Nonostante ciò in alcune nazioni, fra cui l'Italia, in passato sono stati istituiti appositi tribunali per la trattazione delle cause matrimoniali. In particolare, per quanto concerne l'Italia, con il *motu proprio* "Qua cura" (*De ordinandis tribunalibus ecclesiasticis Italiae pro causis nullitatis matrimonii decidendis*) dell'otto dicembre 1938 il pontefice Pio XI, rilevato che secondo l'istruzione *Casti connubii* per la cognizione delle cause matrimoniali il vescovo dovesse scegliere sacerdoti laureati o almeno licenziati in diritto canonico o comunque certamente dotati di conoscenza ed esperienza giuridica, e constatato che in Italia, "ob magnum dioecesium numerum, permultae parvo territorio exiguaeque clero constant, gravi immo quandoque insuperabili difficultate afficiantur Ordinarii in officialibus et iudicibus vere peritis suo tribunali praeponendis", riteneva opportuno affidare la trattazione delle cause matrimoniali ad appositi tribunali, in numero ridotto e in grado pertanto di assolvere in maniera specializzata e dunque più adeguata a detto compito. Con il menzionato provvedimento venivano pertanto istituiti per l'Italia i tribunali ecclesiastici regionali, specificamente deputati all'esame delle questioni aventi a oggetto la validità del vincolo coniugale. Detti tribunali, sopravvissuti all'entrata in vigore del codice del 1983, erano ancora esistenti al momento della pubblicazione della lettera apostolica *Mitis iudex dominus Iesus*, emanata in forma di *motu proprio* in data 15 agosto 2015 e pubblicata l'otto settembre successivo, con cui Papa Francesco ha riformato la disciplina del processo matrimoniale all'interno della Chiesa latina²⁴. In effetti in un primo momento non sembrava che i tribunali regionali, come organi, fossero interessati dal contenuto di tale provvedimento. È pur vero che il menzionato *motu proprio* fa riferimento ai tribunali diocesani per l'esame delle cause di nullità matrimoniale²⁵, ma anche nel momento in cui era

²⁴ Il Pontefice, con contestuale provvedimento di analogo contenuto, *Mitis et misericors Iesus*, è intervenuto anche sulla normativa contenuta in materia nel *codex canonum ecclesiarum orientalium*. In dottrina, su detto provvedimento, P. GEFAELL, *Nota al motu proprio Mitis et misericors Iesus*, in *Ius Ecclesiae*, vol. XXVIII, 2016, n. 1, pp. 63-77.

²⁵ La riforma del processo matrimoniale attuata da Papa Francesco muove, fra l'altro,



entrato in vigore il codice vigente, nel quale analogamente sono contenute disposizioni che attribuiscono ai tribunali diocesani generale competenza, non si era dubitato della permanenza in Italia dei tribunali regionali, appositamente istituiti con provvedimento di natura particolare, non suscettibile in quanto tale di essere derogato o abrogato dalla legge universale successiva contenuta appunto nel codice²⁶.

La prospettata interpretazione ha trovato una prima smentita a opera di mons. Pio Vito Pinto, allora decano del Tribunale della Rota Romana nonché presidente della commissione istituita da Papa Francesco che aveva redatto il progetto di riforma del processo, il quale, in un'intervista apparsa su *L'Osservatore romano* in data 8 ottobre 2015 ha sostenuto l'avvenuta abrogazione del *Qua cura*, istitutivo dei tribunali regionali italiani, a opera del *motu proprio* di Papa Francesco *Mitis iudex dominus Iesus*, con conseguente soppressione di tali organismi²⁷.

dal dichiarato intento di "rendere evidente che il Vescovo stesso nella sua Chiesa, di cui è costituito pastore e capo, è per ciò stesso giudice tra i fedeli a lui affidati", con l'auspicio che "nelle grandi come nelle piccole diocesi lo stesso Vescovo offra un segno della conversione delle strutture ecclesiastiche e non lasci completamente delegata agli uffici della curia la funzione giudiziaria in materia matrimoniale" (n. III dei criteri fondamentali contenuti nelle premesse del *Mitis iudex dominus Iesus*). In attuazione di simili intendimenti, il riformato can. 1673, § 1, stabilisce che "in ciascuna diocesi il giudice di prima istanza per le cause di nullità del matrimonio, per le quali il diritto non faccia espressamente eccezione, è il Vescovo diocesano, che può esercitare la potestà giudiziale personalmente o per mezzo di altri, a norma del diritto". Del resto già in linea generale si prevede che "in ciascuna diocesi e per tutte le cause non escluse espressamente dal diritto, giudice di prima istanza è il Vescovo diocesano, che può esercitare la potestà giudiziaria personalmente o tramite altri [...]" (can. 1419, § 1). Tuttavia l'obiettivo alla base della nuova disposizione contenuta nel can. 1673, § 1, è di sottolineare la diretta responsabilità del vescovo nei processi matrimoniali dato che, come si legge nelle premesse delle *Regole procedurali* annesse al *motu proprio*, "il Vescovo, come il buon Pastore, è tenuto ad andare incontro ai suoi fedeli che hanno bisogno di particolare cura pastorale". Si comprende dunque la ragione per cui il successivo paragrafo del medesimo can. 1673 imponga al vescovo di costituire il tribunale diocesano per le cause di nullità del matrimonio, salva la facoltà "di accedere a un altro vicinior tribunale diocesano o interdiocesano" (§ 2). Anche l'art. 8, § 1, delle *Regole procedurali per la trattazione delle cause di nullità matrimoniale*, allegate al *motu proprio Mitis iudex dominus Iesus*, raccomanda che, "nelle diocesi che non hanno un proprio tribunale, il Vescovo si preoccupi di formare quanto prima, anche mediante corsi di formazione permanente e continua, promossi dalle diocesi o dai loro raggruppamenti e dalla Sede Apostolica in comunione di intenti, persone che possano prestare la loro opera nel tribunale per le cause matrimoniali da costituirsi". Il vescovo dunque, nonostante l'affermata competenza e responsabilità in materia, non solo può delegare l'esercizio della potestà giudiziaria ma è tenuto a costituire un tribunale per la trattazione delle cause matrimoniali.

²⁶ Il can. 20 stabilisce che "la legge posteriore abroga la precedente o deroga alla medesima, se lo indica espressamente, o è direttamente contraria a quella, oppure riordina integralmente tutta quanta la materia della legge precedente; la legge universale però non deroga affatto al diritto particolare o speciale, a meno che non sia disposto espressamente altro dal diritto".

²⁷ Nell'articolo a firma di **G.M. VIAN**, *Speranza e non paure. Intervista al decano della Rota Romana sul nuovo processo matrimoniale*, in *L'Osservatore romano*, 8 ottobre 2015, p. 7, alla domanda "Che accadrà ai tribunali regionali?" mons. Pio Vito Pinto risulta avere risposto: "Questa legge rifonda e riordina in pieno, ex integro, il processo matrimoniale,



È successivamente intervenuto un parere del Pontificio Consiglio per i testi legislativi, che in data 13 ottobre 2015²⁸ ha chiarito come il *Qua cura* di Pio XI, istitutivo dei tribunali regionali, “rappresentava uno speciale provvedimento pontificio dato per l’Italia in ragione della sua peculiare strutturazione diocesana”. Al contrario, la normativa contenuta nel *Mitis iudex dominus Iesus* ha carattere universale, che secondo l’organismo di Curia, in virtù di quanto disposto dal can. 20, “avrebbe forza derogatoria del *motu proprio Qua cura*, che è una norma pontificia particolare per l’Italia, solo se fosse indicata una esplicita deroga da parte del Supremo Legislatore, cosa che non è avvenuta”. In realtà il parere in questione concerneva l’applicabilità dell’art. 8, § 2, delle *Regole procedurali* annesse al *motu proprio* di Papa Francesco relativo alla facoltà del vescovo di recedere dal tribunale interdiocesano, ma il pronunciamento risulta comunque rilevante per la problematica qui considerata in quanto in esso si afferma senza mezzi termini che “le disposizioni del *motu proprio Qua cura* vigenti finora [...] devono ritenersi in pieno vigore”²⁹.

Del resto, come sopra accennato, già il codice del 1983 era intervenuto come legge universale successiva al *Qua cura* senza averlo abrogato o derogato e sul medesimo piano si doveva porre dunque la normativa contenuta nel più recente provvedimento di riforma del processo matrimoniale, stante la mancanza al suo interno di una specifica disposizione di abrogazione o deroga rispetto alla normativa particolare istitutiva dei tribunali regionali italiani.

Quando i dubbi sembravano ormai fugati e la questione definitivamente risolta, è sopraggiunto un *Rescritto del Santo Padre Francesco sul compimento e l’osservanza della nuova legge del processo matrimoniale* del 7 dicembre 2015 nel quale il Pontefice, evidentemente sollecitato in tal senso, tra le altre cose stabilisce, con riferimento ai propri precedenti provvedimenti di modifica della normativa processuale, che

“le leggi di riforma del processo matrimoniale succitate abrogano o derogano ogni legge o norma contraria finora vigente, generale, particolare o speciale, eventualmente anche approvata in forma specifica (come ad es. *Il Motu Proprio Qua cura*, dato dal mio Antecessore Pio XI in tempi ben diversi dai presenti)”³⁰.

dando al vescovo il diritto di costituire il suo tribunale diocesano. Cade dunque la legge che prevede i tribunali regionali, esistenti del resto soltanto in alcuni Paesi [...]”.

²⁸ Il richiamato parere reca il numero di protocollo 15157/2015.

²⁹ Anche **M. DEL POZZO**, *L’organizzazione giudiziaria ecclesiastica alla luce del m.p. “Mitis iudex”*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit. n. 36 del 2015, p. 14, prima che intervenisse ulteriore provvedimento normativo sul punto riteneva che “la funzionalità dei TER italiani (come peraltro dei tribunali interdiocesani altrove stabiliti) permane in base al disposto emanato”. Nello stesso senso si era pronunciato, sempre prima dell’emanazione del rescritto pontificio del 7 dicembre 2015, di cui si dirà, **M.J. ARROBA CONDE**, nel corso della Relazione dal titolo *La preparazione della causa e il processo breve* al Convegno su *Le litterae Motu proprio sulla riforma dei processi di nullità matrimoniale: una prima analisi*, svoltosi il 13 ottobre 2015 presso la Pontificia Università Lateranense (contributo video pubblicato on line in www.iuscanonicum.it).

³⁰ Le altre statuizioni contenute nel provvedimento pontificio, delle quali in parte ci



Alla luce di tale ulteriore statuizione, innovativa rispetto al precedente quadro normativo, risulta ora indiscutibile l'avvenuta abrogazione del *Qua cura* o comunque la deroga a quanto in esso contenuto da parte dei recenti provvedimenti di riforma, ciò che sembrerebbe far intendere che nelle intenzioni del Pontefice dovrebbero di conseguenza scomparire i tribunali regionali previsti da una normativa non più efficace.

In realtà, per quanto nel menzionato rescritto si faccia leva su un intervenuto mutamento dei tempi, le condizioni presenti in Italia che nel 1938 avevano suggerito di istituire i tribunali regionali come organi giudicanti specializzati per la trattazione delle cause matrimoniali non sembrano sostanzialmente cambiate. Permane infatti l'elevato numero di diocesi e la conseguente difficoltà di reperire personale adeguato, in termini di preparazione ed esperienza giuridica, per la costituzione e l'effettivo funzionamento di altrettanto numerosi tribunali diocesani. A ciò si aggiunge una comprensibile riluttanza dei vescovi ad abbandonare strutture ormai collaudate e funzionanti, che hanno sinora evitato alle diocesi italiane la responsabilità della diretta gestione dei processi matrimoniali consentendo risparmi in termini di strutture, personale e risorse economiche³¹, mentre l'alternativa che si prospetta comporta l'assunzione del relativo onere da parte di ciascuna chiesa particolare, con le relative difficoltà e i conseguenti costi in termini sia economici che di personale.

A prescindere dai prospettati rilievi in merito all'opportunità della soppressione dei tribunali regionali, presenti non solo in Italia ma anche in altre realtà, va rilevato che neppure il rescritto pontificio sopra ricordato pare avere fatto definitiva chiarezza sulla questione. Il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, organo della Curia Romana incaricato, fra le altre funzioni, della vigilanza sull'amministrazione della giustizia nella Chiesa, nella lettera Prot. n. 51232/15 del 22 dicembre 2015, in risposta al quesito posto dal Segretario della Conferenza episcopale italiana, allegava un parere peritale nel quale si prende atto che il sopra richiamato rescritto pontificio

“ha affermato che il *motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus* abroga o deroga ogni legge o norma contraria finora vigente (come ad esempio il *motu proprio Qua cura*). È abrogata, pertanto, la forza vincolante di *Qua cura*, certamente per quanto vieta tribunali diocesani per le cause di nullità matrimoniali e impone un tribunale

si occuperà più avanti, riguardano specificamente il procedimento dinanzi al Tribunale della Rota Romana, anticipando per alcuni aspetti il preannunciato adeguamento della relativa legge “alle regole del processo riformato, nei limiti del necessario” (n. VII dei criteri fondamentali contenuti nelle premesse del *Mitis iudex dominus Iesus*).

³¹ M. DEL POZZO, *L'organizzazione giudiziaria ecclesiastica alla luce del m. p. "Mitis iudex"*, cit., p. 14, sub nota 47, in relazione alla ritenuta sopravvivenza dei tribunali regionali italiani, salva la facoltà dei vescovi di recedere dagli stessi, osservava: “[...] Non ci risulta peraltro, almeno per il momento, alcuna intenzione dei vescovi italiani di rinunciare a una forma di giurisdizione ben sperimentata che si è dimostrata abbastanza idonea ed efficiente”.



per tutta la Regione per le cause di nullità matrimoniale - escludendo, per esempio, tribunali interdiocesani soltanto per alcune diocesi. Questo non significa che i Tribunali Regionali esistenti siano aboliti dall'8 dicembre 2015".

L'assunto viene motivato in primo luogo con il rilievo che l'effetto abrogativo o derogatorio del provvedimento di riforma rispetto al *Qua cura* presuppone la contrarietà delle nuove disposizioni e

"nel caso del *Qua cura* il punto contrario alle leggi di riforma [...] è l'impossibilità di un Vescovo diocesano di recedere dal Tribunale Ecclesiastico Regionale, di costituire un proprio Tribunale diocesano o un Tribunale Interdiocesano con altri Vescovi diocesani".

Viene inoltre sottolineato che "le leggi di riforma del processo matrimoniale prevedono in più passaggi l'esistenza e l'attività di Tribunali Interdiocesani" e che "i Tribunali Regionali (molto diffusi nella Chiesa universale) sono Tribunali interdiocesani". Si osserva ancora che

"una legge che intende positivamente abolire un'istituzione ne prevede un'altra che immediatamente ne subentra o almeno un periodo di prosecuzione (prorogatio): non avendo previsto questo, significa che il Rescritto non ha inteso abolire i Tribunali Regionali".

Sulla base di queste e ulteriori motivazioni nel menzionato parere si conclude che, ferma restando la facoltà dei vescovi diocesani di recedere dal tribunale regionale, "i Tribunali Regionali in Italia continuano a funzionare applicando naturalmente le nuove leggi di riforma del processo di nullità matrimoniale"³².

A fronte di interpretazioni assolutamente discordi del dettato normativo, pur dopo l'avvento del rescritto pontificio del 7 dicembre 2015, il risultato prodottosi in Italia consiste in una variegata situazione, con province ecclesiastiche i cui vescovi, ritenendo soppressi i tribunali regionali, nell'oggettiva impossibilità di operare il trasferimento della materia matrimoniale alla cognizione delle strutture diocesane, si sono affrettati a costituire tribunali interdiocesani, espressamente consentiti dal *Mitis iudex dominus Iesus*³³, con ambiti territoriali corrispondenti ai precedenti tribunali regionali, ai quali di fatto è stata mutata solo la denominazione. In altri casi, sulla scorta delle indicazioni della

³² Sulla questione relativa all'incerta sorte dei tribunali interdiocesani preesistenti alla riforma, con particolare riferimento ai tribunali regionali italiani, **G. BONI**, *La recente riforma del processo di nullità matrimoniale. Problemi, criticità, dubbi (parte prima)*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), n. 9 del 2016, pp. 12-44; **M. GANARIN**, *I tribunali interdiocesani secondo il m.p. Mitis Iudex Dominus Iesus. Riflessioni circa la "sorte" del m.p. Qua cura di Papa Pio XI*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 11 del 2016, pp. 1-94; **ID.**, *L'incidenza della riforma del processo canonico di nullità matrimoniale sul sistema dei tribunali interdiocesani. Recenti 'vicissitudini' dei tribunali regionali italiani*, in *Dir. eccl.*, 2014, n. 3-4, pp. 601-649.

³³ Il riformato can. 1673, § 2, dopo aver imposto al vescovo diocesano di costituire il tribunale per consentire la trattazione delle cause di nullità matrimoniale, consente tuttavia al vescovo stesso, in alternativa, "di accedere a un altro viciniore tribunale diocesano o interdiocesano".



Segnatura Apostolica, si è ritenuto che potesse continuare a esistere il tribunale regionale, il quale ha dunque continuato a operare senza soluzione di continuità e variazioni di sorta, anche solo formali e nominali. Non mancano inoltre situazioni in cui singoli vescovi diocesani, esercitando una facoltà loro attribuita dal provvedimento di riforma del processo matrimoniale³⁴, hanno ritenuto opportuno recedere dall'esistente tribunale regionale o interdiocesano affidando anche le cause matrimoniali al proprio tribunale diocesano.

Va infine sottolineato che, nonostante sia obbligatoria la costituzione del tribunale e sebbene le cause sulla validità del vincolo coniugale siano di norma attribuite alla cognizione di un giudice collegiale³⁵, con la riforma del processo matrimoniale al vescovo diocesano viene attribuito il compito di decidere personalmente i processi in cui è stata adottata la procedura abbreviata, introdotta con detta riforma, in ragione della concorde volontà delle parti per la dichiarazione di invalidità del vincolo che risulta manifesta senza richiedere una particolare indagine istruttoria³⁶.

Merita infine di essere ricordato che in casi particolari, ovvero nelle ipotesi in cui sia manifesta la nullità del vincolo e non sia perciò necessaria un'indagine istruttoria, le cause matrimoniali possono essere

³⁴ L'art. 8, § 2, delle *Regole procedurali per la trattazione delle cause di nullità matrimoniale*, allegate al *motu proprio Mitis iudex dominus Iesus*, prevede che "il Vescovo può recedere dal tribunale interdiocesano costituito a norma del can. 1423".

³⁵ In effetti già secondo il disposto del can. 1425, § 1, "riprovata la consuetudine contraria, al tribunale collegiale di tre giudici sono riservate: 1) le cause contenziose: a) sul vincolo della sacra ordinazione e sugli oneri ad essa annessi; b) sul vincolo del matrimonio, fermo restando il disposto dei cann. 1686 e 1688 [...]", relativi all'ipotesi del processo documentale, la cui trattazione e decisione, sia secondo la normativa anteriore (can. 1686) che nella disciplina riformata (can. 1688), è di competenza del giudice unico. Il can. 1673, § 3, dispone poi, specificamente, che "le cause di nullità del matrimonio sono riservate a un collegio di tre giudici. Esso deve essere presieduto da un giudice chierico, i rimanenti giudici possono anche essere laici", salve possibili deroghe previste nel paragrafo successivo. Il criterio della collegialità è tuttavia imposto in maniera tassativa per il giudizio d'appello, in quanto il can. 1673, § 5, nella nuova formulazione, prescrive appunto che "il tribunale di seconda istanza per la validità deve sempre essere collegiale [...]".

³⁶ Il can. 1683 stabilisce che "allo stesso Vescovo diocesano compete giudicare le cause di nullità del matrimonio con il processo più breve ogniquale volta: 1° la domanda sia proposta da entrambi i coniugi o da uno di essi, col consenso dell'altro; 2° ricorrano circostanze di fatti e di persone, sostenute da testimonianze o documenti, che non richiedano una inchiesta o una istruzione più accurata, e rendano manifesta la nullità". D'altra parte il vescovo dovrà effettivamente emanare la sentenza nella sola ipotesi in cui ritenga nullo il matrimonio oggetto di giudizio, dovendo in caso contrario rimettere gli atti al tribunale per la prosecuzione del giudizio nelle forme ordinarie. Dispone infatti il novellato can. 1873, § 1: "Ricevuti gli atti, il Vescovo diocesano, consultatosi con l'istruttore e l'assessore, vagliate le osservazioni del difensore del vincolo e, se vi siano, le difese delle parti, se raggiunge la certezza morale sulla nullità del matrimonio, emani la sentenza. Altrimenti rimetta la causa al processo ordinario".



trattate dal Tribunale della Segnatura Apostolica³⁷ che, come più avanti specificato, è uno dei tribunali della Sede Apostolica.

6 - Tipologie di giudici e tribunali: i tribunali della Sede Apostolica

Oltre ai tribunali diocesani e interdiocesani nella Chiesa esistono i tribunali della Sede Apostolica, che sono dotati di specifiche competenze, in aggiunta alla facoltà di giudicare le cause a essi eventualmente attribuite dal pontefice quale giudice supremo (can. 1442).

L'art. 189, § 2, della *Praedicate evangelium*, costituzione apostolica sulla Curia Romana e il suo servizio alla Chiesa nel mondo emanata da Papa Francesco il 19 marzo 2022, individua come organi di giustizia facenti parte della Curia Romana la Penitenzieria Apostolica, il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica e il Tribunale della Rota Romana³⁸.

La Penitenzieria Apostolica, oltre a esercitare funzioni gestionali e di controllo nell'ambito del personale addetto alle confessioni sacramentali³⁹, è deputata a trattare le cause di foro interno⁴⁰ e le questioni relative alle indulgenze⁴¹ (art. 190, § 1, cost. ap. *Praedicate evangelium*). In particolare, la competenza riguarda le conseguenze

³⁷ L'art. 118 della *Legge propria del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica* stabilisce che "qualora la Segnatura Apostolica tratti della dichiarazione di nullità di matrimonio in casi che non richiedono una più accurata disquisizione o indagine, la causa, dopo avere acquisito le osservazioni del Difensore del vincolo e il voto del Promotore di giustizia, viene portata in Congresso".

³⁸ A tenore dell'art. 189, § 1, della *Praedicate evangelium* "il servizio degli Organismi di giustizia è una delle funzioni essenziali nel governo della Chiesa. L'obiettivo di questo servizio, perseguito da ciascuno degli Organismi per il foro di propria competenza, è quello della missione propria della Chiesa: annunciare ed inaugurare il Regno di Dio ed operare, mediante l'ordine della giustizia applicato con equità canonica, per la salvezza delle anime, che nella Chiesa è sempre la legge suprema". Nel paragrafo successivo si specifica che "sono Organismi ordinari di giustizia: la Penitenzieria Apostolica, il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica e il Tribunale della Rota Romana. I tre Organismi sono indipendenti l'uno dall'altro".

³⁹ A norma dell'art. 192 della *Praedicate evangelium* "la Penitenzieria Apostolica provvede a che nelle Basiliche Papali di Roma ci sia un numero sufficiente di Penitenzieri, dotati delle opportune facoltà" (§ 1) e "sovrintende alla corretta formazione dei Penitenzieri nominati nelle Basiliche Papali e di quelli nominati altrove" (§ 2).

⁴⁰ Secondo l'art. 191 della *Praedicate evangelium* per il foro interno, sia sacramentale che non sacramentale, la penitenzieria Apostolica "concede le assoluzioni dalle censure, le dispense, le commutazioni, le sanazioni, i condoni ed altre grazie". Sulla nozione di foro interno, J.I. ARRIETA, *Il foro interno: natura e regime giuridico*, in AA. VV., "Iustitia et iudicium". Studi di diritto matrimoniale e processuale canonico in onore di Antoni Stankiewicz, a cura di J. KOWAL, J. LLOBELL, vol. III, Libreria editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2010, pp. 1249-1264; G. SARACENI, *Riflessioni sul foro interno nel quadro generale della giurisdizione della Chiesa*, Cedam, Padova, 1961.

⁴¹ L'art. 193 della *Praedicate evangelium* prevede che "alla Penitenzieria Apostolica è demandato quanto concerne la concessione e l'uso delle Indulgenze, fatte salve le competenze del Dicastero per la Dottrina della Fede per l'esame di tutto ciò che riguarda la dottrina e del Dicastero per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti in ambito rituale".



derivanti in foro interno per l'interessato dalla commissione di particolari delitti, quali la profanazione dell'eucarestia⁴², la violazione del sigillo sacramentale⁴³, l'assoluzione del complice in un peccato contro il sesto comandamento⁴⁴, l'aggressione fisica contro la persona del pontefice⁴⁵, l'attentata ordinazione di una donna⁴⁶, la consacrazione di un vescovo senza mandato pontificio⁴⁷. Si consideri che la Penitenzieria Apostolica valuta esclusivamente le conseguenze di foro interno derivanti dalla commissione di tali delitti, per la cui trattazione in foro esterno e dunque per valutare la colpevolezza e l'irrogazione dell'eventuale sanzione penale è ora competente il Dicastero per la Dottrina della Fede (art. 1, § 1, *Normae de gravioribus delictis Congregationi Doctrina Fidei reservatis*, promulgate con la lettera apostolica *Sacramentorum sanctitatis tutela* emanata in forma di *motu proprio* da Giovanni Paolo II il 30 aprile 2001, con modifiche successivamente introdotte da Benedetto XVI il 21 maggio 2010 e da Papa Francesco con rescritto 11 ottobre 2021) in luogo dei tribunali diocesani, cui riguardo a tali *delicta graviora* è demandata esclusivamente la fase istruttoria.

Ai sensi dell'art. 190, § 2, della cost. ap. *Praedicate evangelium*, la Penitenzieria Apostolica "è retta dal Penitenziere Maggiore, coadiuvato dal Reggente, ai quali si affiancano alcuni Officiali".

Altro tribunale della Sede Apostolica è il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, cui competono variegate attribuzioni.

Secondo l'art. 194 della cost. ap. *Praedicate evangelium* "la Segnatura Apostolica esercita la funzione di Supremo Tribunale della Chiesa e provvede altresì alla retta amministrazione della giustizia nella Chiesa"⁴⁸.

⁴² Il can. 1382, § 1, del codice di diritto canonico dispone: "Chi profana le specie consacrate, oppure le asporta o le conserva a scopo sacrilego, incorre nella scomunica *latae sententiae* riservata alla Sede Apostolica; il chierico inoltre può essere punito con altra pena, non esclusa la dimissione dallo stato clericale". Sulla differenza fra pene *ferendae sententiae* e pene *latae sententiae* vedi *infra*, § 11.

⁴³ A tenore del can. 1386, § 1, "il confessore che viola direttamente il sigillo sacramentale incorre nella scomunica *latae sententiae* riservata alla Sede Apostolica; chi poi lo fa solo indirettamente sia punito proporzionalmente alla gravità del delitto".

⁴⁴ Prescrive il can. 1384: "Il sacerdote che agisce contro il disposto del can. 977, incorre nella scomunica *latae sententiae* riservata alla Sede Apostolica". Secondo il can. 977, "l'assoluzione del complice nel peccato contro il sesto comandamento del Decalogo è invalida, eccetto che in pericolo di morte".

⁴⁵ Secondo il can. 1370, § 1, "chi usa violenza fisica contro il Romano Pontefice, incorre nella scomunica *latae sententiae* riservata alla Sede Apostolica, alla quale, se si tratta di un chierico, si può aggiungere a seconda della gravità del delitto, un'altra pena, non esclusa la dimissione dallo stato clericale".

⁴⁶ Per il can. 1379, § 3, "sia colui che ha attentato il conferimento del sacro ordine ad una donna, sia la donna che ha attentato la recezione del sacro ordine, incorre nella scomunica *latae sententiae* riservata alla Sede Apostolica; inoltre il chierico può essere punito con la dimissione dallo stato clericale".

⁴⁷ Il can. 1387 stabilisce che "il Vescovo che senza mandato pontificio consacra qualcuno Vescovo e chi da esso ricevette la consacrazione, incorrono nella scomunica *latae sententiae* riservata alla Sede Apostolica".

⁴⁸ In maniera analoga dispone l'art. 32 della *Legge propria del Supremo Tribunale della*



Quale tribunale di giurisdizione ordinaria la Segnatura Apostolica è competente a giudicare: le querele di nullità⁴⁹, le richieste di *restitutio in integrum*⁵⁰ e altri ricorsi contro le sentenze rotali; i ricorsi nelle cause sullo stato delle persone, che la Rota Romana abbia rifiutato di ammettere a nuovo esame⁵¹; le eccezioni di sospetto e altre cause contro i giudici della Rota Romana per atti posti in essere nell'esercizio delle loro funzioni; i conflitti di competenza fra tribunali non soggetti allo stesso tribunale d'appello (art. 196 *Praedicate evangelium*; can. 1445, § 1; art. 33 della *Legge propria del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica*)⁵².

La Segnatura Apostolica esercita anche la funzione di tribunale amministrativo, dovendo giudicare

“i ricorsi contro atti amministrativi singolari, sia posti dai Dicasteri e dalla Segreteria di Stato che da essi approvati, tutte le volte che si discuta se l'atto impugnato abbia violato una qualche legge, nel deliberare o nel procedere” (art. 197, § 1, *Praedicate evangelium*)⁵³ e “giudica anche di altre controversie amministrative, che sono ad essa deferite dal Romano Pontefice o dalle Istituzioni curiali. Infine, giudica dei conflitti di competenza insorti tra i Dicasteri e tra questi

Segnatura Apostolica, secondo cui “la Segnatura Apostolica, oltre al compito che esercita di Supremo Tribunale, provvede alla retta amministrazione della giustizia nella Chiesa”.

⁴⁹ La normativa processuale canonica sancisce la nullità della sentenza nelle ipotesi contemplate dai cann. 1620 e 1622 e per far valere tale vizio è previsto uno specifico mezzo di impugnazione, denominato appunto querela di nullità, sul quale vedi *infra*, § 14.

⁵⁰ La *restitutio in integrum* è un mezzo di impugnazione consentito nei confronti di “una sentenza che sia passata in giudicato, purché consti palesemente della sua ingiustizia” (can. 1645, § 1), la quale ricorre nei casi elencati nel can. 1645, § 2. Sul punto vedi, *amplius*, § 15.

⁵¹ Anche nell'ordinamento canonico, al pari dell'ordinamento statale, esiste l'istituto della cosa giudicata, ovvero la situazione processuale nella quale una decisione assume carattere definitivo e non è di regola suscettibile di riforma, secondo le previsioni del can. 1641. In deroga a tale principio è tuttavia previsto che le sentenze relative allo stato delle persone non passino mai in giudicato (can. 1643), sebbene possano acquistare efficacia esecutiva ove confermate da un altro tribunale (con l'eccezione ora prevista dal riformato can. 1679 che prevede l'esecutività della sentenza di nullità matrimoniale pronunciata in prima istanza e non appellata). Contro le sentenze esecutive sullo stato delle persone il can. 1644, § 1, consente una specifica impugnazione, denominata *nova causae propositio*, vale a dire la richiesta di un nuovo esame della causa basata sull'offerta di nuove prove e argomenti, tali da poter sovvertire la precedente decisione (cfr. § 16).

⁵² Sulla possibilità di impugnazione delle decisioni della Segnatura Apostolica, J. LLOBELL, *Note sull'impugnabilità delle decisioni della Segnatura Apostolica*, in *Ius Ecclesiae*, vol. V, 1993, pp. 675-698.

⁵³ In maniera simile si esprime l'art. 34, § 1, della *Legge propria del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica*, secondo il quale “la Segnatura Apostolica giudica i ricorsi, presentati entro il termine perentorio di sessanta giorni utili, contro atti amministrativi singolari emessi dalle Istituzioni curiali oppure da essi approvati, ogniquale volta si discuta se l'atto impugnato abbia violato una legge nella decisione o nella procedura”. Nelle ipotesi considerate la Segnatura Apostolica, oltre a valutare la violazione di legge, “può anche giudicare, qualora il ricorrente lo chieda, circa la riparazione degli eventuali danni recati con l'atto di cui si tratta” (art. 197, § 2, *Praedicate evangelium*. Cfr. anche art. 34, § 2, della *Legge propria del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica*).



e la Segreteria di Stato” (art. 197, § 3, *Praedicate evangelium*)⁵⁴.

La Segnatura Apostolica svolge infine, come sopra accennato, una funzione di controllo, avendo il compito di:

“1. esercitare la vigilanza sulla retta amministrazione della giustizia nei vari Tribunali ecclesiastici e prendere misure, se necessario, nei confronti di ministri, di avvocati o di procuratori; 2. giudicare circa le petizioni rivolte alla Sede Apostolica per ottenere il deferimento della causa alla Rota Romana; 3. giudicare circa qualsiasi richiesta relativa all’amministrazione della giustizia; 4. prorogare la competenza dei Tribunali di grado inferiore; 5. concedere l’approvazione del Tribunale di appello, come pure, se riservata alla Santa Sede, l’approvazione dell’erezione di Tribunali interdiocesani / intereparchiali / interrituali, regionali, nazionali e, se necessario, anche sovranazionali” (art. 198 cost. ap. *Praedicate evangelium*)⁵⁵.

L’art. 195 della cost. ap. *Praedicate evangelium* stabilisce che “il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica è costituito da Cardinali, Vescovi e presbiteri nominati dal Romano Pontefice per cinque anni ed è presieduto dal Cardinale Prefetto” (§ 1); “Nel disbrigo degli affari del Tribunale il Prefetto è coadiuvato da un Segretario” (§ 2).

Altro tribunale apostolico è il Tribunale della Rota Romana che, ai sensi dell’art. 200, § 1, della cost. ap. *Praedicate evangelium*,

“funge ordinariamente da istanza superiore nel grado di appello presso la Sede Apostolica per tutelare i diritti nella Chiesa; provvede all’unità della giurisprudenza e, attraverso le proprie Sentenze, è di aiuto ai Tribunali di grado inferiore”.

La Rota Romana, quale “tribunale ordinario costituito dal Romano Pontefice per ricevere gli appelli” (can. 1443), è competente a giudicare “in seconda istanza, le cause giudicate dai Tribunali ordinari di prima istanza e deferite alla Santa Sede per legittimo appello” (art. 202, § 1, della cost. ap. *Praedicate evangelium*) e, “in terza o ulteriore istanza, le cause già

⁵⁴ In senso analogo, il can. 1445, § 2, attribuisce al Tribunale della Segnatura Apostolica la competenza a dirimere “le contese sorte per un atto di potestà amministrativa ecclesiastica, ad esso legittimamente deferite, le altre controversie amministrative ad esso deferite dal Romano Pontefice o dai dicasteri della Curia Romana e il conflitto di competenza tra gli stessi dicasteri” (can. 1445, § 2). In termini non dissimili l’art. 34, § 3, della *Legge propria del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica*, a tenore del quale la Segnatura Apostolica “giudica anche altre controversie amministrative che le vengano trasmesse dal Romano Pontefice o dalle Istituzioni curiali, nonché i conflitti di competenza tra le medesime Istituzioni”.

⁵⁵ In maniera simile il can. 1445, § 3, attribuisce alla Segnatura Apostolica il ruolo di: “1) vigilare sulla retta amministrazione della giustizia e prendere provvedimenti, se necessario, contro avvocati e procuratori; 2) prorogare la competenza dei tribunali; 3) promuovere e approvare l’erezione dei tribunali [...]”. Alle attribuzioni demandate al Tribunale in questione dall’art. 198 della cost. ap. *Praedicate evangelium* in materia di vigilanza sull’amministrazione della giustizia l’art. 35 della *Legge propria del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica* aggiunge il compito di “giudicare su quanto attribuito alla Segnatura Apostolica dagli accordi tra la Santa Sede e gli Stati” (n. 6).



trattate dal medesimo Tribunale apostolico e da qualunque altro Tribunale, a meno che esse non siano passate in giudicato" (art. 202, § 2, della cost. ap. *Praedicate evangelium*)⁵⁶.

La Rota Romana è altresì competente, sia in prima che nelle istanze ulteriori, per giudicare i vescovi nelle cause contenziose, salvo si tratti di diritti o di beni temporali di una persona giuridica rappresentata dal vescovo medesimo, nel qual caso la competenza è del tribunale diocesano di seconda istanza; l'abate o il superiore di una congregazione monastica o il moderatore supremo di un istituto religioso di diritto pontificio; le diocesi e le altre persone ecclesiastiche, sia fisiche che giuridiche, che non abbiano superiore al di sotto del pontefice; le altre cause che il pontefice abbia, *motu proprio* o a istanza di parte, avvocato e affidato alla Rota Romana (art. 203 della cost. ap. *Praedicate evangelium*; can. 1444, § 2).

Oltre alle competenze sopra indicate, la lettera apostolica *Quaerit semper*, emanata in forma di *motu proprio* da Benedetto XVI il 30 agosto 2011, ha previsto la costituzione presso il Tribunale della Rota Romana di apposito ufficio che si occupa ora dei procedimenti di scioglimento del matrimonio rato e non consumato e delle cause di nullità della sacra ordinazione⁵⁷, prima affidati alla Congregazione per il culto divino e la disciplina dei sacramenti, ferma restando l'istruttoria che viene svolta sempre a livello di tribunale diocesano.

Ulteriore competenza della Rota Romana consiste nel fungere da tribunale di appello per le cause decise in prima istanza dal tribunale ecclesiastico vaticano⁵⁸, avente giurisdizione su "quella parte della

⁵⁶ Anche ai sensi del can. 1444, § 1, la Rota Romana è competente a trattare: "1) in seconda istanza le cause giudicate dai tribunali ordinari di prima istanza e deferite alla Santa Sede per legittimo appello; 2) in terza o ulteriore istanza le cause già giudicate dalla stessa Rota Romana e da qualunque altro tribunale, a meno che la cosa non sia passata in giudicato". In ordine alle competenze della Rota Romana per le cause delle Chiese cattoliche di rito orientale, J. LLOBELL, *La competenza della Rota Romana nelle cause delle Chiese cattoliche orientali*, in *Quaderni dello Studio Rotale*, vol. 18, 2008, pp. 15-57.

⁵⁷ L'art. 2 della lettera apostolica *Quaerit semper* aveva disposto la modifica dell'art. 126 della costituzione apostolica *Pastor bonus* sulla Curia Romana, relativo alla Rota Romana, nei seguenti termini: "[...] § 2. Presso questo Tribunale è costituito un Ufficio al quale compete giudicare circa il fatto della non consumazione del matrimonio e circa l'esistenza di una giusta causa per concedere la dispensa. Perciò esso riceve tutti gli atti insieme col voto del Vescovo e con le osservazioni del Difensore del Vincolo, pondera attentamente, secondo la speciale procedura, la supplica volta ad ottenere la dispensa e, se del caso, la sottopone al Sommo Pontefice. § 3. Tale Ufficio è anche competente a trattare le cause di nullità della sacra Ordinazione, a norma del diritto universale e proprio, *congrua congruis referendo*". L'art. 200 della cost. ap. *Praedicate evangelium* ha confermato detta previsione, prescrivendo che "presso il Tribunale della Rota Romana è costituito l'Ufficio al quale compete giudicare circa il fatto della non consumazione del matrimonio e circa l'esistenza di una giusta causa per concedere la dispensa" (§ 2) e che "tale Ufficio è anche competente a trattare le cause di nullità della sacra ordinazione, a norma del diritto universale e proprio, secondo i diversi casi" (§ 3).

⁵⁸ L'art. 7 del *motu proprio* "Quo civium iura", emanato da Giovanni Paolo II il 21 novembre 1987, in relazione al tribunale ecclesiastico vaticano prescrive che "l'appello dal tribunale ecclesiastico si fa solamente al tribunale della Rota romana".



diocesi di Roma, che è situata nel territorio dello stato della Città del Vaticano” (art. 1 del motu proprio “*Quo civium iura*”).

La composizione della Rota Romana è stabilita dall’art. 201 della cost. ap. *Praedicate evangelium*, secondo cui

“il Tribunale ha una struttura collegiale ed è costituito da un certo numero di giudici, dotati di provata dottrina, competenza ed esperienza, scelti dal Romano Pontefice dalle varie parti del mondo” (§ 1); “Al Collegio del Tribunale presiede, come *primus inter pares*, il Decano, il quale viene nominato per cinque anni dal Romano Pontefice, che lo sceglie tra gli stessi giudici” (§ 2); “L’Ufficio per i procedimenti di dispensa dal matrimonio rato e non consumato e le cause di nullità della sacra ordinazione è moderato dal Decano, assistito da propri Officiali, Commissari deputati e Consultori” (§ 3).

Va precisato che i tribunali della Sede Apostolica sono regolati da norme speciali per quanto riguarda il loro funzionamento⁵⁹. In particolare, per la Penitenzieria Apostolica va fatto riferimento alla costituzione *Quae divinitus*, emanata da Pio XI il 25 marzo 1935; per la Segnatura Apostolica la normativa è contenuta nella *Lex propria Supremi Tribunalis Signaturae Apostolicae*, ovvero *Legge propria del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica*, promulgata con la lettera apostolica *Antiqua ordinatione*, emanata in forma di *motu proprio* da Benedetto XVI il 21 giugno 2008⁶⁰, con le modifiche successivamente introdotte da Papa Francesco mediante la lettera apostolica *Munus Tribunalis* del 28 febbraio 2024; la Rota Romana è disciplinata dalle *Normae Romanae Rotae Tribunalis*, approvate e promulgate da Giovanni Paolo II il 7 febbraio 1994⁶¹.

⁵⁹ L’art. 199 della cost. ap. *Praedicate evangelium* prescrive che “la Segnatura Apostolica è retta da una sua propria legge” e in maniera analoga si esprime il successivo art. 204, stabilendo che “il Tribunale della Rota Romana è retto da una sua propria legge”.

⁶⁰ In argomento, S. BERLINGÒ, *La competenza di legittimità e di merito della Segnatura Apostolica secondo la “Lex propria”*, in AA. VV., “*Iustitia et iudicium*”. Studi di diritto matrimoniale e processuale canonico in onore di Antoni Stankiewicz, a cura di J. KOWAL, J. LLOBELL, vol. IV, cit., pp. 2279-2298; M. DEL POZZO, J. LLOBELL, *Commento artt. 51-72 Legge propria del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica*, in AA. VV., *Norme procedurali canoniche commentate*, a cura di J. LLOBELL, J. MIÑAMBRES, Coletti a San Pietro, Roma, 2013, pp. 75-90; ID., *L’influenza della “lex propria” della Segnatura nelle cause di nullità matrimoniale*, in AA. VV., *La ricerca della verità sul matrimonio e il diritto a un processo giusto e celere. Temi di diritto matrimoniale e processuale canonico*, a cura di H. FRANCESCHI, M.Á. ORTIZ, Ed. Santa Croce, Roma, 2012, pp. 345-383.

⁶¹ Sul punto, M. CANONICO, *Le nuove norme del Tribunale della Rota Romana a confronto con la disciplina anteriore*, in *Dir. famiglia*, 1995, pp. 800-842; J. LLOBELL, *Le norme della Rota Romana in rapporto alla vigente legislazione canonica*, in AA. VV., *Le “Normae” del Tribunale della Rota Romana*, a cura di P.A. BONNET, C. GULLO, Libreria editrice Vaticana, Città del Vaticano, 1997, pp. 47-92. Cfr., altresì, J. LLOBELL, *Il diritto alla tutela giudiziale e i ricorsi avverso la reiezione del libello di domanda. A proposito dell’art. 51 delle Norme della Rota Romana*, in AA. VV., *Recte sapere. Studi in onore di Giuseppe Dalla Torre*, a cura di V. TURCHI, G. BONI, P. LILLO, E. CAMASSA, P. CAVANA, vol. I, Giappichelli, Torino, 2014, pp. 419 – 440; ID., *Novità procedurali riguardanti la Rota Romana: le facoltà*



7 - Tipologie di giudici e tribunali: altri organismi, non aventi natura giudiziaria, cui viene demandata la trattazione di specifici procedimenti

Si tenga infine presente che la cognizione di alcuni procedimenti è demandata a organi particolari, anche non aventi natura giudiziaria.

È il caso ad esempio delle cosiddette cause dei santi, ovvero le procedure per giungere alla canonizzazione, cioè la proclamazione di determinati soggetti come santi previa verifica della sussistenza dei previsti requisiti. Ferma restando la competenza dei tribunali diocesani per la fase istruttoria, spetta poi al Dicastero delle cause dei santi, organo della Curia Romana, trattare quanto concerne le cause di beatificazione e canonizzazione (art. 98 cost. ap. *Praedicate evangelium*) e specificamente esaminare gli atti raccolti nella precedente fase istruttoria, controllando che sia stata rispettata la corretta procedura, e all'esito formulare un giudizio di merito con cui sottoporre la causa al pontefice (art. 99, § 2, cost. ap. *Praedicate evangelium*), al quale è affidata la decisione finale⁶². Allo stesso Dicastero compete inoltre "giudicare in merito alla concessione del titolo di Dottore della Chiesa da attribuire a un Santo, dopo aver ottenuto il voto del Dicastero per la Dottrina della Fede circa la sua eminente dottrina" (art. 102 cost. ap. *Praedicate evangelium*).

Anche le cause per stabilire la nullità della sacra ordinazione, cioè l'invalidità dell'ordinazione sacerdotale, possono essere trattate da organismi non aventi natura giudiziaria. Il can. 1709, § 1, prevede infatti che il ricorso con cui viene introdotto tale procedimento "deve essere inviato alla Congregazione competente, la quale deciderà se la causa debba essere trattata dalla stessa Congregazione della Curia Romana o da un tribunale da essa designato". È dunque possibile che il giudizio di fatto si svolga al cospetto di un Dicastero della Curia romana anziché dinanzi a un tribunale.

8 - Il processo canonico: il giudizio contenzioso ordinario

speciali, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), n. 32 del 2013, pp. 1-34; P. MONETA, *Il rafforzamento della Rota Romana*, in AA. VV., *Recte sapere. Studi in onore di Giuseppe Dalla Torre*, a cura di V. TURCHI, G. BONI, P. LILLO, E. CAMASSA, P. CAVANA, vol. I, cit., pp. 485-498.

⁶² In dottrina, sulle cause dei santi, G. BONI, *La canonizzazione dei santi combattenti nella storia della Chiesa*, Libreria editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2012, pp. 103-122; J.L. GUTIÉRREZ, *La commissione storica nelle cause di canonizzazione*, in AA. VV., *"Iustitia et iudicium". Studi di diritto matrimoniale e processuale canonico in onore di Antoni Stankiewicz*, a cura di J. KOWAL, J. LLOBELL, vol. IV, cit., pp. 2325-2344; H. MISZTAL, *Le cause di canonizzazione. Storia e procedura*, traduzione italiana di A.M. MARTINELLI, R. CHOWANIEC, Libreria editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2005; F. VERAJA, *Le cause di canonizzazione dei santi*, Libreria editrice Vaticana, Città del Vaticano, 1992.



Il codice di diritto canonico contempla varie tipologie di processo⁶³. Delinea anzitutto un giudizio contenzioso ordinario, quale forma di processo applicabile in linea generale nei tribunali diocesani e interdiocesani, salvo nelle materie per la cui trattazione sono previste procedure speciali, come avviene per la materia matrimoniale e penale. Per i Tribunali Apostolici la disciplina universale contenuta nel codice viene integrata ed eventualmente derogata dalle leggi speciali che disciplinano tali organi⁶⁴, analogamente a quanto accade per le cause di canonizzazione dei santi⁶⁵.

Il giudizio contenzioso ordinario è strutturato secondo un modello che richiede, per l'introduzione della lite, la necessità della domanda da

⁶³ Sui processi nell'ordinamento canonico, **M.J. ARROBA CONDE**, *Diritto processuale canonico*, Edurcla, Roma, 2020; **ID.**, *Giusto processo e peculiarità culturali del processo canonico*, Aracne, Roma, 2016; **ID.**, *Servizio alla persona e tecnica giudiziaria nel diritto canonico*, in **AA. VV.**, *Recte sapere. Studi in onore di Giuseppe Dalla Torre*, a cura di V. TURCHI, G. BONI, P. LILLO, E. CAMASSA, P. CAVANA, vol. I, cit., pp. 19-36; **E. BAURA**, *Riflessioni sul valore canonico della giurisprudenza*, in **AA. VV.**, *"Iustitia et iudicium". Studi di diritto matrimoniale e processuale canonico in onore di Antoni Stankiewicz*, a cura di J. KOWAL, J. LLOBELL, vol. III, cit., pp. 1387-1405; **A. BETTETINI**, *Diritto alla tutela giurisdizionale*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., ottobre 2010, pp. 1-9; **ID.**, *Iustitia et fides. Studi di diritto canonico processuale e matrimoniale*, Giappichelli, Torino, 2019; **P.A. BONNET**, *Giudizio ecclesiale e pluralismo dell'uomo. Studi sul processo canonico*, Giappichelli, Torino, 1998; **A. CATTÀ**, *Giusto processo e verità della decisione nel diritto canonico*, Lateran University Press, Roma, 2015; **G. DALLA TORRE**, *Qualche riflessione su processo canonico e principio del "giusto processo"*, in **AA. VV.**, *"Iustitia et iudicium". Studi di diritto matrimoniale e processuale canonico in onore di Antoni Stankiewicz*, a cura di J. KOWAL, J. LLOBELL, vol. III, cit., pp. 1293-1309; **M. DEL POZZO**, *Riflessioni sul ruolo della fede e della ragione nel processo canonico*, in **AA. VV.**, *Fede e ragione. Le luci della verità. In occasione del decimo anniversario dell'enciclica Fides et ratio*, a cura di A. PORRAS, ed. Santa Croce, Roma, 2012, pp. 425-436; **ID.**, *Spunti per una riconsiderazione dell'influenza del "ius divinum" nel processo canonico in chiave giuridico-fondamentale*, in **AA. VV.**, *Ius divinum*, a cura di J.I. ARRIETA, Marcianum Press, Venezia, 2010, pp. 671-692; **V. DE PAOLIS**, *Il giudice è la stessa giustizia animata*, in **AA. VV.**, *"Iustitia et iudicium". Studi di diritto matrimoniale e processuale canonico in onore di Antoni Stankiewicz*, a cura di J. KOWAL, J. LLOBELL, vol. III, cit., pp. 1311-1338; **C.J. ERRÁZURIZ M.**, *Corso fondamentale sul diritto nella Chiesa*, vol. II, Giuffrè, Milano, 2017, pp. 511-626; **J. LLOBELL**, *La certezza morale nel processo canonico*, in *Dir. eccl.*, vol. CIX, 1998, I, pp. 655-699; **J. LLOBELL, E. DE LÉON, J. NAVARRETE**, *Il libro "de processibus" nella codificazione del 1917. Studi e documenti: Cenni storici sulla codificazione "De iudiciis in genere", il processo contenzioso ordinario e sommario, il processo di nullità del matrimonio*, vol. I, Giuffrè, Milano, 1999; **G. MONTINI**, *«Pro Tribunali sedentes»: la "posizione" del giudice nel processo*, in **AA. VV.**, *"Iustitia et iudicium". Studi di diritto matrimoniale e processuale canonico in onore di Antoni Stankiewicz*, a cura di J. KOWAL, J. LLOBELL, vol. III, cit., pp. 1339-1358.

⁶⁴ Il can. 1402, rientrante fra le disposizioni di apertura del libro del codice dedicato ai processi, dispone infatti che "tutti i tribunali della Chiesa sono retti dai canoni seguenti, salve le norme dei tribunali della Sede Apostolica". Che la legge particolare o speciale prevalga su quella universale costituisce del resto principio generale sancito dal can. 20, secondo cui "[...] la legge universale [...] non deroga affatto al diritto particolare o speciale, a meno che non sia disposto espressamente altro dal diritto".

⁶⁵ Secondo il can. 1403 "le cause di canonizzazione dei Servi di Dio, sono regolate da una legge pontificia peculiare" (§ 1); "Alle stesse cause si applicano inoltre le disposizioni di questo Codice, ogniquale volta in quella legge si rinvia al diritto universale, o si tratta di norme che per la natura stessa della cosa le riguardano" (§ 2).



parte del soggetto interessato⁶⁶. Tale domanda va presentata in forma di ricorso scritto, denominato libello⁶⁷, sebbene non sia del tutto esclusa la possibilità di una domanda in forma orale⁶⁸. In detto libello il soggetto che propone la domanda, denominato processualmente attore, vale a dire colui che agisce in giudizio,

“deve: 1) esprimere avanti a quale giudice la causa viene introdotta, che cosa si chiede e da chi; 2) indicare su quale diritto si fonda l'attore, e almeno per sommi capi fatti e prove per dimostrare quanto è asserito; 3) essere sottoscritta dall'attore o dal suo procuratore, apponendovi giorno, mese e anno, nonché il luogo ove l'attore o il procuratore abitano o dissero di risiedere per ricevere gli atti; 4) indicare il domicilio o il quasi-domicilio del convenuto” (can. 1504).

Una volta ricevuto il libello, il giudice deve preliminarmente valutarne l'ammissibilità, cioè verificare che in sostanza esso contenga le indicazioni prescritte e che quanto in esso richiesto sia astrattamente legittimo, previa verifica che la domanda proposta rientri nella sua competenza e che l'attore goda della necessaria capacità processuale⁶⁹.

Dopo l'ammissione del libello, il tribunale provvede alla citazione delle altre parti, che vengono in tal modo chiamate in giudizio e pertanto vengono dette convenute⁷⁰. La notifica della citazione determina

⁶⁶ Per il disposto del can. 1501 “il giudice non può esaminare alcuna causa, se non gli venga presentata, a norma dei canoni, una domanda da chi ha interesse o dal promotore di giustizia”.

⁶⁷ Per il can. 1502 “chi vuol convenire qualcuno deve presentare al giudice competente un libello in cui si proponga l'oggetto della controversia e si richieda il ministero del giudice”.

⁶⁸ In base al can. 1503 “il giudice può ammettere la domanda orale, ogniquale volta o l'attore sia impedito di presentare il libello o la causa comporti una ricerca facile e sia di minor importanza” (§ 1); “In ambo i casi tuttavia il giudice ordini al notaio di redigere un atto per scritto, che deve essere letto all'attore e da questi approvato, e che sostituisce a tutti gli effetti di diritto il libello scritto dall'attore” (§ 2).

⁶⁹ Il can. 1505, § 1, dispone che “il giudice unico o il presidente del tribunale collegiale, dopo aver constatato che la cosa è di sua competenza e che all'attore non manca la capacità legittima di stare in giudizio, deve al più presto con un suo decreto ammettere o respingere il libello”. A tenore del can. 1505, § 2, il libello può essere respinto soltanto: 1) se il giudice o il tribunale sono incompetenti; 2) se consta senza dubbio che all'attore manca la capacità legittima di stare in giudizio; 3) se non sono state osservate le disposizioni del can. 1504, nn. 1-3 (indicazione del giudice adito, della domanda proposta e del richiedente; specificazione del diritto azionato e dei fatti e prove addotti a dimostrazione dello stesso; data e sottoscrizione dell'attore e indicazione del suo domicilio per la ricezione delle notificazioni - n.d.r.); 4) se è sicuramente manifesto dal libello stesso che la domanda manca di qualunque fondamento, né potrà accadere che alcun fondamento venga fuori dal processo”.

⁷⁰ Il can. 1507, § 1, dispone che “nel decreto con il quale si ammette il libello dell'attore, il giudice o il presidente deve chiamare in giudizio ovvero citare le altre parti per la contestazione della lite, stabilendo se debbano rispondere per scritto o presentandosi davanti a lui per concordare i dubbi. Che se dalle risposte scritte veda la necessità di convocare le parti, lo può stabilire con un nuovo decreto”. Il decreto di citazione in giudizio va subito notificato alla parte convenuta (can. 1508, § 1), allegandovi copia del libello introduttivo della causa, “a meno che il giudice per cause



importanti effetti, in quanto da tale momento

“1) la cosa cessa di essere integra; 2) la causa diventa propria di quel giudice o di quel tribunale per altro competente, avanti al quale fu introdotta l'azione; 3) la potestà del giudice delegato si rende stabile, di modo che non cessa con il venir meno del diritto del delegante; 4) s'interrompe la prescrizione, a meno che non sia disposto altrimenti; 5) la lite comincia ad essere aperta; pertanto vale immediatamente il principio: *lite pendente, nihil innovetur*” (can. 1512).

AmMESSO il libello e citate le parti convenute deve intervenire la contestazione della lite, ovvero la determinazione dell'oggetto specifico del giudizio, che viene determinato dal giudice sulla base della domanda dell'attore e delle risposte delle altre parti, mediante un decreto nel quale viene stabilita la cosiddetta formula del dubbio, ovvero è fissata la domanda alla quale il tribunale offrirà risposta nella sentenza che definirà la causa (ad esempio: “Se consti o meno la nullità del matrimonio tra Tizio e Caia a motivo di [...]”, quesito cui la decisione risponderà affermativamente o negativamente)⁷¹.

Con la contestazione della lite vengono dunque delimitati con esattezza i confini della controversia⁷² e può dunque passarsi alla fase istruttoria, ovvero la fase del processo dedicata alla raccolta delle prove⁷³. In proposito anche nell'ordinamento canonico vale il principio generale per cui incombe a chi agisce, ovvero alla parte attrice, l'onere di fornire la prova dei fatti posti a fondamento del diritto fatto valere, e di conseguenza in senso opposto a parte convenuta spetta dimostrare il contrario, ovvero l'insussistenza dei fatti addotti dall'attore⁷⁴, con la precisazione che “non necessitano di prova: 1) ciò che dalla legge stessa si presume; 2) i fatti asseriti da uno dei contendenti e ammessi dall'altro, a meno che ciò nonostante la prova non sia esigita dal diritto o dal giudice” (can. 1526, § 2). Ferma la regola generale secondo cui in sede

gravi non ritenga che non si debba rendere noto alla parte il libello prima che questa abbia deposto in giudizio” (can. 1508, § 2).

⁷¹ A tenore del can. 1513, “si ha la contestazione della lite, quando con un decreto del giudice si definiscono i termini della controversia, desunti dalle richieste e dalle risposte delle parti” (§ 1); § 2. Le richieste e le risposte delle parti, oltre che nel libello introduttorio della lite, possono essere espresse o nella risposta alla citazione o in dichiarazioni fatte a voce avanti al giudice; ma nelle cause più difficili le parti devono essere convocate dal giudice per concordare il dubbio o i dubbi, a cui si dovrà rispondere nella sentenza” (§ 2).

⁷² Gli effetti della *litis contestatio* non sono solo di natura processuale, nel senso di rendere immutabili per lo stesso giudice i termini della controversia “se non con un nuovo decreto, per una causa grave, ad istanza di una parte dopo aver udito le altre parti ed averne soppesato le ragioni” (can. 1514). Infatti, una volta avvenuta la contestazione della lite “il possessore di un bene altrui cessa di essere in buona fede; pertanto se è condannato a restituire la cosa, deve rendere anche i frutti dal giorno della contestazione della lite e risarcire i danni” (can. 1515).

⁷³ Il can. 1516 stabilisce che, “contestata la lite, il giudice stabilisca alle parti un congruo spazio di tempo per proporre e completare le prove”.

⁷⁴ Il can. 1526, § 1, prescrive al riguardo che “l'onere di fornire le prove tocca a chi asserisce”.



processuale “possono essere addotte prove di qualunque genere, che sembrino utili per esaminare la causa e siano lecite” (can. 1527, § 1), i mezzi istruttori previsto dal legislatore mediante i quali è possibile ottenere la dimostrazione di quanto interessa sono essenzialmente le dichiarazioni delle parti (cann. 1530-1538), i documenti (cann. 1539-1546) e le testimonianze (cann. 1547-1573) nonché, ove ammissibili, le perizie (cann. 1574-1581), l’accesso e l’ispezione giudiziaria (cann. 1582-1583), le presunzioni (cann. 1584-1586).

Si tenga presente che nel processo canonico la raccolta delle prove è ispirata a un criterio di segretezza, nel senso che, allo scopo di garantire la genuinità delle rispettive dichiarazioni, una parte non è ammessa ad assistere all’interrogatorio dell’altra e all’escussione dei testimoni, salva la possibile presenza in udienza dei procuratori che rappresentano le parti o degli avvocati che le difendono⁷⁵, i quali nel processo canonico vengono chiamati patroni⁷⁶ e, in quanto tenuti al segreto, in un primo momento non possono riferire ai propri assistiti il contenuto delle altrui dichiarazioni. Ne consegue che ciascuna parte non può conoscere, nell’immediatezza, le dichiarazioni rese dall’altra parte o quanto riferito dai singoli testimoni. D’altra parte, se il fine di assicurare la genuinità delle dichiarazioni delle parti e di scongiurare possibili inquinamenti delle deposizioni dei testimoni può giustificare una temporanea limitazione delle facoltà processuali in capo alle parti, la necessità di assicurare alle stesse il diritto di difesa, garantito dal legislatore a pena di nullità della successiva sentenza (can. 1620, n. 7), impone di consentire comunque ai soggetti interessati, sebbene in un momento successivo, quanto dichiarato dalle altre parti e dai testi, allo scopo di permettere eventuali contestazioni e presentare prove di segno contrario. In questo modo l’esercizio delle facoltà difensive, che nei processi civili e penali celebrati nell’ordinamento statale può essere svolto in maniera contestuale dalla parte che assiste all’interrogatorio della controparte o dei testimoni, nel giudizio canonico viene semplicemente differito ma

⁷⁵ Il can. 1559 stabilisce che “le parti non possono assistere all’esame dei testi, a meno che il giudice, soprattutto quando si tratta di bene privato, non abbia ritenuto di doverle ammettere. Possono tuttavia assistervi i loro avvocati o procuratori, a meno che il giudice per circostanze di cose e di persone non abbia ritenuto doversi procedere in segreto”.

⁷⁶ Il can. 1481 dispone: “§ 1. La parte può liberamente costituirsi un avvocato e un procuratore; può tuttavia, oltre i casi stabiliti nei §§ 2 e 3, anche agire e rispondere personalmente, a meno che il giudice non abbia ritenuto necessaria l’assistenza di un procuratore o di un avvocato. § 2. Nel giudizio penale l’accusato deve sempre avere un avvocato, che si sia egli stesso costituito o assegnato a lui dal giudice. § 3. Nel giudizio contenzioso, se si tratti di minori o di un giudizio vertente circa il bene pubblico ad eccezione delle cause matrimoniali, il giudice costituisca d’ufficio un difensore alla parte che non l’abbia”. È stabilito che “ognuno può costituirsi un solo procuratore, a questi non è consentito di farsi sostituire da un altro, a meno che non gliene sia stata data espressamente facoltà” (can. 1482, § 1); “Che se tuttavia, suggerendolo una giusta causa, la stessa persona ne abbia costituito parecchi, questi siano designati in modo che tra di loro abbia luogo la prevenzione” (§ 2); “È possibile invece costituire più avvocati allo stesso tempo” (§ 3).



non eliminato o soppresso, concretandosi soltanto in una modalità differente rispetto a quella che si attua in sede laica⁷⁷. Per le parti la conoscenza degli atti processuali di cui era in precedenza loro preclusa la percezione si realizza mediante la cosiddetta pubblicazione degli atti, ovvero l'emanazione di un decreto con cui il giudice, una volta acquisite le prove, permette alle parti medesime "di prendere visione degli atti loro ancora sconosciuti presso la cancelleria del tribunale" (can. 1598, § 1)⁷⁸. All'esito dell'esame di tali atti le parti, in attuazione delle facoltà difensive, possono chiedere l'ammissione di ulteriori prove, assunte le quali si avrà una nuova pubblicazione degli atti (can. 1598, § 2), per consentire la conoscenza delle ulteriori risultanze istruttorie e garantire dunque il diritto di difesa.

Una volta terminata l'acquisizione delle prove e decorsi i termini concessi alle parti con il decreto di pubblicazione degli atti per eventuali ulteriori istanze istruttorie, o quando il giudice ritiene comunque la causa matura per la decisione, si addivene alla cosiddetta conclusione in causa⁷⁹, che consiste nella chiusura della fase istruttoria del processo e nel passaggio alla discussione della causa, con assegnazione alle parti dei termini per il deposito delle rispettive difese (per le parti private) e osservazioni (per le parti pubbliche)⁸⁰ ed eventuali repliche⁸¹.

A questo punto manca solo la decisione che deve essere

⁷⁷ La giurisprudenza italiana ha ritenuto che "la violazione del diritto di difesa, quale situazione preclusiva della deliberazione della sentenza del Tribunale Ecclesiastico dichiarativa della nullità del matrimonio concordatario, sussiste solo se si concretizza un'effettiva compromissione del predetto diritto negli aspetti e requisiti essenziali garantiti dall'ordinamento dello Stato italiano. Non costituisce, pertanto, violazione del diritto di difesa la mera diversità di regolamentazione processuale del diritto de quo in ordine, ad esempio, alla presenza delle parti e dei difensori all'esame dei testimoni e delle parti medesime" (Cass. 8 novembre 2010 n. 22677). Nello stesso senso, è stato considerato irrilevante, ai fini della violazione del diritto di difesa come ostacolo al riconoscimento civile della sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale, il divieto per le parti di assistere all'escussione dei testimoni previsto nel processo canonico (cfr. Cass. 23 aprile 1992 n. 4891, 17 ottobre 1989 n. 4166, 19 marzo 1986 n. 1897).

⁷⁸ Il legislatore ha comunque previsto che "nelle cause che riguardano il bene pubblico il giudice, per evitare pericoli gravissimi, può decidere, garantendo tuttavia sempre ed integralmente il diritto alla difesa, che qualche atto non sia fatto conoscere a nessuno" (can. 1598, § 1).

⁷⁹ Secondo il can. 1599, "espletato tutto quanto riguarda le prove da produrre, si addivene alla conclusione in causa" (§ 1); "Questa conclusione si ha ogniqualvolta o le parti dichiarano di non aver null'altro da addurre, o il tempo utile stabilito dal giudice per produrre le prove è trascorso, o il giudice dichiara di ritenere sufficientemente istruita la causa" (§ 2).

⁸⁰ A mente del can. 1601, "fatta la conclusione in causa, il giudice stabilisca un congruo spazio di tempo per presentare le difese e le osservazioni".

⁸¹ In base al can. 1603, "comunicare vicendevolmente le difese e le osservazioni, all'una e all'altra parte è consentito presentare delle risposte entro un breve spazio di tempo stabilito dal giudice" (§ 1); "Le parti abbiano questo diritto una sola volta, a meno che al giudice per una causa grave non sembri lo si debba concedere un'altra volta; in tal caso allora la concessione fatta ad una parte si intende fatta anche all'altra" (§ 2); "Il promotore di giustizia e il difensore del vincolo hanno diritto di replicare nuovamente alle risposte delle parti" (§ 3).



pronunciata dal giudice, monocratico o collegiale.

In questa seconda ipotesi il presidente del collegio dovrà stabilire in cui i componenti del collegio giudicante dovranno riunirsi per discutere della causa e pronunciare la decisione⁸², cui seguirà la redazione del testo della sentenza contenente le motivazioni della decisione stessa⁸³ e la pubblicazione del provvedimento⁸⁴.

Giova precisare che per la pronuncia della decisione si richiede che il giudice raggiunga la certezza morale, ovvero la certezza che, sulla base delle risultanze istruttorie, va al di là di ogni ragionevole dubbio⁸⁵ e che non coincide con la certezza assoluta o scientifica, in quanto frutto di una

⁸² Si legge al can. 1609: "Nel tribunale collegiale, il presidente del collegio stabilisca il giorno e l'ora in cui i giudici devono ritrovarsi per la decisione, e salvo una causa peculiare non suggerisca altrimenti, la riunione si tenga nella sede stessa del tribunale" (§ 1); "Fissata la data della riunione, i singoli giudici portino per scritto le loro conclusioni in merito alla causa e le ragioni sia in diritto sia in fatto, sulla base delle quali sono pervenuti alle rispettive conclusioni; queste conclusioni, da mantenere sotto segreto, siano allegate agli atti di causa" (§ 2); "Dopo aver invocato il nome di Dio, esposte per ordine le conclusioni dei singoli secondo la precedenza, in modo tuttavia che si abbia sempre inizio con il ponente o relatore della causa, si apra la discussione sotto la guida del presidente del tribunale, soprattutto per concordare insieme ciò che si deve stabilire nella parte dispositiva della sentenza" (§ 3); "Nella discussione poi a ciascuno è permesso di recedere dalla sua precedente conclusione. Il giudice tuttavia se non intende accedere alla decisione degli altri può esigere che, se vi sia l'appello, le sue conclusioni siano trasmesse al tribunale superiore" (§ 4); "Che se i giudici o non vogliono o non possono addivenire a sentenza nella prima discussione, la decisione può essere differita ad una nuova riunione da tenersi non oltre una settimana, a meno che a norma del can. 1600 non si debba completare l'istruttoria della causa" (§ 5).

⁸³ Secondo il can. 1611 "la sentenza deve: 1) definire la controversia discussa avanti al tribunale, dando una congrua risposta ai singoli dubbi; 2) determinare quali siano gli obblighi delle parti sorti dal giudizio, e in quale modo debbano essere adempiuti; 3) esporre le ragioni ossia i motivi, in diritto e in fatto, sui quali si fonda la parte dispositiva della sentenza; 4) decidere sulle spese processuali". Quanto ai requisiti formali provvede il can. 1612, secondo cui "è necessario che la sentenza, dopo l'invocazione del Nome di Dio, esprima per ordine quale sia il giudice o il tribunale; chi sia l'attore, la parte convenuta, il procuratore, indicandone correttamente i nominativi e i domicili, chi sia il promotore di giustizia e il difensore del vincolo, se ebbero parte nel giudizio" (§ 1); "Deve quindi riferire brevemente la fattispecie con le conclusioni delle parti e la formulazione dei dubbi" (§ 2); "A queste cose faccia seguito la parte dispositiva della sentenza, premesse le ragioni sulle quali si regge" (§ 3); "Si chiuda con l'indicazione del giorno e del luogo in cui fu pronunciata, con le firme del giudice, o, se il tribunale è collegiale, di tutti i giudici e del notaio" (§ 4).

⁸⁴ Per il can. 1614, "la sentenza sia al più presto pubblicata, indicati i modi secondo i quali la si può impugnare; essa non ha alcun valore prima della pubblicazione, anche se la parte dispositiva, permettendolo il giudice, fu resa nota alle parti". Si precisa poi che "la pubblicazione o intimazione della sentenza può avvenire o dandone un esemplare alle parti o ai loro procuratori, oppure trasmettendo ai medesimi l'esemplare stesso a norma del can. 1509" e cioè "tramite i servizi postali o in altro modo assolutamente sicuro, osservate le norme stabilite per legge particolare".

⁸⁵ In tal senso si esprime il can. 1608, secondo cui "per pronunciare una sentenza qualsiasi si richiede nell'animo del giudice la certezza morale su quanto deve decidere con essa" (§ 1); "Il giudice deve attingere questa certezza dagli atti e da quanto è stato dimostrato" (§ 2); "Il giudice deve poi valutare le prove secondo la sua coscienza, ferme restando le disposizioni della legge su l'efficacia di talune prove" (§ 3).



valutazione umana e dunque inevitabilmente esposta al rischio dell'errore, tanto che lo stesso legislatore prevede e consente i mezzi di impugnazione come possibile rimedio nei riguardi di una decisione errata. Nell'ipotesi in cui il giudice non pervenga a ritenere dimostrato il fondamento della pretesa azionata, dovrà di conseguenza rigettare la domanda proposta dalla parte attrice⁸⁶.

9 - Il processo canonico: il processo contenzioso orale

Accanto a quello ordinario, il codice prevede anche una tipologia ulteriore di giudizio contenzioso, denominato processo contenzioso orale.

Si tratta di una forma semplificata di giudizio contenzioso, disciplinata dai cann. 1656-1670 e applicabile in tutte le cause in cui la legge non lo escluda, come stabilito ad esempio per le cause di nullità matrimoniale (can. 1691, § 2), e "a meno che una parte non chieda il processo contenzioso ordinario" (can. 1656, § 1)⁸⁷.

Il processo contenzioso orale si svolge in primo grado davanti al giudice unico, cioè monocratico anziché collegiale (can. 1657) e viene introdotto con libello che, rispetto a quello con cui si instaura il giudizio contenzioso ordinario, deve anche

"esporre brevemente, in maniera integrale e con chiarezza, i fatti sui quali si fondano le richieste dell'attore" e "indicare le prove con le quali l'attore intende dimostrare i fatti e che egli non può addurre contestualmente, in modo che possano essere immediatamente raccolte dal giudice" (can. 1658, § 1),

oltre all'allegazione, in copia autentica, dei documenti su cui si fonda la domanda (can. 1658, § 2).

Una volta esperito senza esito il tentativo di conciliazione delle parti, il giudice con decreto, la cui notificazione ha gli stessi effetti della notifica della citazione, deve disporre la trasmissione di copia del libello alla parte convenuta, concedendo alla stessa la facoltà di rispondere per iscritto nel termine di quindici giorni (can. 1659).

Si procede dunque alla determinazione del dubbio di causa e alla citazione di parti ed eventuali testimoni e periti per l'udienza, da tenersi entro un mese, nella quale avverrà la raccolta delle prove, e dunque l'interrogatorio delle parti e l'escussione dei testimoni e di eventuali

⁸⁶ Dispone al riguardo il can. 1608, § 4: "Il giudice che non abbia potuto conseguire quella certezza, sentenzi che non consta del diritto dell'attore e prosciogla il convenuto, a meno che non si tratti di una causa che gode il favore del diritto, nel qual caso si deve pronunciare a favore della medesima".

⁸⁷ Il can. 1656, § 2, sancisce che "se il processo orale sia usato al di fuori dei casi permessi dal diritto, gli atti giudiziari sono nulli". Si stabilisce altresì che "qualora il tribunale d'appello riscontri che nel primo grado di giudizio fu impiegato il processo contenzioso orale nei casi esclusi dal diritto, dichiara la nullità della sentenza e rinvia la causa al tribunale che ha emesso la sentenza" (can. 1669).



periti⁸⁸, adempimenti cui le parti hanno diritto di assistere personalmente (can. 1663) a differenza di quanto avviene nel giudizio contenzioso ordinario.

È prevista anche una modalità semplificata di verbalizzazione, in quanto

“le risposte delle parti, dei testimoni e dei periti, le richieste e le eccezioni degli avvocati devono essere redatte per scritto dal notaio, ma sommariamente e soltanto relativamente alla sostanza della cosa controversa e devono essere sottoscritte da coloro che depongono” (can. 1664).

Una volta esaurita l'attività istruttoria, nel corso della stessa udienza si deve svolgere il dibattimento orale (can. 1667), all'esito del quale il giudice assume la decisione, dando lettura del dispositivo della sentenza alle parti presenti, cui entro quindici giorni segue la notifica della sentenza integrale con le motivazioni della decisione⁸⁹.

Salva la disposta residuale applicabilità delle disposizioni relative al processo contenzioso ordinario, al tribunale è ulteriormente concessa la possibilità di “derogare a quelle norme processuali che non siano stabilite per la validità, allo scopo di assicurare, salva la giustizia, una maggiore celerità” (can. 1670).

10 - Il processo canonico: il processo matrimoniale

Oltre al giudizio contenzioso ordinario e alla forma semplificata dello stesso consistente nel processo contenzioso orale, il codice prevede alcuni processi speciali, che si applicano per la trattazione di determinate materie e precisamente nelle cause per la dichiarazione di nullità del matrimonio e per l'applicazione delle sanzioni penali⁹⁰.

⁸⁸ Al di là dell'auspicata concentrazione dell'intera attività processuale in un'unica udienza, il can. 1666 dispone prudenzialmente che “se nell'udienza non fu possibile raccogliere tutte le prove, si stabilisca una seconda udienza”.

⁸⁹ Il can. 1668 stabilisce che, “a meno che dal dibattimento non si evidenzii la necessità di un supplemento di istruttoria o vi sia altro che impedisca di pronunciare nel dovuto modo la sentenza, il giudice, in quello stesso luogo, conclusa l'udienza, decida separatamente la causa; la parte dispositiva della sentenza sia immediatamente letta alle parti presenti” (§ 1); “Il tribunale tuttavia, per la difficoltà della cosa o per altra giusta causa può differire la decisione fino al quinto giorno utile” (§ 2); “Il testo integrale della sentenza, espressamente motivata, sia notificato alle parti al più presto e ordinariamente non oltre quindici giorni” (§ 3).

⁹⁰ Nel corso dell'ulteriore trattazione (§ 12) si avrà modo di constatare come in realtà il codice nel libro VII si occupi anche di altri procedimenti, per i quali si limita tuttavia a fornire indicazioni procedurali o applicative senza prevedere una tipologia autonoma di processo. Si tratta in particolare delle cause di separazione dei coniugi (cann. 1692-1696), del processo per la dispensa dal matrimonio rato e non consumato (cann. 1697-1706), del processo di morte presunta del coniuge (cann. 1707-1716), delle già menzionate cause per la dichiarazione di nullità della sacra ordinazione (cann. 1708-1712). Nel medesimo libro dedicato ai processi si trovano inoltre prescrizioni relative a procedimenti di natura non giudiziale, relativamente al modo di procedere nei ricorsi amministrativi (cann. 1732-1739) e nella rimozione o trasferimento dei parroci (cann.



Per la Chiesa cattolica “le cause matrimoniali dei battezzati per diritto proprio spettano al giudice ecclesiastico” (can. 1671) e dunque l’ordinamento canonico si considera competente in maniera esclusiva per la trattazione di tali cause⁹¹, lasciando invece alla cognizione del giudice civile le controversie sugli effetti meramente civili del vincolo coniugale⁹².

La disciplina del processo matrimoniale, e più esattamente del giudizio sulla validità originaria del vincolo coniugale, è contenuta essenzialmente nei cann. 1671-1691 del codice di diritto canonico per la Chiesa latina⁹³, riformati da Papa Francesco con la menzionata lettera

1740-1747; 1748-1752).

⁹¹ Come sopra indicato, già il can. 1401 stabilisce in via generale che “la Chiesa per diritto proprio ed esclusivo giudica [...] le cause che riguardano cose spirituali e annesse alle spirituali [...]” e dunque anche la validità del matrimonio come sacramento.

⁹² Il can. 1671, § 2, dispone che “le cause sugli effetti puramente civili del matrimonio spettano al magistrato civile, a meno che il diritto particolare non stabilisca che le medesime cause, qualora siano trattate incidentalmente e accessoriamente, possano essere esaminate e decise dal giudice ecclesiastico”.

⁹³ Ad integrazione delle disposizioni contenute nel codice va considerato quanto disposto dalla *Dignitas connubii*, ovvero “Istruzione da osservarsi nei tribunali diocesani e interdiocesani nella trattazione delle cause di nullità del matrimonio”, emanata dal Pontificio Consiglio per i testi legislativi il 25 gennaio 2005. Nella parte introduttiva dello stesso provvedimento si precisa che “l’Istruzione è stata [...] elaborata e pubblicata perché sia di aiuto ai giudici e agli altri addetti dei tribunali ecclesiastici, cui è affidato il sacro ufficio della decisione delle cause di nullità di matrimonio”, con la precisazione che comunque “le leggi processuali del Codice di Diritto Canonico per la dichiarazione di nullità di matrimonio rimangono integralmente in vigore, e ad esse occorrerà sempre riferirsi nell’interpretare l’Istruzione”. Per una disamina dei contenuti, nonché della natura ed efficacia del provvedimento in questione, **M.J. ARROBA CONDE**, *L’istruzione Dignitas connubii. Novità, interpretazione e innovazioni*, in *Diritto e religioni*, 2006, n. 1-2, pp. 50-67; **J.P. BEAL**, *Conformity of sentences: practical issues in the application of “Dignitas connubii” Art. 291*, in **AA. VV.**, “*Iustitia et iudicium*”. Studi di diritto matrimoniale e processuale canonico in onore di Antoni Stankiewicz, a cura di J. KOWAL, J. LLOBELL, vol. IV, cit., pp. 1965-1986; **B.J. BERKMANN**, *Dignitas connubii e i matrimoni di non cattolici. Una conquista da conservare, migliorare ed estendere*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 2 del 2019, pp. 1-25; **G. BONI**, *Il complesso quadro delle fonti normative relative alla riforma del processo di nullità matrimoniale*, in **AA. VV.**, *Rigore e curiosità. Scritti in memoria di Maria Cristina Folliero*, a cura di G. D’ANGELO, t. I, Giappichelli, Torino, 2018, pp. 61-94; **M. CANONICO**, *L’istruzione “Dignitas connubii” nel sistema delle fonti dell’ordinamento canonico*, in **AA. VV.**, “*Iustitia et iudicium*”. Studi di diritto matrimoniale e processuale canonico in onore di Antoni Stankiewicz, a cura di J. KOWAL, J. LLOBELL, vol. III, cit., pp. 1525-1540; **ID.**, *Note di commento all’istruzione Dignitas connubii sul processo matrimoniale canonico*, Giappichelli, Torino, 2008; **F. DANEELS**, *Una introduzione generale all’istruzione «Dignitas connubii»*, in *Ius Ecclesiae*, vol. XVIII, 2006, pp. 317-342; **M. DEL POZZO**, *Commento artt. 50-64 Istruzione Dignitas connubii*, in **AA. VV.**, *Norme procedurali canoniche commentate*, a cura di J. LLOBELL, J. MIÑAMBRES, Coletti a San Pietro, Roma, pp. 321-334; **ID.**, *Commento artt. 92-113 Istruzione Dignitas connubii*, ivi, pp. 356-375; **ID.**, *La citazione (artt. 126-134)*, in **AA. VV.**, *Il giudizio di nullità matrimoniale dopo l’istruzione “Dignitas connubii”. Parte terza. La parte dinamica del processo*, a cura di P.A. BONNET, C. GULLO, Libreria editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2008, pp. 43-83; **ID.**, *La sussidiarietà della giurisdizione dei tribunali latini nei confronti dei cattolici orientali alla luce dell’art. 16 della Dignitas connubii*, in **AA. VV.**, *Cristiani orientali e pastori latini*, a cura di P. GEFAELL, Giuffrè, Milano, 2012, pp. 419-434; **G. ERLEBACH**, *L’impugnazione della sentenza e l’invio «ex officio» della causa al tribunale*



apostolica *Mitis iudex dominus Iesus*, emanata in forma di *motu proprio* in data 15 agosto 2015, con il dichiarato obiettivo di venire incontro al riscontrato “enorme numero di fedeli che, pur desiderando provvedere alla propria coscienza, troppo spesso sono distolti dalle strutture giuridiche della Chiesa a causa della distanza fisica e morale”, oltre alla necessità di sovvenire, con spirito di carità e misericordia, alla situazione di coloro che “si considerano separati” dalla Chiesa, con l’esigenza di fare chiarezza sulla validità del matrimonio canonico contratto da persone che hanno successivamente divorziato e si sono legate ad altro partner, con il quale convivono o che hanno sposato con rito civile. Del resto, come sottolinea ancora il *motu proprio*, la sollecitudine volta a far luce sulla situazione dei divorziati risposati era emersa già all’interno del Sinodo straordinario del 2014, che aveva infatti auspicato una giustizia canonica più celere e accessibile⁹⁴. In tale prospettiva l’intervento

di appello nell’istr. «*Dignitas connubii*», in *Ius Ecclesiae*, vol. XVIII, 2006, pp. 439-463; J. LLOBELL, *Commento agli articoli preliminari (artt. 1-7) dell’istr. “Dignitas connubii”*, in AA. VV., *Norme procedurali canoniche commentate*, a cura di M. DEL POZZO, J. MIÑAMBRES, Coletti a San Pietro, Roma, 2013, pp. 267-274; ID., *Commento al Tit. I, “Il foro competente” (artt. 8-21) dell’istr. “Dignitas connubii”*, ivi, pp. 274 -289; ID., *Commento al Tit. XI, “La trasmissione della causa al tribunale di appello e la sua trattazione” (artt. 263-268) dell’istr. “Dignitas connubii”*, ivi, pp. 492-502; ID., *Il concetto di conformità equivalente alla luce dell’art. 291 della “Dignitas connubii”*, in AA. VV., *Verità del consenso e capacità di donazione. Temi di diritto matrimoniale e processuale canonico*, a cura di H. FRANCESCHI, M.Á. ORTIZ, Roma, 2009, pp. 511-561; ID., *I tribunali competenti nell’Istruzione “Dignitas connubii”*, ivi, pp. 337-385; ID., *La conclusione e la discussione della causa nell’istr. “Dignitas connubii”*, in AA. VV., *Studi in onore di Piero Pellegrino*, a cura di M.L. TACELLI, V. TURCHI, vol. II, Napoli, 2009, pp. 99-124; ID., *La confesión judicial de los cónyuges en la Instr. “Dignitas connubii”*, in AA. VV., *“Aequitas sive Deus”. Studi in onore di Rinaldo Bertolino*, Giappichelli, Torino, 2011, pp. 294-310; ID., *La difesa di quale diritto di difesa nell’istr. “Dignitas connubii”?*, in AA. VV., *Il giudizio di nullità matrimoniale dopo l’istruzione “Dignitas connubii”. Parte prima: I principi*, a cura di P.A. BONNET, C. GULLO, Libreria editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2007, pp. 353-386; ID., *La natura giuridica e la recezione ecclesiale dell’istr. “Dignitas connubii”*, in *Ius Ecclesiae*, vol. 18, 2006, pp. 343-370; ID., *La pubblicazione degli atti, la “conclusio in causa” e la discussione della causa (istr. “Dignitas connubii”, Titolo IX, artt. 229- 245)*, in AA. VV., *Il giudizio di nullità matrimoniale dopo l’istruzione “Dignitas connubii”. Parte terza: la parte dinamica del processo*, a cura di P.A. BONNET, C. GULLO, Libreria editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2008, pp. 509-558; G. MIOLI, *Prove lecite, prove utili e poteri del giudice istruttore alla luce della Dignitas connubii*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., novembre 2008, pp. 1-30; P. MONETA, *La determinazione della formula del dubbio e la conformità della sentenza nell’istr. «Dignitas connubii»*, in *Ius Ecclesiae*, vol. XVIII, 2006, pp. 417-438; G. MOSCARIELLO, *Appunti di deontologia forense alla luce dell’Istruzione “Dignitas connubii”*, in AA. VV., *“Iustitia et iudicium”. Studi di diritto matrimoniale e processuale canonico in onore di Antoni Stankiewicz*, a cura di J. KOWAL, J. LLOBELL, vol. III, cit., pp. 1683-1706; T. OLSEN, *Prozessabgrenzung und Ökumene, zu Art. 3, § 2, der Instruktion “Dignitas connubii”*, ivi, vol. III, cit., pp. 1543-1565; C. PEÑA GARCÍA, *“Ius connubii” y “vetitum,” judicial. ¿Puede imponerse el veto a la parte ‘no causante’ de la nulidad matrimonial?*, ivi, vol. IV, pp. 1945-1962; J.-P. SCHOUPE, *Le Défenseur du lien selon l’instruction “Dignitas connubii” et la pratique des tribunaux interdiocésains en pénurie de canonistes*, ivi, vol. III, pp. 1645-1658; A. STANKIEWICZ, *Indicazioni circa il can. 1095 nell’Istruzione «Dignitas connubii»*, in *Ius Ecclesiae*, vol. XVIII, 2006, pp. 371-386.

⁹⁴ Nella Relazione finale della terza Assemblea generale straordinaria del Sinodo dei vescovi (5-19 ottobre 2014) si legge al n. 48 che “un grande numero dei Padri ha



reformatore intende dichiaratamente favorire

“non la nullità dei matrimoni, ma la celerità dei processi, non meno che una giusta semplicità, affinché, a motivo della ritardata definizione del giudizio, il cuore dei fedeli che attendono il chiarimento del proprio stato non sia lungamente oppresso dalle tenebre del dubbio”.

Per conseguire gli obiettivi prefissati la nuova normativa, mantenendo integra la natura giudiziale del processo matrimoniale⁹⁵, ha operato alcuni mutamenti rispetto alla disciplina precedente, intervenendo in particolare sui criteri di competenza territoriale dei tribunali⁹⁶ e sulla composizione dei collegi giudicanti⁹⁷, disponendo

sottolineato la necessità di rendere più accessibili ed agili, possibilmente del tutto gratuite, le procedure per il riconoscimento dei casi di nullità. Tra le proposte sono stati indicati: il superamento della necessità della doppia sentenza conforme; la possibilità di determinare una via amministrativa sotto la responsabilità del vescovo diocesano; un processo sommario da avviare nei casi di nullità notoria [...]”.

⁹⁵ Il Pontefice ha inteso mantenere natura giudiziale all'accertamento sulla validità dei matrimoni anziché trasformarlo, come pure si era ipotizzato, in un procedimento di tipo amministrativo, chiarendo nello stesso provvedimento di riforma che questa scelta viene adottata “non perché lo imponga la natura della cosa, ma piuttosto lo esiga la necessità di tutelare in massimo grado la validità del sacro vincolo: e ciò è esattamente assicurato dalle garanzie dell'ordine giudiziario”.

⁹⁶ Prima della riforma la trattazione delle cause matrimoniali poteva avvenire dinanzi al tribunale del luogo di celebrazione delle nozze ed a quello del luogo di domicilio o quasi-domicilio della parte convenuta. Si prevedeva anche la competenza del tribunale del luogo di domicilio (non anche il quasi-domicilio) dell'attore, ma a condizione che entrambe le parti risiedessero nel territorio della medesima conferenza episcopale e che vi fosse il consenso del vicario giudiziale del luogo di domicilio della parte convenuta, previo interpello della stessa. Poteva infine occuparsi della causa matrimoniale il tribunale del luogo nel quale di fatto dovesse raccogliersi la maggior parte delle prove, ma anche in detta ipotesi si richiedeva il consenso del vicario giudiziale del domicilio della parte convenuta, previa audizione della medesima. Il can. 1672, nell'attuale formulazione, fermo restando il *forum loci celebrationis*, al fine di facilitare ai fedeli l'accesso alla giustizia prevede anche la competenza del “tribunale del luogo in cui una o entrambe le parti hanno il domicilio o il quasi-domicilio”, equiparando dunque il foro dell'attore a quello del convenuto. Ulteriore agevolazione nell'accesso alla giustizia discende dalla modifica del criterio fondato sulla raccolta delle prove, la cui valenza non è più subordinata al consenso del vicario giudiziale del domicilio della parte convenuta previa audizione della stessa. In definitiva nella nuova normativa tutti i criteri di competenza previsti - luogo di celebrazione del matrimonio, domicilio o quasi-domicilio dell'attore o del convenuto, luogo di raccolta della maggior parte delle prove - sono equivalenti e operano senza restrizione o autorizzazione di sorta. Sul punto, **M. DEL POZZO**, *I titoli di competenza e la “concorrenza materiale” alla luce del m.p. Mitis iudex Dominus Iesus*, in *Ius Ecclesiae*, vol. XXVIII, 2016, pp. 457-478.

⁹⁷ Nell'attuale disciplina, nel rispetto della norma che prescrive un collegio di tre giudici per la trattazione delle cause matrimoniali già in prima istanza (can. 1425, § 1, n. 1, e riformato can. 1673, § 3), si consente ora nella materia in questione una partecipazione dei laici in misura più ampia rispetto al passato. Mentre il can. 1421, § 2, in deroga al principio generale che vorrebbe la qualifica di chierico in capo a ciascun giudice (can. 1421, § 1) demanda alle Conferenze episcopali il potere di autorizzare la nomina a giudici di laici i quali, ove necessario, possono essere chiamati a comporre il collegio giudicante, nel ruolo di giudice *a latere* e nella misura di uno rispetto ad altri due giudici chierici, l'attuale formulazione del can. 1673, § 3, consente la presenza di



semplificazioni in ambito probatorio⁹⁸, prevedendo la possibile esecutività della sentenza di prima istanza⁹⁹ e introducendo un processo

due laici nel collegio giudicante, senza che debbano sussistere situazioni di necessità e senza il bisogno di preve autorizzazioni della Conferenza episcopale. Inoltre, in deroga alla regola della collegialità del giudice nelle cause matrimoniali, qualora non sia possibile costituire il tribunale collegiale è ora possibile affidare tali cause “a un unico giudice chierico che, ove sia possibile, si associ due assessori di vita specchiata, esperti in scienze giuridiche o umane, approvati dal Vescovo per questo compito” (can. 1673, § 4).

⁹⁸ In deroga al principio generale secondo cui ove è in gioco l’interesse pubblico le affermazioni dei diretti interessati non possono costituire piena prova (can. 1536, § 2), nella disciplina riformata, al fine di agevolare l’assolvimento dell’onere probatorio, si prevede che “nelle cause di nullità del matrimonio, la confessione giudiziale e le dichiarazioni delle parti, sostenute da eventuali testi sulla credibilità delle stesse, possono avere valore di prova piena, da valutarsi dal giudice considerati tutti gli indizi e gli amminicoli, se non vi siano altri elementi che le confutano” (can. 1678, § 1). Inoltre viene ribadito il principio, già presente nella normativa comune (can. 1573), secondo cui “la deposizione di un solo teste può fare pienamente fede, se si tratta di un teste qualificato che deponga su cose fatte d’ufficio, o le circostanze di fatti e di persone lo suggeriscono” (can. 1678, § 2). Sull’incidenza degli intervenuti mutamenti in campo probatorio in ordine al potere di valutazione delle prove da parte del giudice e al grado di certezza morale a costui richiesta, J. LLOBELL, *Alcune questioni comuni ai tre processi per la dichiarazione di nullità del matrimonio previsti dal m.p. “Mitis Iudex”*, in *Ius Ecclesiae*, vol. XXVIII, 2016, n. 1, pp. 28-30.

⁹⁹ Prima della riforma introdotta da papa Francesco l’esecutività della sentenza in materia matrimoniale rispondeva in linea di massima al principio della doppia decisione conforme, in quanto erano necessarie due pronunce di analogo tenore emanate da differenti tribunali per considerare definitivamente valido o nullo il vincolo coniugale. Il can. 1684, § 1, precedentemente vigente stabiliva infatti: “Dopo che la sentenza che dichiarò la nullità del matrimonio per la prima volta fu confermata in grado di appello con un decreto o con una seconda sentenza, coloro, il cui matrimonio fu dichiarato nullo, possono contrarre nuove nozze, non appena il decreto o la nuova sentenza siano stati loro notificati, a meno che non lo proibisca un divieto apposto alla sentenza stessa o al decreto oppure stabilito dall’Ordinario del luogo”. È l’art. 291 dell’istruzione *Dignitas connubii* aveva poi precisato in tal modo i concetti di conformità formale e sostanziale: “Due sentenze, ossia decisioni, si dicono formalmente conformi se sono state pronunciate tra le medesime parti, sulla nullità del medesimo matrimonio e per il medesimo capo di nullità, nonché in virtù delle medesime motivazioni in diritto e in fatto [...]” (§ 1); “Si considerano equivalentemente ossia sostanzialmente conformi le decisioni che, benché indichino e determinino il capo di nullità con una diversa denominazione, tuttavia si fondano sui medesimi fatti che hanno causato la nullità di matrimonio e sulle medesime prove” (§ 2). In realtà, il principio della doppia decisione conforme incontrava delle eccezioni già nella legislazione precedente: nel processo documentale, riservato ai casi in cui da documento inoppugnabile risulti l’esistenza di un impedimento dirimente non dispensato o il vizio di forma nella celebrazione del matrimonio, situazioni nelle quali non si richiedono ulteriori indagini istruttorie stanti le evidenze documentali, la decisione viene emessa da giudice unico ed è immediatamente esecutiva, senza necessità di conferma da parte di altro organo giudicante (cfr. cann. 1686-1688 previgenti e ora cann. 1688-1690); nelle cause matrimoniali trattate dalla Segnatura Apostolica ai sensi l’art. 118 della *Lex propria* di detto Tribunale nei casi in cui l’invalidità del vincolo coniugale risulti manifesta ed evidente, non essendo dunque necessarie attività istruttorie; nell’ulteriore ipotesi prevista dal rescritto dell’undici febbraio 2013 con cui benedetto XVI accordava al decano della Rota Romana, con efficacia temporale limitata a tre anni, determinate facoltà, prevedendo che “le sentenze rotali che dichiarano la nullità del matrimonio



con procedura abbreviata per le ipotesi che non richiedano particolari indagini istruttorie¹⁰⁰.

La disciplina del processo matrimoniale presenta delle differenze, oltre a quelle appena evidenziate, rispetto alle caratteristiche del giudizio contenzioso ordinario¹⁰¹.

siano esecutive, senza che occorra una seconda decisione conforme". Ad ogni modo, in virtù della riforma di Papa Francesco l'attuale can. 1679 sancisce che "la sentenza che per la prima volta ha dichiarato la nullità del matrimonio, decorsi i termini stabiliti nei cann. 1630-1633, diventa esecutiva". In altre parole, con disposizione valida per qualsiasi decisione in materia matrimoniale si stabilisce che in mancanza di impugnazione la sentenza che già in prima istanza abbia dichiarato l'invalidità del vincolo acquisiti efficacia esecutiva, venendo meno l'obbligatorietà del giudizio di seconda istanza. In argomento, **M. DEL POZZO**, *Le condizioni per il decreto di esecutività della Segnatura Apostolica in base al m.p. Mitis iudex Dominus Iesus*, in *Ius Ecclesiae*, vol. XXVIII, 2016, pp. 735-742.

¹⁰⁰ Si fa riferimento al cosiddetto *processus brevior*, disciplinato dai cann. 1683-1687, applicabile qualora "la domanda sia proposta da entrambi i coniugi o da uno di essi, col consenso dell'altro" e "ricorrano circostanze di fatti e di persone, sostenute da testimonianze o documenti, che non richiedano una inchiesta o una istruzione più accurata, e rendano manifesta la nullità" (can. 1683). Se viene disposta la procedura abbreviata, parti e testimoni dovranno essere citati per una sessione, cioè un'udienza, da tenersi entro trenta giorni (can. 1685), in quanto è previsto che "l'istruttore, per quanto possibile, raccolga le prove in una sola sessione [...]" (can. 1686) consentendosi peraltro, in deroga alla disciplina ordinaria, la simultanea presenza personale delle parti, al fine di risparmiare il periodo di tempo che dovrebbe altrimenti essere concesso alle stesse dopo la pubblicazione degli atti per l'esame dei relativi contenuti. Le stesse modalità di verbalizzazione risultano semplificate, in quanto nel processo più breve "le risposte delle parti e dei testi devono essere redatte per iscritto dal notaio, ma sommariamente e soltanto in ciò che si riferisce alla sostanza del matrimonio controverso" (art. 18, § 2, delle *Regole procedurali per la trattazione delle cause di nullità matrimoniale* allegate al *Mitis iudex dominus Iesus*). Il meccanismo appena descritto, in virtù del quale le parti vengono in tempo reale a conoscenza del contenuto degli atti di causa, consente di passare alla fase decisoria appena terminato l'esame di parti e testi, con assegnazione da parte dell'istruttore del "termine di quindici giorni per la presentazione delle osservazioni in favore del vincolo e delle difese di parte, se ve ne siano" (can. 1686) e trasmissione del fascicolo al vescovo diocesano, cui compete la decisione finale se di segno affermativo. In caso contrario, cioè se il vescovo non raggiunge la certezza morale circa la sussistenza della nullità del matrimonio, dovrà rimettere la causa al processo ordinario per una più approfondita indagine del caso (can. 1687, § 1). In dottrina, sul nuovo istituto del *processus brevior*, **M. DEL POZZO**, *Chiarimenti pontifici sul "processus brevior". Riflessioni alla luce del Discorso del 25 novembre 2017*, in *Ius canonicum*, vol. LVIII, 2018, pp. 503-537; **ID.**, *Il processo matrimoniale più breve davanti al vescovo*, 2ª ed., ed. Santa Croce, Roma, 2021; **ID.**, *Il ruolo del Difensore del vincolo nel "processus matrimonialis brevior"*, in *Ius canonicum*, vol. LX, 2020, pp. 197-242; **ID.**, *L'andamento statistico del "processus matrimonialis brevior": motivi di soddisfazione e di qualche preoccupazione*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 14 del 2021, pp. 89-129; **ID.**, *L'appello nel "processus matrimonialis brevior"*, in *Arch. giuridico*, vol. CCXXXVII, 2017, pp. 485-535; **P. MONETA**, *La dinamica processuale nel m.p. "Mitis Iudex"*, in *Ius Ecclesiae*, vol. XXVIII, 2016, n. 1, pp. 46-61; **L. SABBARESE**, *Il processo più breve dinanzi al Vescovo diocesano*, in *Diritto e religioni*, 2016, n. 2, pp. 81-100; **L. SABBARESE, R. SANTORO**, *Il processo matrimoniale più breve. Disciplina canonica e riflessi concordatari*, Dehoniane, Bologna, 2016.

¹⁰¹ In dottrina, sull'attuale processo matrimoniale canonico, oltre ai contributi citati in precedenza, **M.J. ARROBA CONDE, C. IZZI**, *Pastorale giudiziaria e prassi processuale nelle cause di nullità del matrimonio*, San Paolo, Cinisello Balsamo, 2017; **G. BONI**, *La*



In primo luogo si stabilisce che la legittimazione a impugnare il matrimonio compete ai soli coniugi ed eventualmente al promotore di giustizia “quando la nullità sia già stata divulgata, se non si possa convalidare il matrimonio o non sia opportuno” (can. 1674, § 1)¹⁰².

recente riforma del processo di nullità matrimoniale. *Problemi, criticità, dubbi* (PARTE PRIMA), cit., pp. 1-78; **EAD.**, *La recente riforma del processo di nullità matrimoniale. Problemi, criticità, dubbi* (PARTE SECONDA), in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 10 del 2016, pp. 1-76; **EAD.**, *La riforma del processo canonico di nullità matrimoniale: il complicarsi progressivo del quadro delle fonti normative* (PARTE TERZA, *ivi*, n. 6 del 2018, pp. 1-29; **M. CANONICO**, *Il nuovo processo matrimoniale canonico tra innovazioni legislative ed incertezze applicative*, in *Dir. eccl.*, 2014, pp. 551-581; **ID.**, *Il riformato processo matrimoniale canonico*, in *Dir. e rel.*, n. 22, 2-2016, pp. 17-52; **ID.**, *Le principali novità del riformato processo matrimoniale canonico*, in **AA. VV.**, *Il diritto come “scienza di mezzo”*. Studi in onore di Mario Tedeschi, a cura di M. D’ARIENZO, vol. I, Pellegrini, Cosenza, 2017, pp. 373-391; **F. CATOZZELLA**, *Il passaggio dalla causa di nullità matrimoniale al procedimento di scioglimento del matrimonio non consumato secondo il can. 1678, § 4*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 10 del 2022, pp. 1-30; **N. COLAIANNI**, *Il giusto processo di delibazione e le “nuove” sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale*, *ivi*, n. 39 del 2015, pp. 1-21; **M. DEL POZZO**, *Aspetti problematici della duplicità formale tra processo ordinario e processus brevior nelle cause matrimoniali*, in **AA. VV.**, *Iustitia et sapientia in humilitate*. Studi in onore di Mons. Giordano Caberletti, vol. II, a cura di R. PALOMBI, H. FRANCESCHI, E. DI BERNARDO, Libreria editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2023, pp. 787-805; **ID.**, *Considerazioni sui ricorsi della fase introduttiva del giudizio matrimoniale nell’impianto del m. p. “Mitis iudex”*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 34 del 2016, pp. 1-24; **ID.**, *I principi del processo di nullità matrimoniale*, in **AA. VV.**, *Ius et matrimonium III*. Temi di diritto matrimoniale e processuale canonico, a cura di H. FRANCESCHI, M.Á. ORTIZ, ed. Santa Croce, Roma, 2020, pp. 283-329; **ID.**, *L’ampliamento del ruolo processuale del Vicario giudiziale nel ‘sistema’ del Mitis iudex*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 28 del 2019, pp. 1-44; **ID.**, *L’appello manifestamente dilatorio*, in **AA. VV.**, *Prassi e sfide dopo l’entrata in vigore del m.p. Mitis iudex Dominus Iesus e del Rescriptum ex audientia del 7 dicembre 2015*, Libreria editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2018, pp. 83-117; **ID.**, *L’impatto della riforma sul diritto processuale vigente*, in **AA. VV.**, *La riforma del processo matrimoniale ad un anno dal Motu Proprio Mitis Iudex Dominus Iesus*, a cura di L. MUSSO, Libreria editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2017, pp. 47-80; **ID.**, *L’organizzazione giudiziaria ecclesiastica alla luce del m. p. “Mitis iudex”*, cit., pp. 1-33; **M. GANARIN**, *L’accesso al vicinius tribunal diocesano o interdiocesano. Contributo all’interpretazione del nuovo can. 1673, § 2 del Codex iuris canonici*, in *Diritto e religioni*, 2017, n. 2, pp. 136-169; **J. LLOBELL**, *I processi matrimoniali nella Chiesa*, ed. Santa Croce, Roma, 2015; **G. MIOLI**, *Riflessioni sul processo di nullità matrimoniale nel contesto della delibazione in Italia*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 13 del 2019, pp. 1-81; **P. MONETA**, *L’appello nel nuovo processo matrimoniale*, *ivi*, n. 21 del 2017, pp. 1-16; **R. RODRÍGUEZ-OCAÑA**, *Retos que presenta la conversión de la justicia en la Iglesia a la luz del m.p. Mitis Iudex Dominus Iesus*, *ivi*, n. 5/2021, pp. 1-27; **M. TIGANO**, **M. GALLUCCIO**, *Novità processuali in materia di nullità matrimoniale e giurisdizione canonica*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 13 del 2019, pp. 1-30. Si segnala altresì il volume **AA. VV.**, *La riforma dei processi matrimoniali di Papa Francesco. Una guida per tutti*, a cura della Redazione di Quaderni di diritto ecclesiale, Ancora, Milano, 2016, con i contributi di: **E. ZANETTI**, *La consulenza previa all’introduzione di una causa di nullità matrimoniale*, pp. 9-27; **A. ZAMBON**, *La presentazione del libello*, pp. 29-46; **A. GIRAUDO**, *La scelta della modalità con cui trattare la causa di nullità: processo ordinario o processo più breve*, pp. 47-65; **P. BIANCHI**, *Lo svolgimento del processo breve: la fase istruttoria e di discussione della causa*, pp. 67-90; **M. MINGARDI**, *Il ruolo del vescovo diocesano*, pp. 91-105; **G.P. MONTINI**, *Dopo la decisione giudiziale: appello e altre impugnazioni*, pp. 107-125.

¹⁰² Alla luce del can. 1674, § 2, “il matrimonio che, viventi entrambi i coniugi, non fu accusato, non può più esserlo dopo la morte di entrambi o di uno di essi, a meno che la



Altro aspetto distintivo si rinviene nella previsione secondo cui “il giudice, prima di accettare la causa, deve avere la certezza che il matrimonio sia irreparabilmente fallito, in modo che sia impossibile ristabilire la convivenza coniugale” (can. 1675). Nelle intenzioni del legislatore quindi, a differenza di quanto avveniva in precedenza¹⁰³, non si potrebbe instaurare un giudizio volto a verificare la validità del vincolo coniugale qualora non fosse constatata l’irrimediabilità della relazione. In tal modo il precetto normativo, oltre a onerare il giudice di una non facile valutazione, per giunta metagiuridica, finisce per porsi in contrasto con il can. 1676, § 1, che impone al vicario giudiziale di ammettere il libello “se ritiene che esso goda di qualche fondamento”.

Ulteriori peculiarità attengono al regime probatorio dato che, come accennato, in deroga alla regola generale circa la limitata efficacia delle affermazioni degli interessati nelle questioni attinenti al bene pubblico (can. 1536, § 2),

“nelle cause di nullità del matrimonio, la confessione giudiziale e le dichiarazioni delle parti, sostenute da eventuali testi sulla credibilità delle stesse, possono avere valore di prova piena, da valutarsi dal giudice considerati tutti gli indizi e gli amminicoli, se non vi siano altri elementi che le confutino” (can. 1678, § 1) e “nelle medesime cause, la deposizione di un solo teste può fare pienamente fede, se si tratta di un teste qualificato che deponga su cose fatte d’ufficio, o le circostanze di fatti e di persone lo suggeriscono” (can. 1678, § 2),

nonostante di norma valga il contrario (can. 1573).

Viene inoltre prescritto che “nelle cause in materia di impotenza o di difetto del consenso per malattia mentale o per anomalia di natura psichica il giudice si avvalga dell’opera di uno o più periti, se dalle circostanze non appare evidentemente inutile [...]” (can. 1678, § 3).

Sempre con riferimento alla fase istruttoria, si prevede che

“ogniquale volta nell’istruttoria della causa fosse insorto un dubbio assai probabile che il matrimonio non sia stato consumato, il tribunale, sentite le parti, può sospendere la causa di nullità, completare l’istruttoria in vista della dispensa *super rato*, ed infine trasmettere gli atti alla Sede Apostolica insieme alla domanda di dispensa di uno o di entrambi i coniugi ed al voto del tribunale e del Vescovo” (can. 1678, § 4)¹⁰⁴.

questione della validità non pregiudichi la soluzione di un’altra controversia sia in foro canonico sia in foro civile”.

¹⁰³ Nella formulazione anteriore alla novella il can. 1676 stabiliva semplicemente che “il giudice prima di accettare la causa e ogniqualvolta intraveda una speranza di buon esito, faccia ricorso a mezzi pastorali, per indurre i coniugi, se è possibile, a convalidare eventualmente il matrimonio e a ristabilire la convivenza coniugale”. In sostanza la prescrizione, di intonazione più pastorale che giuridica, esortava il giudice a tentare la riconciliazione dei coniugi nelle situazioni in cui tale obiettivo apparisse ipotizzabile e verosimile, senza tuttavia precludere l’instaurazione del giudizio.

¹⁰⁴ In dottrina, sul rapporto tra nullità e scioglimento del matrimonio per inconsumazione, M. FERRANTE, *Nullità matrimoniale e dispensa “super rato”: tra pregiudizialità e possibile coesistenza*, in AA. VV., *“Iustitia et iudicium”*. Studi di diritto



Oltre alla ricordata possibile esecutività, in difetto di impugnazione, della sentenza di prima istanza che dichiari la nullità del matrimonio (can. 1679), relativamente al provvedimento decisorio si prevede che “nella sentenza si ammoniscano le parti sugli obblighi morali o anche civili, cui siano eventualmente tenute l’una verso l’altra e verso la prole, per quanto riguarda il sostentamento e l’educazione” (can. 1691, § 1).

Si stabilisce inoltre che,

“dopo che la sentenza che ha dichiarato la nullità del matrimonio è divenuta esecutiva, le parti il cui matrimonio è stato dichiarato nullo possono contrarre nuove nozze, a meno che non lo proibisca un divieto apposto alla sentenza stessa oppure stabilito dall’Ordinario del luogo” (can. 1682, § 1)¹⁰⁵.

E al fine di rendere conoscibile l’invalidità del vincolo si prevede che la sentenza che abbia dichiarato la nullità del vincolo, una volta divenuta esecutiva, sia notificata dal tribunale al vescovo della diocesi in cui è stato celebrato il matrimonio “affinché al più presto si faccia menzione nei registri dei matrimoni e dei battezzati della nullità di matrimonio decretata e degli eventuali divieti stabiliti” (can. 1682, § 2).

Al di là delle menzionate peculiarità, per il processo matrimoniale vale e si applica la disciplina prevista per il giudizio ordinario¹⁰⁶ nonché, per i procedimenti dinanzi ai Tribunali Apostolici, la normativa speciale per essi prevista.

Va anche ricordato che, come accennato, il codice prevede una forma particolare di processo matrimoniale, denominato processo documentale (cfr. cann. 1688-1690) in quanto applicabile nei casi in cui la nullità del matrimonio risulti appunto in maniera documentale e dunque senza che siano necessarie ulteriori indagini istruttorie. Si tratta in particolare delle ipotesi in cui può essere dimostrata *per tabulas* l’invalidità del vincolo, derivante dall’esistenza di un impedimento

matrimoniale e processuale canonico in onore di Antoni Stankiewicz, a cura di J. KOWAL, J. LLOBELL, vol. III, cit., pp. 2067-2086.

¹⁰⁵ In base all’art. 251 della *Dignitas connubii* “se nel corso del processo si è accertato che una delle parti è impotente in modo assoluto, o in modo permanente incapace di contrarre matrimonio, nella sentenza si apponga il divieto di contrarre un nuovo matrimonio senza previa consultazione del tribunale che ha emesse la sentenza” (§ 1); “Se invece una delle parti è stata causa della nullità per dolo o per simulazione, il tribunale è tenuto a stabilire se, considerate tutte le circostanze del caso, nella sentenza debba essere apposto il divieto di contrarre un nuovo matrimonio senza la previa consultazione dell’Ordinario del luogo in cui il nuovo matrimonio deve essere celebrato” (§ 2). In argomento, I. ZUANAZZI, *Qualche riflessione sul divieto giudiziale di contrarre matrimonio*, in AA. VV., *Studi sulle fonti del diritto matrimoniale canonico*, a cura di S. GHERRO, Cedam, Padova, 1988, pp. 187-209.

¹⁰⁶ Il can. 1691, § 3, con norma di chiusura del capitolo contenente la disciplina del procedimento per la dichiarazione di nullità del matrimonio prescrive che “in tutte le altre cose che si riferiscono alla procedura, si devono applicare, a meno che la natura della cosa si opponga, i canoni sui giudizi in generale e sul giudizio contenzioso ordinario, osservate le norme speciali per le cause sullo stato delle persone e per le cause riguardanti il bene pubblico”.



dirimente¹⁰⁷, da difetto di forma di celebrazione¹⁰⁸ oppure da assenza di

¹⁰⁷ Gli impedimenti dirimenti sono circostanze di fatto o di diritto la cui esistenza impedisce la valida celebrazione del matrimonio (cfr. can. 1073). Il codice contempla al riguardo l'età (can. 1083), l'impotenza (can. 1084), il vincolo di precedente matrimonio (can. 1085), la diversità di religione (can. 1086), l'ordine sacro (can. 1087), il voto pubblico e perpetuo di castità emesso in un istituto religioso (can. 1088), il rapimento a scopo di matrimonio (can. 1089), il coniugicidio (can. 1090), la consanguineità (can. 1091), l'affinità (can. 1092), la pubblica onestà (can. 1093) e la parentela legale sorta dall'adozione (can. 1094). Gli impedimenti possono derivare dal diritto divino o dal diritto umano (can. 1075) e in tale seconda ipotesi sono suscettibili di dispensa (cann. 1078-1082), nel senso che l'autorità ecclesiastica nel caso specifico può esonerare dall'osservanza del divieto, con l'effetto di consentire la valida celebrazione del matrimonio.

¹⁰⁸ Ai sensi del can. 1057 "l'atto che costituisce il matrimonio è il consenso delle parti manifestato legittimamente tra persone giuridicamente abili", (§ 1), cioè "l'atto della volontà con cui l'uomo e la donna, con patto irrevocabile, danno e accettano reciprocamente se stessi per costituire il matrimonio" (§ 2). L'origine del matrimonio dal semplice scambio del consenso escluderebbe di per sé la necessità di elementi formali per il sorgere del vincolo. Tuttavia la Chiesa durante il Concilio di Trento e precisamente con il decreto *Tametsi* (*Decretum de reformatione matrimonii*) del 1563 ha ritenuto necessario intervenire al fine di eliminare il fenomeno dei cosiddetti matrimoni clandestini, unioni derivanti da consenso espresso in forma privata tra i nubendi, che rendeva difficile la dimostrazione della nascita ed esistenza del vincolo matrimoniale, con la possibilità che i coniugi, sostenendo di non aver mai contratto il matrimonio, celebrassero successivamente le nozze con altre persone, dando luogo evidentemente a unioni illegittime e invalide, con intuibili conseguenze sul piano morale e spirituale. Per ovviare a tali situazioni il menzionato decreto ha introdotto la necessità della forma pubblica per la valida celebrazione del matrimonio. Nel menzionato provvedimento si legge infatti che "sebbene non si possa dubitare che i matrimoni clandestini contratti con libero consenso delle parti siano validi e veri matrimoni, fintanto che la Chiesa non li dichiara invalidi, e di conseguenza sia giustamente da condannare, come questo Santo Sinodo condanna con anatemi, chi nega che tali matrimoni siano veri e validi [...] tuttavia, la Santa Chiesa di Dio per validissime ragioni ha sempre detestato e proibito tali matrimoni. In effetti, poiché il Santo Sinodo ritiene che quelle proibizioni non siano di per se stesse sufficienti a causa della disobbedienza degli uomini, e considera gravi i peccati che ad essi derivano dalla presenza di un coniuge clandestino, specialmente per coloro che permangono in situazione peccaminosa allorché, abbandonata la donna con cui hanno in precedenza contratto matrimonio clandestinamente, contraggono con un'altra in maniera pubblica, vivendo con questa in stabile relazione adulterina; e dato che si reputa che a detto male non si possa sovvenire da parte della Chiesa, che non giudica le cose occulte, se non approntando uno specifico più efficace rimedio [...] Il Santo Sinodo rende assolutamente inabili a contrarre matrimonio coloro che tentino di celebrarlo altrimenti che davanti al parroco, o ad altro sacerdote su licenza del suddetto parroco o dell'Ordinario, e in presenza di due o tre testimoni, e con il presente decreto dichiara invalidi e nulli i matrimoni contratti senza il rispetto di tali formalità [...]" (libera traduzione del testo originale in lingua latina del documento, riportato per esteso in **G.D. MANSI**, *Sacrorum conciliorum nova et amplissima collectio*, vol. XXXIII, H. Welter, Parigi-Lipsia, 1902, pp. 152-156). In realtà il decreto non ebbe subito efficacia in maniera generalizzata, essendo prevista la sua obbligatorietà decorsi trenta giorni dalla pubblicazione del provvedimento nelle singole parrocchie, adempimento che non fu possibile attuare in tutti i luoghi, soprattutto in ragione delle difficoltà derivanti dai rapporti con l'autorità civile. All'epoca infatti iniziava a farsi strada il sistema giurisdizionalista, in virtù del quale in molti territori l'emanazione e pubblicazione degli atti dell'autorità ecclesiastica era subordinata all'assenso del potere temporale, senza contare che alcuni Stati abbracciarono addirittura la fede protestante, osteggiando



valido mandato a favore del procuratore qualora il matrimonio sia stato celebrato per procura¹⁰⁹. Se ricorrono tali presupposti il processo, salva la necessaria citazione delle parti, si svolge in maniera semplificata e la decisione viene assunta dal giudice unico anziché, come normalmente avviene, dal tribunale collegiale¹¹⁰.

11 - Il processo canonico: il processo penale

Il giudizio penale costituisce altro processo speciale e presenta pertanto alcune differenze rispetto al giudizio contenzioso ordinario.

Va al riguardo sottolineato come in ambito canonico il processo non sia assolutamente indispensabile per infliggere la sanzione penale, che in alcune ipotesi non richiede neppure di essere applicata in quanto vi si incorre per il solo fatto di avere commesso il delitto¹¹¹, mentre in altri casi la pena può validamente essere irrogata mediante decreto extragiudiziale e dunque attraverso un procedimento di natura

apertamente la religione cattolica, le sue istituzioni e, a maggior ragione, i suoi provvedimenti. Nel 1907 la Sacra Congregazione del Concilio, su specifico mandato del Pontefice Pio X, emanò il decreto *Ne temere*, valido per tutta la Chiesa latina a eccezione della Germania, che a decorrere dal 19 aprile 1908 obbligò in sostanza al rispetto della forma tridentina a pena di invalidità del vincolo. Il precetto fu poi ripreso dal codice di diritto canonico del 1917 e ribadito da quello vigente (can. 1108 ss.).

¹⁰⁹ Il can. 1104, § 1, stabilisce che “per contrarre validamente il matrimonio è necessario che i contraenti siano presenti contemporaneamente, sia di persona sia tramite procuratore” e il canone successivo precisa che “per celebrare validamente il matrimonio tramite procuratore si richiede: 1) che vi sia un mandato speciale per contrarre con una persona determinata; 2) che il procuratore sia designato dallo stesso mandante e che egli adempia di persona il suo incarico” (§ 1). Per la validità del mandato è richiesta la sottoscrizione del mandante e del parroco o dell’ordinario “del luogo in cui il mandato viene dato o da un sacerdote delegato da uno di essi, o da almeno due testimoni; oppure deve essere fatto con documento autentico a norma del diritto civile” (§ 2), mentre “se il mandante non sa scrivere, lo si annoti nello stesso mandato e si aggiunga un altro testimone che firmi egli pure lo scritto; diversamente il mandato è invalido” (§ 3). È prevista l’invalidità del mandato “se il mandante, prima che il procuratore contragga in suo nome, revoca il mandato o cade in pazzia, il matrimonio è invalido, anche se lo ignoravano sia il procuratore sia l’altra parte contraente” (§ 4).

¹¹⁰ A norma del can. 1688, “ricevuta la domanda presentata a norma del can. 1676, il Vescovo diocesano o il Vicario giudiziale o il Giudice designato, tralasciate le formalità del processo ordinario, citate però le parti e con l’intervento del difensore del vincolo, può dichiarare con sentenza la nullità del matrimonio, se da un documento che non sia soggetto a contraddizione o ad eccezione alcuna, consti con certezza dell’esistenza di un impedimento dirimente o del difetto della forma legittima, purché sia chiaro con eguale sicurezza che non fu concessa la dispensa, oppure del difetto di un mandato valido in capo al procuratore”.

¹¹¹ Si tratta delle cosiddette pene *latae sententiae*, secondo la distinzione posta dal can. 1314: “la pena ordinariamente è *ferendae sententiae*, di modo che non costringe il reo se non dopo essere stata inflitta; è poi *latae sententiae*, sempre che la legge o il precetto espressamente lo stabilisca, di modo che in essa si incorra per il fatto stesso d’aver commesso il delitto”. Sulla differenza fra le due tipologie di pena, C.J. ERRÁZURIZ M., *Corso fondamentale*, cit., pp. 655-656.



amministrativa¹¹².

¹¹² Il can. 1342, § 1, prevede che “ogniquale volta giuste cause si oppongono a che si celebri un processo giudiziario, la pena può essere inflitta o dichiarata con decreto extragiudiziale, osservato il can. 1720, specialmente per quanto riguarda il diritto di difesa e la certezza morale nell’animo di chi emette il decreto a norma del can. 1608. Rimedi penali e penitenze possono essere applicati per decreto in qualunque caso”. Con la limitazione che “per decreto non si possono infliggere o dichiarare pene perpetue; né quelle pene che la legge o il precetto che le costituisce vieta di applicare per decreto” (can. 1342, § 2). In sede processuale, di conseguenza, all’esito dell’indagine previa, “qualora gli elementi raccolti sembrano bastare l’Ordinario decida: 1) se si possa avviare il processo per infliggere la pena o dichiararla; 2) se ciò, atteso il can. 1341, sia conveniente; 3) se si debba ricorrere al processo giudiziario, oppure, a meno che la legge non lo vieti, si debba procedere con decreto extragiudiziale” (can. 1718, § 1). Il can. 1720 dispone inoltre: “Se l’Ordinario ha ritenuto doversi procedere con decreto per via extragiudiziale: 1) renda note all’imputato l’accusa e le prove, dandogli possibilità di difendersi, a meno che l’imputato debitamente chiamato non abbia trascurato di presentarsi; 2) valuti accuratamente con due assessori tutte le prove e gli argomenti; 3) se consta con certezza del delitto e l’azione criminale non è estinta, emani il decreto a norma dei cann. 1342-1350, esponendo almeno brevemente le ragioni in diritto e in fatto”. In dottrina, sul processo penale canonico, sia amministrativo che giudiziale, **M. DEL POZZO**, *I diritti e i doveri delle vittime nel processo canonico*, in **AA. VV.**, *Diritto penale canonico. Dottrina, prassi e giurisprudenza della Curia Romana*, Libreria editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2023, pp. 345-393; **P. ERDÖ**, *Il processo canonico penale amministrativo. Mezzi possibili dell’efficacia del sistema penale canonico (questioni fondamentali e preliminari)*, in *Ius Ecclesiae*, vol. XII, 2000, pp. 787-802; **A. INTERGUGLIELMI**, *Le questioni della definizione dei limiti e della sufficienza delle garanzie per l’indagato nello svolgimento dell’indagine previa “ex can. 1721, CIC”*, in **AA. VV.**, *“Iustitia et iudicium”*. Studi di diritto matrimoniale e processuale canonico in onore di Antoni Stankiewicz, a cura di J. KOWAL, J. LLOBELL, vol. IV, cit., pp. 2145-2166; **J. LLOBELL**, *Contemperamento tra gli interessi lesi e i diritti dell’imputato: il diritto all’equo processo*, in *Ius Ecclesiae*, vol. XVI, 2004, pp. 363-386; **ID.**, *Processi penali e procedure penali: sviluppi recenti*, in **AA. VV.**, *“Ius et matrimonium”*. Temi di diritto matrimoniale e processuale canonico, a cura di H. FRANCESCHI, M.Á. ORTIZ, ed. Santa Croce, Roma, 2015, pp. 75-108; **C. PAPALE**, *Il processo penale canonico. Commento al Codice di diritto canonico Libro VII Parte IV*, Urbaniana University Press, Roma, 2007; **F.J. RAMOS**, *La investigación previa en el Código de Derecho Canónico (CIC, cc. 1717-1719)*, in **AA. VV.**, *“Iustitia et iudicium”*. Studi di diritto matrimoniale e processuale canonico in onore di Antoni Stankiewicz, a cura di J. KOWAL, J. LLOBELL, vol. IV, cit., pp. 2109-2133; **J.L. SÁNCHEZ-GIRÓN RENEDO**, *Algunos interrogantes en la disciplina codicial sobre la prescripción de la acción criminal*, in **AA. VV.**, *“Iustitia et iudicium”*. Studi di diritto matrimoniale e processuale canonico in onore di Antoni Stankiewicz, a cura di J. KOWAL, J. LLOBELL, vol. IV, cit., pp. 2167-2185; **Z. SUCHECKI**, *Il processo penale canonico*, Lateran University Press, Roma, 2003; **ID.**, *L’inflizione delle pene con particolare riferimento al processo penale canonico*, in **AA. VV.**, *“Iustitia et iudicium”*. Studi di diritto matrimoniale e processuale canonico in onore di Antoni Stankiewicz, a cura di J. KOWAL, J. LLOBELL, vol. IV, cit., pp. 2187-2212; **A.S. SZUROMI**, *Le particolarità dell’indagine previa nel processo penale canonico*, *ivi*, pp. 2135-2142; **AA. VV.**, *Diritto penale canonico e diritto penale statale: due ordinamenti a confronto alla luce della recente riforma del Libro VII del Codice di diritto canonico*, a cura di M. D’ARIENZO, M. FERRANTE, F. DI PRIMA, quaderno monografico n. 3, supplemento a *Diritto e religioni*, 2023, n. 1, con i contributi sul tema di **F. FREDA**, *Il processo giudiziale penale*, p. 69 ss.; **A. GULLO**, *Il procedimento penale amministrativo*, p. 95 ss.; **AA. VV.**, *Processo penale e tutela dei diritti nell’ordinamento canonico*, a cura di D. CITO, Giuffrè, Milano, 2005, con i contributi di: **K. PENNINGTON**, *Innocente fino a prova contraria: le origini di una massima giuridica*, pp. 33-61; **J. LLOBELL**, *Contemperamento tra gli interessi lesi e i diritti dell’imputato: il diritto all’equo processo*, pp. 63-143; **C. GULLO**, *Le ragioni della tutela giudiziale in ambito penale*, pp. 145-164; **C.J. SCICLUNA**, *Procedura e*



Il giudizio penale ha inizio dopo che, espletata l'indagine previa che consegue alla notizia di un delitto¹¹³, ritenendo sufficienti gli elementi raccolti l'ordinario¹¹⁴ ritenga opportuno avviare il processo per accertare i fatti e se del caso infliggere la pena¹¹⁵. In tale ipotesi gli atti dell'indagine devono essere trasmessi al promotore di giustizia, che redigerà il libello di accusa e lo presenterà al giudice (can. 1721, § 1). Il giudice dovrà dunque citare l'imputato, invitandolo a costituirsi un avvocato entro un termine stabilito, provvedendo in difetto alla nomina di un difensore d'ufficio (can. 1721, §§ 1 e 2). Nel processo penale è infatti obbligatoria la presenza dell'avvocato a difesa dell'imputato. L'accusato "non è tenuto a confessare il delitto, né può essergli imposto il giuramento" (can. 1728, § 2) e nella discussione finale al medesimo viene riconosciuto "il diritto di scrivere o di parlare per ultimo, personalmente o tramite il suo avvocato o procuratore" (can. 1725). Sempre a tutela dell'imputatosi prevede ancora che

"in qualunque grado e stadio del giudizio penale, se consta con evidenza che il delitto non fu commesso dall'imputato, il giudice lo deve dichiarare con sentenza ed assolvere l'imputato, anche se

Prassi presso la Congregazione per la Dottrina della Fede riguardo ai delicta graviora, pp. 279-288; **A. ORRU**, *Considerazioni sull'inflizione della pena in talune fattispecie concrete* (1), pp. 327-347; **Z. SUCHECKI**, *Considerazioni sull'inflizione della pena in talune fattispecie concrete* (2), pp. 349-389; **L. GRAZIANO**, *La praevia investigatio e la tutela dei diritti nell'ordinamento penale canonico*, pp. 491-510; **E. MARTINELLI**, *L'azione penale nell'ordinamento canonico. Uno studio di diritto comparato*, Giappichelli, Torino, 2011, pp. 65-109; **A.S. SANCHEZ-GIL**, *Il principio in dubio pro reo nel diritto penale canonico. La perenne attualità di un'antica regola giuridica*, pp. 631-650; **C. VENTRELLA MANCINI**, *L'indagine previa nel processo penale del codice di diritto canonico*, in **AA. VV.**, *Incontro fra canoni d'oriente e d'occidente*, a cura di R. COPPOLA, vol. II, Cacucci, Bari, 1994, pp. 543-556; **AA. VV.**, *Il processo penale canonico*, a cura di Z. SUCHECKI, Lateran University Press, Roma, 2003, con i contributi di: **R. COPPOLA**, *Diritto penale e processo: caratteri distintivi nel quadro delle peculiarità dell'ordinamento canonico*, pagg. 39-60; **A. MIZIŃSKI**, *L'indagine previa* (CC. 1717-1719), pp. 169-211; **V. DE PAOLIS**, *Il processo penale amministrativo*, pp. 215-234; **Z. SUCHECKI**, *Il processo penale giudiziario*, pp. 235-277; **J.W. SURYJCZYK**, *Alcune garanzie di una giusta inflizione delle pene nel codice di diritto canonico del 1983*, pp. 279-295; **V. PALESTRO**, *Le sentenze penali della Rota Romana (1909-1996)*, pp. 325-364; **B.E. FERME**, *Graviora delicta: the apostolic letter M.P. sacramentorum sanctitatis tutela*, pp. 365-382.

¹¹³ Il can. 1717, § 1, dispone che "ogniquale volta l'Ordinario abbia notizia, almeno probabile, di un delitto, indagli con prudenza, personalmente o tramite persona idonea, sui fatti, le circostanze e sull'imputabilità, a meno che questa investigazione non sembri assolutamente superflua".

¹¹⁴ Secondo il can. 134, § 1, "col nome di Ordinario nel diritto s'intendono, oltre il Romano Pontefice, i Vescovi diocesani e gli altri che, anche se soltanto interinalmente, sono preposti a una Chiesa particolare o a una comunità ad essa equiparata a norma del can. 368; inoltre coloro che nelle medesime godono di potestà esecutiva ordinaria generale, vale a dire i Vicari generali ed episcopali; e parimenti, per i propri membri, i Superiori maggiori degli istituti religiosi di diritto pontificio clericali e delle società di vita apostolica di diritto pontificio clericali, che possiedono almeno potestà esecutiva ordinaria".

¹¹⁵ Sui profili di discrezionalità nell'esercizio dell'azione penale nell'ordinamento canonico, **E. MARTINELLI**, *L'azione penale nell'ordinamento canonico. Uno studio di diritto comparato*, cit., 2011, pp. 3-72.



contemporaneamente consti l'estinzione dell'azione criminale” (can. 1726)¹¹⁶.

Alla parte lesa è consentito promuovere in seno allo stesso giudizio penale l'azione per la riparazione del danno subito a seguito del delitto (can. 1729)¹¹⁷, ma “per evitare eccessivi ritardi nel processo penale, il giudice può differire il giudizio sui danni fino a che abbia emanato la sentenza definitiva nel giudizio penale” (can. 1730, § 1)¹¹⁸.

Con norma di chiusura il can. 1728, § 1, prevede infine che, salva l'applicazione delle disposizioni specifiche relative al giudizio penale, nello stesso “devono essere applicati, se non vi si opponga la natura della cosa, i canoni sui giudizi in generale e sul giudizio contenzioso ordinario, osservate le norme speciali per le cause riguardanti il bene pubblico”.

12 - Ulteriori indicazioni procedurali

Oltre a disciplinare le tipologie di processo sinora considerate il libro VII del codice di diritto canonico offre ulteriori indicazioni riferite a specifici procedimenti, i quali a ben vedere non costituiscono forme autonome di processo ma utilizzano le tipologie sinora delineate, salvi i prescritti adattamenti.

Si fa riferimento in primo luogo alle disposizioni dettate dai cann. 1692-1696 per le cause di separazione dei coniugi¹¹⁹. Si stabilisce al

¹¹⁶ D'altra parte è stabilito che “l'Ordinario per prevenire gli scandali, tutelare la libertà dei testimoni e garantire il corso della giustizia, può in qualunque stadio del processo, udito il promotore di giustizia e citato l'accusato stesso, allontanare l'imputato dal ministero sacro o da un ufficio o compito ecclesiastico, imporgli o proibirgli la dimora in qualche luogo o territorio, o anche vietargli di partecipare pubblicamente alla santissima Eucaristia; tutti questi provvedimenti, venendo meno la causa, devono essere revocati, e cessano per il diritto stesso con il venir meno del processo penale” (can. 1722).

¹¹⁷ Se la parte lesa non interviene nel processo penale per far valere le proprie ragioni risarcitorie, l'eventuale sentenza di condanna a carico dell'imputato non avrà efficacia a suo favore quale titolo idoneo a dimostrare la sussistenza dei fatti e la responsabilità del condannato, ovvero i presupposti per invocare il risarcimento, che dovranno pertanto essere provati autonomamente nel giudizio autonomamente promosso a tal fine. Il can. 1731 dispone infatti che “la sentenza emanata nel giudizio penale, pur essendo passata in giudicato, non fa legge in alcun modo per la parte lesa, a meno che questa non sia intervenuta a norma del can. 1729”.

¹¹⁸ In tale ipotesi il giudice, “dopo aver emesso la sentenza nel giudizio penale, deve giudicare sui danni, anche se il giudizio penale è ancora in corso a causa di una impugnazione interposta, o l'imputato è stato assolto per un motivo che non toglie l'obbligo di riparare i danni” (can. 1730, § 2).

¹¹⁹ Il diritto canonico consente la separazione dei coniugi, ovvero la cessazione del dovere di convivenza coniugale disposto dal. can. 1151, ferma restando la validità del vincolo e dunque la permanenza degli altri obblighi, nelle ipotesi di adulterio (il can. 1152 stabilisce: “§ 1. Per quanto si raccomandì vivamente che ciascun coniuge, mosso da carità cristiana e premuroso per il bene della famiglia, non rifiuti il perdono alla comparsa adultera e non interrompa la vita coniugale, tuttavia se non le ha condonato la colpa espressamente o tacitamente, ha il diritto di sciogliere la convivenza coniugale, a meno che non abbia acconsentito all'adulterio, o non ne abbia dato il motivo, o non



riguardo che, salve eventuali disposizioni particolari per determinati luoghi, la separazione dei coniugi può essere disposta, oltre che con sentenza del giudice, anche con decreto del vescovo diocesano, il quale può anche consentire di ricorrere al tribunale civile, la cui competenza è anzi auspicata qualora siano interessati anche gli effetti civili del matrimonio¹²⁰. In effetti in diversi Stati, come in Italia, la trattazione delle cause di separazione dei coniugi viene affidata al magistrato civile¹²¹. Per l'ipotesi di trattazione giudiziale si raccomanda che "il giudice, prima di accettare la causa ed ogniquale volta intraveda una speranza di buon esito, faccia uso di mezzi pastorali, affinché i coniugi si riconcilino e siano indotti a ristabilire la convivenza coniugale" (can. 1695). Si specifica inoltre che, in quanto riguardanti anche il bene pubblico, nelle cause di separazione dei coniugi deve obbligatoriamente intervenire il promotore di giustizia (can. 1696). Si prevede infine nelle stesse l'applicazione del

abbia egli pure commesso adulterio. § 2. Si ha condono tacito se il coniuge innocente, dopo aver saputo dell'adulterio, si sia spontaneamente intrattenuto con l'altro coniuge con affetto maritale; è presunto, invece, se conservò per sei mesi la convivenza coniugale, senza interporre ricorso presso l'autorità ecclesiastica o civile. § 3. Se il coniuge innocente avesse sciolto di propria iniziativa la convivenza coniugale, deferisca entro sei mesi la causa di separazione alla competente autorità ecclesiastica; e questa, esaminate tutte le circostanze, valuti se non sia possibile indurre il coniuge innocente a condonare la colpa e a non protrarre in perpetuo la separazione") o nel caso in cui un coniuge metta in pericolo l'integrità fisica o spirituale dell'altro o della prole (a norma del can. 1153: "§ 1. Se uno dei coniugi compromette gravemente il bene sia spirituale sia corporale dell'altro o della prole, oppure rende altrimenti troppo dura la vita comune, dà all'altro una causa legittima per separarsi, per decreto dell'Ordinario del luogo e anche per decisione propria, se vi è pericolo nell'attesa. § 2. In tutti i casi, cessata la causa della separazione, si deve ricostituire la convivenza coniugale, a meno che non sia stabilito diversamente dall'autorità ecclesiastica").

¹²⁰ Il can. 1692 dispone: "§ 1. La separazione personale dei coniugi battezzati, salvo non sia legittimamente disposto altro per luoghi particolari, può essere definita con decreto del Vescovo diocesano, oppure con sentenza del giudice a norma dei canoni seguenti. § 2. Dove la decisione ecclesiastica non ottiene effetti civili o si preveda una sentenza civile non contraria al diritto divino, il Vescovo della diocesi dove dimorano i coniugi, ponderate le peculiari circostanze, potrà concedere licenza di ricorrere al tribunale civile. § 3. Se la causa verte anche sugli effetti puramente civili del matrimonio, il giudice faccia in modo che, osservato il disposto del § 2, la causa fin dal suo inizio sia presentata avanti al tribunale civile". In argomento, **A. INGOGLIA**, *La separazione coniugale in diritto canonico. Profili processuali*, Giuffrè, Milano, 2004; **J. LLOBELL**, *I procedimenti di separazione coniugale*, in **AA. VV.**, *"Iustitia et iudicium". Studi di diritto matrimoniale e processuale canonico in onore di Antoni Stankiewicz*, a cura di J. KOWAL, J. LLOBELL, vol. IV, cit., pp. 2087-2106.

¹²¹ Il *Decreto generale sul matrimonio canonico*, approvato dalla Conferenza Episcopale Italiana nel corso della XXXII Assemblea generale (14-18 maggio 1990) e promulgato dal Presidente della C.E.I. con decreto del 5 novembre 1990, al n. 55 stabilisce che "di norma le cause di separazione tra i coniugi siano trattate avanti l'autorità giudiziaria civile, fatto salvo in ogni caso il diritto dei fedeli di accedere alla giurisdizione ecclesiastica quando essi siano legati da vincolo soltanto religioso o quando lo richiedano ragioni di coscienza. In questi ultimi casi i coniugi interessati possono chiedere al Vescovo diocesano l'emanazione di un decreto (cfr can. 1692, par. 1) oppure rivolgersi al tribunale diocesano, il quale, costituito ordinariamente da un unico giudice, procederà con l'intervento del promotore di giustizia, ai sensi dei cann. 1693-1696".



processo contenzioso orale, “salvo che una parte o il promotore di giustizia chiedano il processo contenzioso ordinario” (can. 1693, § 1).

Ulteriori norme concernono il processo per la dispensa dal matrimonio rato e non consumato¹²² e precisano in primo luogo che la legittimazione a chiedere la grazia in tal senso appartiene ai soli coniugi¹²³. La competenza a concedere la dispensa in questione, valutando sia la sussistenza del requisito dell'inconsumazione che la presenza di una giusta causa, spetta al pontefice¹²⁴, ma la fase istruttoria, volta alla raccolta delle prove della mancata consumazione del matrimonio, si svolge a livello diocesano. A tal fine è prescritto che il libello con cui si chiede la dispensa va presentato al “Vescovo della diocesi ove l'oratore ha il domicilio o il quasi-domicilio; questi, se consta il fondamento della domanda, deve ordinare l'istruzione del processo” (can. 1699, § 1)¹²⁵, affidando l'istruttoria “al tribunale della propria o di altra diocesi oppure ad un sacerdote idoneo” (can. 1700, § 1). È prescritto l'intervento obbligatorio del difensore del vincolo (can. 1701, § 1), mentre “non è ammesso un patrono, ma per la difficoltà del caso il Vescovo può permettere che l'oratore o la parte convenuta si avvalgano dell'opera di

¹²² Per la Chiesa cattolica vale il principio generale secondo cui “il matrimonio rato e consumato non può essere sciolto da nessuna potestà umana e per nessuna causa, eccetto la morte” (can. 1141). Il matrimonio che invece pur rato, ovvero validamente contratto, non sia stato anche consumato, nel quale cioè i coniugi non abbiano “compiuto tra loro, in modo umano, l'atto coniugale per sé idoneo alla generazione della prole, al quale il matrimonio è ordinato per sua natura, e per il quale i coniugi divengono una sola carne” (can. 1061, § 1), ricorrendo “una giusta causa può essere sciolto dal Romano Pontefice, su richiesta di entrambe le parti o di una delle due, anche se l'altra fosse contraria” (can. 1142). Esistono anche altre ipotesi di scioglimento del vincolo coniugale: il matrimonio celebrato da due soggetti non battezzati “per il privilegio paolino si scioglie in favore della fede della parte che ha ricevuto il battesimo, per lo stesso fatto che questa contrae un nuovo matrimonio, purché si separi la parte non battezzata” (can. 1143, § 1), nel senso che la parte non battezzata “non vuol coabitare con la parte battezzata o non vuol coabitare pacificamente senza offesa al Creatore, eccetto che sia stata questa a darle, dopo il battesimo, una giusta causa per separarsi” (can. 1143, § 2); per il privilegio petrino il soggetto non battezzato che abbia contemporaneamente più mogli non battezzate, una volta che abbia “ricevuto il battesimo nella Chiesa cattolica, se per lui è gravoso rimanere con la prima di esse, può ritenere una qualsiasi licenziando le altre. Lo stesso vale per la moglie non battezzata che abbia contemporaneamente più mariti non battezzati. (can. 1148, § 1); “Il non battezzato che, ricevuto il battesimo nella Chiesa cattolica, non può ristabilire la coabitazione con il coniuge non battezzato a causa della prigionia o della persecuzione, può contrarre un altro matrimonio, anche se nel frattempo l'altra parte avesse ricevuto il battesimo, fermo restando il disposto del can. 1141”. (can. 1149).

¹²³ Il can. 1697 stabilisce che “i soli coniugi, o uno di essi benché l'altro sia contrario, hanno diritto di chiedere la grazia della dispensa dal matrimonio rato e non consumato”.

¹²⁴ A norma del can. 1698 “la sola Sede Apostolica giudica sul fatto della inconsumazione del matrimonio e sulla esistenza di una giusta causa per la concessione della dispensa” (§ 1); “La dispensa poi è concessa esclusivamente dal Romano Pontefice” (§ 2).

¹²⁵ Il can. 1699, § 2, precisa in proposito che “se il caso proposto tuttavia presenta speciali difficoltà di ordine giuridico o morale, il Vescovo diocesano consulti la Sede Apostolica”.



un legale” (can. 1701, § 2). Viene richiesta l’audizione di entrambi i coniugi, stabilendo che nell’istruttoria “si osservino per quanto è possibile i canoni circa le prove da raccogliersi nel giudizio contenzioso ordinario e nelle cause di nullità di matrimonio, purché si possano adattare alla natura di questi processi” (can. 1702). Non è necessaria la pubblicazione degli atti, tuttavia è disposto che “il giudice, qualora veda che a causa delle prove addotte un grave ostacolo si frappone contro la domanda dell’oratore o contro l’eccezione della parte convenuta, lo renda noto con prudenza alla parte interessata” (can. 1703, § 1) e nella prospettiva considerata si prevede che “il giudice può mostrare alla parte che ne faccia richiesta un documento prodotto o una testimonianza raccolta e stabilire il tempo per presentare le deduzioni” (can. 1703, § 2). Al termine dell’istruttoria gli atti, accompagnati da apposita relazione, devono essere trasmessi al vescovo, chiamato a esprimere il proprio voto, cioè il proprio parere, “sia sul fatto dell’inconsumazione sia sulla giusta causa per la dispensa e sulla opportunità della grazia” (can. 1704, § 1)¹²⁶. Atti istruttori, voto del vescovo e osservazioni del difensore del vincolo devono essere trasmessi alla Sede Apostolica¹²⁷ e precisamente all’Ufficio per i proce-dimenti di dispensa dal matrimonio rato e non consumato e le cause di nullità della sacra ordinazione, istituito nel 2011 all’interno del Tribunale della Rota Romana per la trattazione di detti procedimenti (vedi *supra*, cap. 3, § 4). Sarà compito di detto Ufficio esaminare quanto pervenuto per predisporre eventualmente la supplica volta a ottenere la dispensa da sottoporre al pontefice, cui comunque spetta la decisione definitiva¹²⁸.

Per quanto concerne il processo di morte presunta del coniuge viene prescritto che qualora

“la morte del coniuge non può essere dimostrata con un documento autentico ecclesiastico o civile, non si consideri l’altro coniuge libero dal vincolo matrimoniale se non dopo la dichiarazione di morte presunta pronunciata dal Vescovo diocesano” (can. 1707, § 1),

¹²⁶ Il can. 1704, § 2, specifica che “se l’istruzione del processo è stata affidata ad un altro tribunale a norma del can. 1700, le osservazioni a favore del vincolo siano fatte nel medesimo tribunale, ma il voto di cui nel §1 spetta al Vescovo committente, al quale l’istruttore insieme con gli atti trasmetterà appropriata relazione”.

¹²⁷ Il can. 1705 dispone: “§ 1. Il Vescovo trasmetta alla Sede Apostolica tutti gli atti insieme al suo voto e alle osservazioni del difensore del vincolo. § 2. Se, a giudizio della Sede Apostolica, si richiede un supplemento d’istruttoria, ciò sarà segnalato al Vescovo indicando la materia circa la quale l’istruzione deve essere completata. § 3. Che se la Sede Apostolica pronunciò con rescritto che da quanto fu prodotto non consta l’inconsumazione, in tal caso il legale di cui nel can. 1701, § 2, può prendere visione degli atti del processo, ma non del voto del Vescovo, presso la sede del tribunale, per valutare se si possa addurre qualche grave ragione allo scopo di proporre nuovamente la domanda”.

¹²⁸ Il can. 1706 si premura di specificare che l’eventuale provvedimento di dispensa deve essere “trasmesso dalla Sede Apostolica al Vescovo; questi poi notificherà il rescritto alle parti e inoltre ordinerà al più presto al parroco del luogo dove fu contratto il matrimonio e dove fu ricevuto il battesimo che si faccia menzione della dispensa concessa nei registri dei matrimoni e dei battezzati”.



dichiarazione che presuppone di “aver conseguito, fatte opportune indagini, la certezza morale del decesso del coniuge dalla deposizione di testi, per fama oppure da indizi. La sola assenza del coniuge, benché prolungata, non è sufficiente” (can. 1707, § 2). Si raccomanda comunque al vescovo di consultare la Sede Apostolica nei casi incerti e complessi (can. 1707, § 3).

Si prescrive che nelle cause per la dichiarazione di nullità della sacra ordinazione, regolate dai cann. 1708-1712, “hanno diritto di accusare la validità della sacra ordinazione sia il chierico stesso, sia l'Ordinario cui il chierico è soggetto o nella cui diocesi fu ordinato” (can. 1708). Il relativo libello ai sensi del can. 1709, § 1, va indirizzato alla competente Congregazione, ora Dicastero, della Curia Romana, che stabilirà se la trattazione della causa debba essere effettuata dallo stesso Dicastero oppure da un tribunale designato a tale scopo¹²⁹ il quale, salvi i prescritti adattamenti, nel relativo procedimento dovrà applicare “i canoni sui giudizi in generale e sul giudizio contenzioso ordinario” (can. 1710). Viene altresì precisato che nelle cause considerate

“il difensore del vincolo ha gli stessi diritti ed è tenuto agli stessi doveri del difensore del vincolo del matrimonio” (can. 1711) e che, “dopo la seconda sentenza a conferma della nullità della sacra ordinazione, il chierico perde tutti i diritti propri dello stato clericale ed è liberato da tutti gli obblighi” (can. 1712).

Altre disposizioni riguardano procedimenti di natura non giudiziale, come il modo di procedere nei ricorsi amministrativi (cann. 1732-1739)¹³⁰. Si chiarisce anzitutto che le norme di cui trattasi riguardano

¹²⁹ Durante la pendenza del giudizio, e anzi sin dall'inoltro del libello, “al chierico è proibito per il diritto stesso di esercitare gli ordini” (can. 1709, § 2).

¹³⁰ In dottrina, sulla giustizia amministrativa nell'ordinamento canonico, **S.F. AUMENTA**, *La tutela dei diritti dei fedeli nel processo contenzioso amministrativo canonico*, Pontificia Università Lateranense, Roma, 1999; **M. DEL POZZO**, *Apelación extrajudicial*, in **AA. VV.**, *Diccionario General de Derecho Canónico*, a cura di J. OTADUY, A. VIANA, J. SEDANO, Aranzadi, Cizur Menor, 2012, pp. 388-393; **ID.**, *Interesse legittimo ed esigenze di tutela contenzioso-amministrativa sostanziali nella Chiesa*, in *Fidelium iura*, vol. XV, 2005, pp. 33-61; **E. GRAZIANI**, *Lezioni di giustizia amministrativa*, Libreria editrice Vaticana, Città del Vaticano, 1997; **J. LLOBELL**, *Giusto processo e “amministrativizzazione” della procedura penale canonica*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 14 del 2019, pp. 1-62; **P. LOJACONO**, *Il diritto di difesa nel processo canonico: considerazioni introduttive e spunti ricostruttivi*, in *Rivista AIAF*, 2014, n. 1, pp. 15-28; **K. MARTENS**, *From hierarchical recourse to alternative conflict resolution: a blessing or a curse?*, in **AA. VV.**, *“Iustitia et iudicium”*. Studi di diritto matrimoniale e processuale canonico in onore di Antoni Stankiewicz, a cura di J. KOWAL, J. LLOBELL, vol. IV, cit., pp. 2237-2256; **R. REMOTTI**, *I soggetti del processo canonico amministrativo*, *ivi*, pp. 2301-2320; **AA. VV.**, *La giustizia nell'attività amministrativa della Chiesa: il contenzioso amministrativo*, a cura di E. BAURA, J. CANOSA, Giuffrè, Milano, 2006, con contributi di: **E. BAURA**, *Analisi del sistema canonico di giustizia amministrativa*, pp. 2-58; **J. CANOSA**, *Giurisprudenza della Segnatura Apostolica e prassi amministrativa*, pp. 99-131; **I. ZUANAZZI**, *La possibilità di Tribunali Amministrativi a livello particolare*, pp. 133-209; **J. LLOBELL**, *Il diritto al processo giudiziale contenzioso amministrativo*, pp. 211-273; **J. MIRAS**, *L'oggetto del ricorso contenzioso amministrativo canonico*, pp. 275-304; **F. DANEELS**, *Il contenzioso amministrativo nella prassi*, pp. 305-325; **A. BETTETINI**, *Il computo dei termini nel contenzioso amministrativo*,



“tutti gli atti amministrativi singolari, che vengono dati in foro esterno fuori del giudizio, a eccezione di quelli emanati dal Romano Pontefice stesso o dal Concilio Ecumenico stesso” (can. 1732). Al fine di prevenire ed evitare le controversie, si qualifica come

“assai desiderabile che, ogniqualevolta qualcuno si ritenga onerato da un decreto, non vi sia contesa tra di lui e l'autore del decreto, ma tra di loro si provveda di comune accordo a ricercare un'equa soluzione, ricorrendo anche a persone autorevoli per la mediazione e lo studio, così che per via idonea si eviti o si componga la controversia” (can. 1733, § 1)¹³¹.

pp. 327-341; **R. COPPOLA**, *L'effetto sospensivo nel processo davanti alla Sectio Altera della Segnatura Apostolica*, pp. 343-362; **C. GULLO**, *La prova nel contenzioso amministrativo*, pp. 363-382; **G.P. MONTINI**, *L'esecuzione delle pronunce giudiziali della Segnatura Apostolica nel contenzioso amministrativo*, pp. 383-416; **S.F. AUMENTA**, *Ignoranza ed impossibilità ad agire in relazione al computo dei termini perentori*, pp. 419-433; **M. DEL POZZO**, *Spunti di riflessione ed elementi di confronto sull'interesse legittimo nel contenzioso amministrativo canonico*, pp. 435-458; **A. IACCARINO**, *Il principio di equità nel diritto amministrativo della Chiesa*, pp. 459-473; **P. MALECHA**, *L'attività del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica nel campo del contenzioso amministrativo nel corso dell'anno 2005*, pp. 475-482; **J. MINAMBRES**, *Problemi relativi al computo dei termini nei ricorsi contro gli atti amministrativi canonici*, pp. 483-492. Si segnalano altresì le seguenti opere collettanee: **AA. VV.**, *De iustitia administrativa in Ecclesia*, Catholic book agency, Roma, 1984, con articoli di **I. GORDON**, *Origine e sviluppo della giustizia amministrativa nella Chiesa*, pp. 1-18; **Z. GROCHOLEWSKI**, *La «Sectio altera» della Segnatura Apostolica, con particolare riferimento alla procedura in essa seguita*, pp. 19-71; **F.J. URRUTIA**, *La potestà amministrativa secondo il diritto canonico*, pp. 73-100; **L. SPINELLI**, *L'atto amministrativo nell'ordinamento della Chiesa*, pp. 101-121; **P. CIPROTTI**, *La Giustizia amministrativa nella revisione del Codex Juris Canonici*, pp. 123-133; **Z. GROCHOLEWSKI**, *I Tribunali regionali amministrativi della Chiesa*, pp. 135-165; **I. GORDON**, *L'oggetto primario della competenza della «Sectio altera»*, pp. 167-195; **AA. VV.**, *La giustizia amministrativa nella Chiesa*, Libreria editrice Vaticana, Città del Vaticano, 1991, con saggi di **J. HERRANZ**, *La giustizia amministrativa nella Chiesa: dal Concilio Vaticano II al Codice del 1983*, pp. 13-31; **J. CORSO**, *I modi per evitare il giudizio amministrativo*, pp. 33-54; **P. MONETA**, *I soggetti nel giudizio amministrativo ecclesiastico*, pp. 55-70; **E. LABANDEIRA**, *Il ricorso gerarchico canonico: «petitum» e «causa petendi»*, pp. 71-84; **C. GULLO**, *Il ricorso gerarchico: procedura e decisione*, pp. 85-96; **J. LLOBELL**, *Il «petitum» e la «causa petendi» nel contenzioso-amministrativo canonico. Profili sostanziali ricostruiti alla luce della cost. ap. «Pastor bonus»*, pp. 97-124; **F. SALERNO**, *Il giudizio presso la «Sectio Altera» del S.T. della Segnatura Apostolica*, pp. 125-178; **G. MONTINI**, *Il risarcimento del danno provocato dall'atto amministrativo illegittimo e la competenza del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica*, pp. 179-200; **AA. VV.**, *La tutela delle situazioni giuridiche soggettive nel diritto canonico, civile amministrativo*, a cura di F. BOLOGNINI, Atti dell'incontro interdisciplinare tenutosi nell'Università di Macerata il 20 gennaio 1990, Giuffrè, Milano, 1991, con contributi in materia di **C. GESSA**, *La tutela dei soggetti nella giustizia amministrativa*, pp. 3-14; **P. MONETA**, *La tutela delle situazioni giuridiche soggettive nel diritto canonico: rimedi amministrativi e giurisdizionali*, pp. 15-28; **R. COPPOLA**, *Problematica delle posizioni giuridiche soggettive: profili sostanziali ed operativi dopo il nuovo codice di diritto canonico*, pp. 45-64; **C. VENTRELLA**, *I Tribunali Regionali Amministrativi nella Chiesa: novità senza rivolgimenti*, pp. 65-74; **G. FINUCCI**, *La tutela delle posizioni giuridiche soggettive nell'ordinamento giuridico canonico, civile, amministrativo*, pp. 75-89.

¹³¹ Si specifica al riguardo che “la Conferenza Episcopale può stabilire che in ciascuna diocesi si costituisca stabilmente un vero e proprio ufficio o consiglio, che abbia il compito, secondo norme da stabilirsi dalla Conferenza medesima, di ricercare e suggerire eque soluzioni; se la Conferenza poi non diede tale disposizione può



Si esige altresì che di regola prima di presentare ricorso sia richiesta per iscritto la revoca o la correzione del decreto al suo autore¹³², richiesta che vale di per sé come domanda di sospensione dell'esecuzione del medesimo provvedimento (can. 1734, § 1). In proposito si stabilisce che nelle materie nelle quali la presentazione del ricorso gerarchico sospende l'esecuzione, anche la domanda di correzione o revoca produce lo stesso effetto (can. 1736, § 1), mentre

“in tutti gli altri casi, a meno che l'autore stesso del decreto, entro dieci giorni da quando gli è pervenuta la domanda di cui nel can. 1734, non abbia deciso di sospendere l'esecuzione, la sospensione può frattanto essere richiesta al suo Superiore gerarchico, che la può decidere soltanto per cause gravi ed evitando sempre che la salvezza delle anime ne subisca danno” (can. 1736, § 2).

Qualora la domanda di revoca o correzione del provvedimento amministrativo non vada a buon fine, chi ritiene

“di essere onerato da un decreto, può ricorrere al Superiore gerarchico di colui che ha emesso il decreto, per un motivo giusto qualsiasi; il ricorso può essere presentato avanti all'autore stesso del decreto, il quale lo deve immediatamente trasmettere al Superiore gerarchico competente” (can. 1737, § 1).

Il termine per il ricorso è di giorni quindici (can. 1737, § 2) e “anche nei casi in cui il ricorso non sospende per il diritto stesso l'esecuzione, né la sospensione fu decisa a norma del can. 1736, § 2, il Superiore può tuttavia per una causa grave ordinare che l'esecuzione sia sospesa, evitando però che la salvezza delle anime ne subisca danno” (can. 1737, § 3).

Si prevede il diritto del ricorrente

“di valersi di un avvocato o procuratore, evitando inutili ritardi; anzi sia costituito un patrono d'ufficio se il ricorrente non ha un patrono e il Superiore lo ritenga necessario; il Superiore può tuttavia sempre ordinare al ricorrente di presentarsi personalmente per essere interrogato” (can. 1738)

costituirlo anche il Vescovo” (can. 1733, § 2). Tale ufficio o consiglio è tenuto ad operare “principalmente allorché sia richiesta la revoca del decreto a norma del can. 1734, né siano spirati i termini per ricorrere; che se è stato proposto ricorso contro il decreto, lo stesso Superiore o il giudice che esamina il ricorso esorti il ricorrente e l'autore del decreto, ogni qualvolta intraveda una speranza di buon esito, a ricercare tali soluzioni” (can. 1733, § 3).

¹³² La richiesta di correzione o revoca va presentata entro dieci giorni utili dall'intimazione del decreto (can. 1734, § 2) e non è necessaria “1) per il ricorso da presentare al Vescovo contro i decreti emessi dalle autorità a lui soggette; 2) per il ricorso da presentare contro un decreto in cui si decide il ricorso gerarchico, a meno che la decisione non sia presa dal Vescovo; 3) per i ricorsi da proporre a norma dei cann. 57 e 1735” (can. 1734, § 2), cioè per il ricorso nuovamente presentato dopo che, a seguito della mancata emanazione di un decreto imposto dalla legge o richiesto dall'interessato, decorso il termine previsto si presume che la risposta sia negativa (can. 57), e per il ricorso avverso il rigetto della domanda di revoca di precedente decreto o contro il provvedimento di correzione dello stesso (can. 1735).



e si stabilisce che

“al Superiore che giudica il ricorso è consentito, a seconda dei casi, non solo di confermare o dichiarare invalido il decreto, ma anche di rescinderlo, revocarlo, o, se ciò sembra al Superiore più opportuno, correggerlo, subrogarlo, abrogarlo” (can. 1739).

In relazione al modo di procedere nella rimozione dei parroci (cann. 1740-1747) si contempla la possibilità per il vescovo diocesano di rimuovere dalla parrocchia un parroco quando il suo ministero “per qualche causa, anche senza sua colpa grave, risulti dannoso o almeno inefficace” (can. 1740). Le ragioni normativamente previste che possono comunque legittimare detta rimozione sono:

“1) il modo di agire che arrechi grave danno o turbamento alla comunione ecclesiale; 2) l'inettitudine o l'infermità permanente della mente o del corpo, che rendano il parroco impari ad assolvere convenientemente i suoi compiti; 3) la perdita della buona considerazione da parte di parrocchiani onesti e seri o l'avversione contro il parroco, che si preveda non cesseranno in breve; 4) grave negligenza o violazione dei doveri parrocchiali, che persista dopo l'ammonizione; 5) cattiva amministrazione delle cose temporali con grave danno della Chiesa, ogniquale volta a questo male non si possa porre altro rimedio” (can. 1741).

Se dall'indagine istruttoria espletata risulta la sussistenza di una causa che legittima la rimozione, il vescovo è tenuto a discutere il caso

“con due parroci scelti dal gruppo a ciò stabilmente costituito dal consiglio presbiterale, su proposta del Vescovo; che se poi ritenga si debba addivenire alla rimozione, indicati per la validità la causa e gli argomenti, convinca paternamente il parroco a rinunciare entro quindici giorni” (can. 1742, § 1)¹³³.

Se tuttavia il parroco nel termine indicato non risponde, il vescovo deve invitarlo di nuovo a rinunciare prorogando il relativo termine (can. 1744, § 1) e solo di fronte al reiterato silenzio del parroco o al suo ingiustificato rifiuto a rinunciare potrà finalmente emanare il decreto di rimozione (can. 1744, § 2)¹³⁴. In conseguenza della rimozione, il vescovo dovrà provvedere all'assegnazione del parroco ad altro ufficio al quale sia idoneo oppure “con una pensione a seconda che il caso lo comporti e le circostanze lo permettano” (can. 1746). Il parroco rimosso, da parte sua, “deve astenersi dall'esercizio delle funzioni del parroco, quanto prima lasciare libera la casa parrocchiale, e consegnare tutto ciò che appartiene

¹³³ La rinuncia del parroco alla parrocchia può essere effettuata anche in maniera condizionata, se il vescovo consente (can. 1743).

¹³⁴ Il can. 1745 dispone che “se poi il parroco contesta la causa addotta e le sue motivazioni, allegando motivi che al Vescovo sembrino insufficienti, questi per agire validamente: 1) lo inviti a raccogliere in una relazione scritta, dopo aver esaminato gli atti, le sue impugnazioni, anzi ad addurre le prove in contrario, se ne abbia; 2) quindi, completata se necessario l'istruttoria, insieme agli stessi parroci, di cui nel can. 1742, §1, se non se ne debbano designare altri essendo quelli impossibilitati, valuti la cosa; 3) infine stabilisca se il parroco debba essere rimosso o no, ed emetta subito il relativo decreto”.



alla parrocchia, a colui al quale essa fu affidata dal Vescovo" (can. 1747, § 1)¹³⁵. Si stabilisce infine che "in pendenza del ricorso contro il decreto di rimozione, il Vescovo non può nominare un nuovo parroco, ma nel frattempo provveda tramite un amministratore parrocchiale" (can. 1747, § 3).

Disposizioni analoghe sono dirette a disciplinare il modo di procedere nel trasferimento dei parroci. Si prevede al riguardo che

"se il bene delle anime oppure la necessità o l'utilità della Chiesa richiedono che un parroco sia trasferito dalla sua parrocchia, che egli regge utilmente, ad un'altra o ad un altro ufficio, il Vescovo gli proponga il trasferimento per scritto e lo convinca ad accettare per amore di Dio e delle anime" (can. 1748)

e "se il parroco non intende assecondare il consiglio e i pressanti inviti del Vescovo, ne esponga i motivi per iscritto" (can. 1749). Se il vescovo, nonostante le ragioni addotte dall'interessato, ritiene di operare comunque il trasferimento, dovrà di nuovo valutare la situazione insieme a due parroci scelti come nella procedura di rimozione e se all'esito riterrà ancora di procedere dovrà nuovamente esortare il parroco ad accettare il trasferimento (can. 1750). Solo di fronte all'ulteriore rifiuto dell'interessato potrà emanare il decreto di trasferimento, stabilendo la vacanza della parrocchia una volta decorso il termine previsto (can. 1751). La norma di chiusura richiama le disposizioni che prevedono a favore del parroco rimosso dalla parrocchia l'assegnazione ad altro ufficio o l'attribuzione di una pensione, dichiarandole applicabili anche nell'ipotesi del trasferimento, stavolta con la raccomandazione di attenersi "a principi di equità canonica e avendo presente la salvezza delle anime, che deve sempre essere nella Chiesa legge suprema" (can. 1752).

In maniera analoga a quanto prescritto per la rimozione dei parroci, nel codice viene disciplinata anche la dimissione dei religiosi¹³⁶ dall'istituto di appartenenza. Nelle ipotesi in cui il religioso abbia abbandonato in modo notorio la fede cattolica, oppure abbia contratto o tentato di contrarre matrimonio, anche solo civilmente, ovvero si sia assentato illegittimamente dalla casa religiosa per dodici mesi ininterrotti risultando altresì irreperibile, la dimissione si determina *ipso facto*¹³⁷,

¹³⁵ Si prevede tuttavia che "se poi si tratta di un infermo, che dalla casa parrocchiale non può trasferirsi altrove senza incomodo, il Vescovo gliene consenta l'uso anche esclusivo, finché perdura tale necessità" (can. 1747, § 2).

¹³⁶ Il can. 573, § 1, stabilisce: "La vita consacrata mediante la professione dei consigli evangelici è una forma stabile di vita con la quale i fedeli, seguendo Cristo più da vicino per l'azione dello Spirito Santo, si danno totalmente a Dio amato sopra ogni cosa..." (§ 1); "Negli istituti di vita consacrata, eretti canonicamente dalla competente autorità della Chiesa, una tale forma di vita viene liberamente assunta dai fedeli che mediante i voti, o altri vincoli sacri a seconda delle leggi proprie degli istituti, professano i consigli evangelici di castità, di povertà e di obbedienza e per mezzo della carità, alla quale essi conducono, si congiungono in modo speciale alla Chiesa e al suo mistero" (§ 2).

¹³⁷ Il can. 694, § 1, nella formulazione originaria contemplava solo l'abbandono notorio della fede cattolica e l'avvenuto o tentato matrimonio quali cause di dimissione



salva la necessità che il superiore maggiore dell'istituto, acquisita prova della circostanza, ne emetta formale dichiarazione al fine di ottenere constatazione giuridica dell'intervenuta dimissione¹³⁸. La dimissione è prevista altresì come conseguenza della commissione di determinati delitti¹³⁹, ed in tali casi il superiore maggiore, una volta raccolte le prove circa i fatti e l'imputabilità, ha il dovere di rendere nota l'accusa e relativi mezzi di prova al religioso interessato, consentendo al medesimo la facoltà di difendersi. Tutti gli atti, compresa la risposta dell'accusato, vanno poi trasmessi al moderatore supremo per le determinazioni di conseguenza. Sono previste ulteriori ipotesi in cui la dimissione è facoltativa e può derivare da "altre cause purché siano gravi, esterne, imputabili e comprovate giuridicamente"¹⁴⁰, in presenza delle quali il superiore maggiore se, consultato il proprio consiglio, ritenga opportuno avviare la procedura di dimissione, dovrà raccogliere le prove necessarie ed ammonire il religioso "con la esplicita comminazione della conseguente dimissione in caso di mancato ravvedimento, notificandogli chiaramente la causa della dimissione e accordandogli piena facoltà di difendersi", ripetendo l'ammonizione dopo almeno quindici giorni qualora la prima non abbia ottenuto effetto, e solo dopo l'infruttuosità di tale ulteriore tentativo se, con il proprio consiglio, riterrà "sufficientemente provata l'incorreggibilità e insufficienti le difese del religioso" potrà trasmettere gli atti al moderatore supremo per la decisione (can. 697, § 1). Nei diversi casi considerati il moderatore supremo con il proprio consiglio è tenuto a valutare il caso¹⁴¹ ed assumere

immediata del religioso. Con la modifica introdotta dalla lettera apostolica *Communis vitae*, emanata in forma di *motu proprio* da Papa Francesco il 19 marzo 2019, è stato aggiunto il caso della prolungata assenza dalla casa religiosa.

¹³⁸ Il can. 694, § 3, prescrive che nel caso di dimissione derivante da protratta assenza del religioso la dichiarazione del superiore dell'istituto debba essere confermata, dalla Santa Sede per gli istituti religiosi di diritto pontificio, dal vescovo della sede principale per quelli di diritto diocesano.

¹³⁹ Il can. 695, § 1, prevede la dimissione a seguito della commissione dei delitti previsti dai cann. 1397, 1398 e 1395, ovvero omicidio, rapimento, mutilazione o ferimento di persone, procurato aborto; delitti commessi da un chierico contro il sesto comandamento. Viene tuttavia fatta salva la possibilità di evitare la dimissione, per i soli delitti commessi dal chierico contro il sesto comandamento non in danno di minori o di persone con minorata difesa, qualora il superiore "ritenga che la dimissione non sia del tutto necessaria e che si possa sufficientemente provvedere in altro modo sia alla correzione del religioso e alla reintegrazione della giustizia, sia alla riparazione dello scandalo".

¹⁴⁰ Il can. 696, § 1, a titolo esemplificativo enuncia al riguardo "la negligenza abituale degli obblighi della vita consacrata; le ripetute violazioni dei vincoli sacri; la disobbedienza ostinata alle legittime disposizioni dei Superiori in materia grave; un grave scandalo derivato dal comportamento colpevole del religioso; l'ostinato appoggio o la propaganda di dottrine condannate dal magistero della Chiesa; l'adesione pubblica a ideologie inficiate di materialismo o di ateismo; l'assenza illegittima, di cui nel can. 665, §2, protratta per sei mesi; altre cause di simile gravità eventualmente determinate nel diritto proprio dell'istituto".

¹⁴¹ A garanzia delle facoltà difensive dell'interessato il can. 698 dispone che in tutte le ipotesi per le quali è prescritta la dimissione, obbligatoria o facoltativa, "rimane sempre fermo il diritto del religioso di comunicare con il Moderatore supremo e di



collegialmente la decisione, con eventuale emissione del decreto di dimissione¹⁴², che ha efficacia immediata salvo l'effetto sospensivo dell'eventuale impugnazione¹⁴³.

Degna di nota è poi la disposizione che demanda al vescovo che dirige il tribunale di emanare norme

“1) sulla condanna delle parti a pagare o compensare le spese del giudizio; 2) sugli onorari ai procuratori, avvocati, periti ed interpreti e sul rimborso spese ai testimoni; 3) sulla concessione del gratuito patrocinio o sulla riduzione delle spese; 4) sulla riparazione dei danni, dovuta da chi non soltanto perse la causa, ma la fece sconsideratamente; 5) sul deposito pecuniario o cauzione che deve essere fatto relativamente alle spese da pagare e ai danni da riparare” (can. 1649, § 1),

stabilendo altresì che “contro l'ordine relativo alle spese, gli onorari e la riparazione dei danni non si dà un appello distinto; la parte può tuttavia ricorrere entro quindici giorni allo stesso giudice, il quale potrà modificare la tassazione” (can. 1649, § 2).

In merito all'esecuzione delle sentenze viene sancito il principio secondo cui, salva l'eccezione costituita dalla sospensione che ai sensi del can. 1647, § 1, consegue alla domanda di *restitutio in integrum*, “la sentenza che passò in giudicato può essere mandata ad esecuzione” (can. 1650, § 1)¹⁴⁴, ma perché ciò avvenga è necessario che il giudice abbia prima

“emesso il decreto esecutivo, con il quale si stabilisce che la sentenza stessa deve essere mandata ad esecuzione; questo decreto a seconda della diversa natura delle cause, sia incluso nel testo stesso della sentenza oppure sia edito separatamente” (can. 1651).

Si prevede che, salve diverse prescrizioni del diritto particolare, “deve mandare ad esecuzione la sentenza, personalmente o tramite altri,

esporre a lui direttamente gli argomenti a propria difesa”.

¹⁴² Il can. 699, § 1, richiede che la decisione sia assunta da un consiglio composto da “almeno quattro membri” e l'eventuale decreto di dimissione, “per essere valido, esprima almeno sommariamente i motivi, in diritto e in fatto”. Sul punto, **M. STOKŁOSA**, *Il ruolo del superiore maggiore nel processo di dimissione dei religiosi dall'istituto*, in AA. VV., “*Iustitia et iudicium*”. Studi di diritto matrimoniale e processuale canonico in onore di Antoni Stankiewicz, a cura di J. KOWAL, J. LLOBELL, vol. IV, cit., pp. 2215-2232.

¹⁴³ Il can. 700 impone che il decreto di dimissione, “per avere valore, deve indicare il diritto, di cui gode il religioso dimesso, di ricorrere all'autorità competente entro trenta giorni dalla ricezione della notifica...”.

¹⁴⁴ In deroga al riportato principio generale è previsto che “il giudice che ha emesso la sentenza, e, se fu interposto appello, anche il giudice di appello, possono ordinare d'ufficio o ad istanza della parte l'esecuzione provvisoria di una sentenza che non sia ancora passata in giudicato, stabilite, se del caso, idonee cauzioni, qualora si tratti di provvedimenti o di prestazioni ordinate al necessario sostentamento oppure urga un'altra giusta causa” (can. 1650, § 2); “Che se la sentenza di cui nel § 2 viene impugnata, il giudice che deve esaminare l'impugnazione, qualora veda che questa ha un fondamento probabile e che dalla esecuzione può insorgere un danno irreparabile, può sospendere la esecuzione oppure sottoporla a cauzione” (can. 1650, § 3).



il Vescovo della diocesi in cui fu emessa la sentenza di primo grado” (can. 1653, § 1)¹⁴⁵; nell’ipotesi in cui il vescovo designato non ottemperi “l’esecuzione spetta, ad istanza della parte interessata o anche d’ufficio, all’autorità cui è soggetto il tribunale di appello” (can. 1653, § 2). Il codice ha cura di precisare che

“l’esecutore, salvo non sia lasciato alcunché al suo arbitrio dal tenore stesso della sentenza, deve mandare ad esecuzione la sentenza stessa, secondo il senso ovvio delle parole” (can. 1654, § 1); “Al medesimo è consentito di occuparsi delle eccezioni circa il modo e il valore dell’esecuzione, non però del merito della causa; che se fosse altrimenti edotto che la sentenza è nulla o palesemente ingiusta a norma dei cann. 1620, 1622 e 1645, si astenga dall’esecuzione, e rinvi la cosa al tribunale che ha emesso la sentenza, dopo averne informato le parti” (can. 1654, § 2)”.

Si prescrive infine che “per quanto concerne le azioni reali, ogniquale volta sia aggiudicata all’attore una cosa, questa deve essergli data non appena si ha il giudicato” (can. 1655, § 1), mentre se si tratta di azioni personali

“quando il reo fu condannato a dare una cosa mobile, o a pagare una somma di denaro oppure a dare o fare altro, il giudice nel tenore stesso della sentenza o l’esecutore a suo prudente giudizio stabilisca un termine per l’adempimento dell’obbligo, che tuttavia non dovrà esser ristretto al di sotto dei quindici giorni e non andare oltre sei mesi” (can. 1655, § 2).

13 - Le impugnazioni: l’appello

L’appello è il mezzo d’impugnazione che consente alla parte interessata, ovvero al soggetto soccombente, di invocare la riforma della sentenza oggetto di gravame per erroneità della decisione. È dunque uno strumento che permette di censurare il merito, ovvero il contenuto della statuizione impugnata al fine di provocarne la modifica.

Legittimate a proporre appello sono sia le parti private (attore e convenuto) sia le parti pubbliche (promotore di giustizia e difensore del vincolo) nei procedimenti nei quali esse devono intervenire¹⁴⁶.

¹⁴⁵ In ragione della dipendenza dall’autorità superiore dell’istituto di appartenenza, “per i religiosi l’esecuzione della sentenza spetta al Superiore che emise la sentenza da mandare ad esecuzione o delegò il giudice” (can. 1653, § 3).

¹⁴⁶ Il can. 1628 prescrive: “La parte che si considera onerata da una sentenza, e parimenti il promotore di giustizia e il difensore del vincolo nelle cause in cui la loro presenza è richiesta, hanno diritto di appellare contro la sentenza avanti al giudice superiore [...]”. Si tenga presente che dell’appello interposto da una parte beneficia anche l’altra (can. 1637, § 1) e, se non risulta altrimenti, l’appello si presume rivolto contro tutti i capi della sentenza (can. 1637, § 4). Tuttavia, “se l’appello è interposto da una parte su qualche capitolo della sentenza, la parte avversa, benché i *fatalia* per l’appello siano trascorsi, può incidentalmente appellare sugli altri capitoli entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data in cui le fu notificato l’appello principale” (can. 1637, § 3).



Possono essere impugnate con lo strumento di cui trattasi tutte le sentenze, a eccezione di quelle emesse dal pontefice o dalla Segnatura Apostolica, non essendovi in tali casi istanza o organo superiore; di quelle nulle per ragioni procedurali, a meno che l'appello non sia proposto congiuntamente alla querela di nullità diretta a far valere detto vizio; delle sentenze passate in giudicato, cioè non suscettibili di modifica¹⁴⁷; dei decreti o sentenze interlocutorie, che cioè non definiscono il giudizio ma solo una questione procedurale o una causa incidentale¹⁴⁸, a meno che l'appello contro di essi non sia proposto insieme all'appello contro la sentenza definitiva; di sentenze o decreti emessi su questioni che per espressa disposizione legislativa devono essere definiti con la massima celerità¹⁴⁹ (can. 1629).

L'appello va proposto, "nel termine perentorio di quindici giorni utili dalla notizia della pubblicazione della sentenza", davanti al giudice che ha emesso la sentenza oggetto d'impugnazione (can. 1630, § 1), nel senso che va presentata a detto giudice la dichiarazione di impugnazione, e "deve essere proseguito avanti al giudice *ad quem* è diretto entro un mese dalla sua interposizione" (can. 1633), vale a dire che dinanzi al tribunale superiore si deve chiedere la riforma del gravato provvedimento, allegando copia autentica del medesimo e indicando i motivi dell'appello (can. 1634, § 1)¹⁵⁰. Il mancato rispetto del termine per la proposizione dell'impugnazione o di quello per la sua prosecuzione comporta, per il can. 1635, che "si ritiene abbandonato l'appello".

¹⁴⁷ A norma del can. 1641, il passaggio in giudicato si verifica "1) se tra le medesime parti ci furono due sentenze conformi sulla stessa *causa petendi* e per lo stesso motivo; 2) se l'appello contro la sentenza non fu interposto entro il tempo utile; 3) se in grado di appello l'istanza andò perenta o si rinunciò ad essa; 4) se fu emessa una sentenza definitiva contro la quale non è dato appello a norma del can. 1629".

¹⁴⁸ A norma del can. 1587 "si ha una causa incidentale ogni qualvolta, cominciato il giudizio con la citazione, viene proposta una questione, la quale, benché non contenuta espressamente nel libello introduttorio della lite, risulta tuttavia così pertinente alla causa da dover essere per lo più risolta prima della questione principale".

¹⁴⁹ A proposito delle cause incidentali, il can. 1589, § 1, dispone che "il giudice, accolta la domanda e udite le parti, decida con la massima celerità se la questione incidentale proposta sembri aver fondamento ed essere connessa al giudizio principale, oppure se la si debba respingere fin da principio; e, posto che l'ammetta, se sia di tal gravità da dover essere risolta con sentenza interlocutoria oppure con decreto". Con le stesse regole previste per le questioni incidentali, e dunque anch'esse *expeditissime*, devono essere trattate le eccezioni perentorie, quelle cioè che possono definire la lite, sollevate al momento della contestazione della lite (can. 1462, § 2). D'altra parte è prescritto che la stessa questione sulla sussistenza o meno del diritto di appello deve essere esaminata dal giudice dell'impugnazione "con la massima celerità" (can. 1631).

¹⁵⁰ Il can. 1634, § 3, ha cura di precisare che, nel medesimo termine assegnato alla parte per la prosecuzione dell'appello, il tribunale che ha emanato la sentenza oggetto di appello "deve trasmettere al giudice di appello gli atti" del precedente giudizio, per consentirne la cognizione nel giudizio d'impugnazione. Del resto pure il can. 1474, § 1, dispone che "in caso di appello, un esemplare degli atti, della cui autenticità abbia fatto fede il notaio, sia inviato al tribunale superiore".



Per la trattazione dell'appello avverso una sentenza di prima istanza è naturalmente competente il tribunale di seconda istanza, individuato secondo i criteri contenuti nel can. 1438, secondo il quale

“1) dal tribunale del Vescovo suffraganeo si appella al tribunale del Metropolita, salvo il disposto del can. 1439; 2) nelle cause trattate in prima istanza avanti al Metropolita si appella al tribunale che egli stesso abbia, con l'approvazione della Sede Apostolica, stabilmente designato; 3) per le cause fatte avanti al Superiore provinciale il tribunale di seconda istanza è presso il Moderatore supremo; per le cause fatte avanti all'Abate locale è presso l'Abate superiore della congregazione monastica”¹⁵¹.

È fatta salva tuttavia la possibile competenza del Tribunale della Rota Romana quale giudice di seconda istanza per “le cause giudicate dai tribunali ordinari di prima istanza e deferite alla Santa Sede per legittimo appello” (can. 1444, § 1, n. 1), in quanto la parte interessata può scegliere di indirizzare l'appello direttamente alla Rota Romana anziché al tribunale che sarebbe normalmente competente per il giudizio di seconda istanza¹⁵².

In terza o ulteriore istanza la competenza per l'appello spetta alla Rota Romana, che tratta appunto “in terza o ulteriore istanza le cause già giudicate dalla stessa Rota Romana e da qualunque altro tribunale, a meno che la cosa non sia passata in giudicato” (can. 1444, § 1, n. 2).

Per il giudizio d'appello è prevista invariabilmente la composizione collegiale del giudice, anche nell'ipotesi in cui la sentenza oggetto d'impugnazione sia stata emessa dal giudice unico (can. 1441).

Per il dettato del can. 1640,

“nel grado d'appello si deve procedere allo stesso modo che in prima istanza, con gli opportuni adattamenti; ma, se non si debbano eventualmente completare le prove, si addivenga alla discussione e alla sentenza immediatamente dopo la contestazione della lite [...]”,

con la precisazione che in sede di appello di regola non è ammessa una nuova *causa petendi* e di conseguenza la contestazione della lite, e dunque il dubbio di causa, “può riferirsi esclusivamente alla conferma o alla riforma della prima sentenza in tutto o in parte” (can. 1639, § 1), mentre nuove prove sono possibili solo in ipotesi particolari¹⁵³.

¹⁵¹ Il can. 1439 precisa al riguardo che “se fu costituito un tribunale unico di prima istanza per più diocesi, a norma del can. 1423, la Conferenza Episcopale deve costituire con l'approvazione della Sede Apostolica un tribunale di seconda istanza, a meno che tutte quelle diocesi non siano suffraganee della stessa archidiocesi” (§ 1) e che “la Conferenza Episcopale può costituire, con la approvazione della Sede Apostolica, uno o più tribunali di seconda istanza, anche oltre i casi di cui nel §1” (§ 2).

¹⁵² Al fine di evitare dubbi in sede applicativa il can. 1632 chiarisce che “se nell'appello non è indicato a quale tribunale esso è diretto, si presume fatto al tribunale di cui nei cann. 1438 e 1439” (§ 1), cioè al tribunale di seconda istanza; “se l'altra parte ricorre ad un tribunale di appello diverso, esamina la causa il tribunale superiore in grado, salvo il can. 1415” (§ 2).

¹⁵³ Il can. 1639, § 2, stabilisce che, salva l'ipotesi ora disciplinata dal can. 1680, § 4, di ammissione in sede d'impugnazione appello di un nuovo capo di nullità nelle cause



Va infine considerato che la proposizione dell'appello sospende l'esecuzione della sentenza impugnata (can. 1638).

14 - Le impugnazioni: la querela di nullità

Oltre all'appello, altro mezzo d'impugnazione è la querela di nullità, mediante la quale si fa valere la nullità della sentenza per vizi di natura procedurale¹⁵⁴.

Fermo il principio secondo cui, nelle cause riguardanti esclusivamente il bene dei privati, la nullità degli atti non denunciata al giudice nel corso del giudizio si considera sanata con l'emanazione della sentenza (can. 1619), il legislatore sancisce che

“la sentenza è viziata da nullità insanabile se: 1) fu emessa da un giudice incompetente d'incompetenza assoluta; 2) fu emessa da un giudice privo della potestà di giudicare nel tribunale dove la causa fu decisa; 3) fu emessa da un giudice costretto con violenza o timore grave; 4) il giudizio fu fatto senza la domanda giudiziale di cui nel can. 1501, oppure non fu istituito contro una parte convenuta; 5) fu emessa tra parti, di cui almeno una non aveva capacità di stare in giudizio; 6) qualcuno agì in nome di un altro senza legittimo mandato; 7) all'una o all'altra parte si negò il diritto alla difesa; 8) non definì la controversia, neppure parzialmente” (can. 1620).

In dette ipotesi è possibile proporre querela di nullità “a modo di eccezione senza limiti di tempo, e a modo di azione avanti al giudice che

matrimoniali, nel giudizio d'appello “nuove prove [...] sono ammesse soltanto a norma del can. 1600”, e cioè “soltanto: 1) nelle cause in cui si tratta del solo bene privato delle parti, se tutte le parti vi consentano; 2) nelle altre cause, udite le parti e purché vi sia una ragione grave e venga rimosso qualsiasi pericolo di frode o di subornazione; 3) in tutte le cause, ogni qualvolta è probabile che, se la nuova prova non sia ammessa, si avrà una sentenza ingiusta per le ragioni di cui nel can. 1645, § 2, nn. 1-3” (can. 1600, § 1), cioè nelle ipotesi in cui “1) la sentenza si appoggia talmente a prove successivamente trovate false, che senza di esse la parte dispositiva della sentenza non regga; 2) furono in seguito scoperti documenti che dimostrano senza incertezza fatti nuovi e che esigono una decisione contraria; 3) la sentenza fu emessa per dolo di una parte e a danno dell'altra” (can. 1645, § 2). Per il can. 1600, § 2, “il giudice può inoltre ordinare o ammettere che sia prodotto un documento, che, senza colpa dell'interessato, non poté essere prodotto in precedenza”.

¹⁵⁴ In dottrina, sulla querela di nullità, **M. DEL POZZO**, *Una significativa querela di nullità per difetto del contraddittorio giudiziario*, in *Ius Ecclesiae*, vol. XXXI, 2019, pp. 627-646; **ID.**, *Querela de nullidad*, in **AA. VV.**, *Diccionario General de Derecho Canónico*, a cura di J. OTADUY, A. VIANA, J. SEDANO, cit., pp. 670-673; **G. ERLEBACH**, *La nullità della sentenza giudiziale «Ob ius defensionis denegatum» nella giurisprudenza rotale*, Libreria editrice vaticana, Città del Vaticano, 1991; **G. MONTINI**, «Claudatur cum indicatione loci» (can. 1612, § 4). *Il luogo della decisione giudiziale canonica tra realtà, formalità e motivo di nullità*, in **AA. VV.**, *Recte sapere. Studi in onore di Giuseppe Dalla Torre*, a cura di V. TURCHI, G. BONI, P. LILLO, E. CAMASSA, P. CAVANA, vol. I, cit., pp. 499-510.



emise la sentenza entro dieci anni a partire dal giorno della pubblicazione della sentenza" (can. 1621).

In altri casi è prevista la nullità sanabile della sentenza, che si ha qualora la stessa

"1) fu emessa da un numero non legittimo di giudici, contro il disposto del can. 1425, §1; 2) non contiene i motivi o le ragioni della decisione; 3) manca delle firme prescritte dal diritto; 4) non riporta l'indicazione dell'anno, mese, giorno e luogo in cui fu emessa; 5) si regge su un atto giudiziale nullo o non sanato a norma del can. 1619; 6) fu emessa contro una parte legittimamente assente, secondo il can. 1593, §2" (can. 1622). In dette ipotesi, trattandosi appunto di nullità sanabile, il vizio può essere fatto valere, sempre attraverso la querela di nullità, "entro tre mesi dalla notizia della pubblicazione della sentenza" (can. 1623).

In maniera analoga a quanto avviene per l'appello, sono legittimate a proporre querela di nullità "non solo le parti che si ritengono onerate, ma anche il promotore di giustizia o il difensore del vincolo ogniquale volta hanno diritto d'intervenire" (can. 1626, § 1)¹⁵⁵.

È competente a trattare la querela di nullità

"lo stesso giudice che ha emesso la sentenza; che se la parte tema che il giudice che ha emesso la sentenza impugnata con la querela di nullità sia prevenuto e pertanto lo ritenga sospetto, può esigere che sia sostituito da un altro giudice a norma del can. 1450" (can. 1624).

Tuttavia la querela di nullità può essere proposta insieme all'appello (can. 1625) e in tal caso verrà esaminata dal giudice superiore.

Per espresso dettato normativo "le cause sulla querela di nullità possono essere trattate secondo le norme del processo contenzioso orale" (can. 1627).

15 - Le impugnazioni: la *restitutio in integrum*

Di norma il passaggio in giudicato di una decisione comporta la definitività e irreformabilità del provvedimento, che fa stato fra le parti interessate e impedisce anche una nuova causa sul punto¹⁵⁶. Tuttavia l'ordinamento canonico, al fine di tutelare esigenze superiori di giustizia, in deroga a detto principio consente che la sentenza, sebbene passata in giudicato, sia comunque impugnabile mediante la *restitutio in integrum*

¹⁵⁵ È previsto d'altra parte che "il giudice stesso può ritrattare d'ufficio la propria sentenza nulla o correggerla entro il termine stabilito per agire dal can. 1623, a meno che nel frattempo non sia stato interposto appello insieme alla querela di nullità o la nullità sia stata sanata per il decorso del termine di cui al can. 1623" (can. 1626, § 2).

¹⁵⁶ A norma del can. 1642, § 2, la statuizione passata in giudicato "fa diritto tra le parti e permette un'azione di giudicato e un'eccezione di cosa giudicata, la quale può anche essere dichiarata d'ufficio dal giudice per impedire una nuova introduzione della stessa causa".



“purché consti palesemente della sua ingiustizia” (can. 1645, § 1), che viene considerata sussistente nelle ipotesi in cui

“1) la sentenza si appoggia talmente a prove successivamente trovate false, che senza di esse la parte dispositiva della sentenza non regga; 2) furono in seguito scoperti documenti che dimostrano senza incertezza fatti nuovi e che esigono una decisione contraria; 3) la sentenza fu emessa per dolo di una parte e a danno dell'altra; 4) fu evidentemente trascurato il disposto di una legge che non sia semplicemente procedurale; 5) la sentenza va contro una precedente decisione passata in giudicato” (can. 1645, § 2).

Nei casi di sentenza basata su prove false o emessa per dolo di una parte in danno dell'altra e scoperta di documenti che dimostrano fatti nuovi e impongono opposta decisione la *restitutio in integrum* va richiesta allo stesso giudice che ha emesso il provvedimento; negli altri casi, di violazione di norme non solo procedurali e di sentenza che va contro un precedente giudicato, la competenza è demandata al tribunale d'appello (can. 1646).

Una volta che la *restitutio in integrum* sia stata considerata ammissibile, il giudice è tenuto a decidere il merito della causa (can. 1648).

Secondo il can. 1647, § 1, “la richiesta di *restitutio in integrum* sospende l'esecuzione della sentenza non ancora intrapresa”, a meno che il giudice, reputando la richiesta esclusivamente dilatoria, stabilisca che abbia luogo l'esecuzione del provvedimento “assegnata tuttavia un'idonea cauzione a chi chiede la *restitutio*, sicché non abbia danni se questa gli sia concessa” (can. 1647, § 2).

16 - Le impugnazioni: la nuova proposizione della causa

Nelle cause matrimoniali, sul presupposto che le pronunce sullo stato delle persone e dunque anche le sentenze che dichiarano la validità o invalidità del vincolo coniugale non passano mai in giudicato (can. 1643), è consentito un rimedio processuale ulteriore, rispetto a quelli sinora considerati, per far valere l'erroneità di una decisione. Si tratta della cosiddetta “*nova causae propositio*”, ovvero nuova proposizione della causa, prevista dal can. 1644, § 1, secondo il quale

“se furono emesse due sentenze conformi in una causa sullo stato delle persone, si può adire il tribunale di appello in qualsiasi momento, adducendo nuove e gravi prove o argomenti entro il termine perentorio di trenta giorni da quando l'impugnazione fu proposta. Il tribunale di appello poi entro un mese dalla presentazione delle nuove prove e degli argomenti deve stabilire con decreto se la nuova proposizione della causa si debba ammettere o no”.

In altri termini, avverso una sentenza matrimoniale esecutiva è consentito il rimedio straordinario in questione, a condizione che si possa



dimostrare, con nuove prove e argomenti, l'ingiustizia della decisione impugnata¹⁵⁷.

La richiesta di nuova proposizione della causa va indirizzata al tribunale superiore rispetto a quello che ha emanato la sentenza oggetto di censura ed è soggetta a una valutazione preliminare di ammissibilità, volta a stabilire se le nuove prove e i nuovi argomenti addotti dalla parte interessata siano tali da consentire effettivamente una riforma della statuizione impugnata. Se detta valutazione ottiene esito positivo si instaura un nuovo giudizio, che può eventualmente condurre alla riforma della decisione impugnata, sebbene di regola non venga sospesa l'esecuzione del provvedimento oggetto di gravame¹⁵⁸.

17 - Notazioni conclusive

Le indicazioni sopra esposte portano a constatare come la Chiesa, per assicurare la giustizia nelle materie di proprio interesse e nei vari ambiti in cui si esplica la propria attività, abbia adottato un sistema multiforme e diversificato, che affida a una pluralità di soggetti e organi il compimento di attività e funzioni che vanno talora al di là dell'esercizio della potestà giudiziaria propriamente detta prevedendo allo scopo anche procedure di natura amministrativa, e contempla una varietà di forme procedurali che consentono di adattare istituti e riti alle diverse realtà che possono formare oggetto di giudizio.

La variegata struttura processuale esistente nell'ordinamento canonico conferma lo scrupolo del legislatore ecclesiastico di approntare e offrire meccanismi in grado di garantire il riconoscimento dei diritti, la riparazione del danno e la punizione dei delitti, fermo restando che nella prospettiva canonica liti e controversie andrebbero evitate e prevenute, o comunque risolte prima ancora di giungere alla sede contenziosa. In altri termini si prevede una dettagliata disciplina procedurale e si istituiscono tribunali con l'auspicio che in concreto tale apparato non debba essere in concreto utilizzato.

Nello stesso tempo va considerato un ulteriore elemento che, a differenza degli ordinamenti statali, caratterizza la struttura ecclesiastica,

¹⁵⁷ Sull'istituto della nuova proposizione della causa, **F. DANEELS**, *Il ricorso alla Segnatura Apostolica contro il diniego del nuovo esame della causa da parte della Rota Romana. Alcune osservazioni*, in **AA. VV.**, *"Iustitia et iudicium". Studi di diritto matrimoniale e processuale canonico in onore di Antoni Stankiewicz*, a cura di J. KOWAL, J. LLOBELL, vol. IV, cit., pp. 2031-2051; **M. DEL POZZO**, **F. MARTI**, *Il giusto rigore della Segnatura nella reiezione dei ricorsi contro il diniego del nuovo esame della Rota*, in *Ius Ecclesiae*, vol. XXII, 2010, pp. 636-647; **C.M. MORÁN**, *El recurso extraordinario de revisión y el respecto por la verdad judicial*, in **AA. VV.**, *"Iustitia et iudicium". Studi di diritto matrimoniale e processuale canonico in onore di Antoni Stankiewicz*, a cura di J. KOWAL, J. LLOBELL, vol. IV, cit., pp. 2011-2030.

¹⁵⁸ Il can. 1644, § 2, dispone che "l'appello al tribunale superiore per ottenere la nuova proposizione della causa non sospende l'esecuzione della sentenza a meno che la legge non stabilisca altrimenti oppure il tribunale d'appello non ordini la sospensione a norma del can. 1650, § 3".



vale a dire l'elasticità, principio in virtù del quale l'ordinamento canonico ha la capacità di adattarsi alle diversificate situazioni concrete, anche in deroga alla rigidità delle prescrizioni giuridiche, in ossequio ad interessi spirituali che fanno prevalere esigenze specifiche rispetto alla formale ottemperanza alle prescrizioni normative. Tale capacità di adattamento, che di regola opera a livello di diritto sostanziale attraverso istituti specifici quali la grazia¹⁵⁹, il privilegio¹⁶⁰ e la dispensa¹⁶¹, può in realtà produrre effetti anche in sede giudiziale e se ne ha positiva conferma in ambito penale, settore nel quale al giudice in determinati casi è attribuita la facoltà di non applicare, ridurre o commutare con una penitenza la pena stabilita per un delitto¹⁶²; ed il giudice può altresì, a sua discrezione e coscienza,

“1° differire l'inflizione della pena a tempo più opportuno, se da una punizione troppo affrettata si prevede che insorgeranno mali maggiori, salvo che non urga la necessità di riparare lo scandalo; 2° astenersi dall'infliggere la pena, o infliggere una pena più mite o fare uso di una penitenza, se il reo si sia emendato ed altresì sia stato riparato lo scandalo e il danno eventualmente procurato, oppure se lo stesso sia stato sufficientemente punito dall'autorità civile o si preveda che sarà punito; 3° sospendere l'obbligo di osservare una pena espiatoria al reo che abbia commesso delitto per la prima volta dopo aver vissuto onorevolmente e qualora non urga la necessità di riparare lo scandalo, a condizione tuttavia che, se il reo entro il tempo determinato dal giudice stesso commetta nuovamente un delitto, sconti la pena dovuta per entrambi i delitti, salvo che frattanto non sia decorso il tempo per la prescrizione dell'azione penale relativa al primo delitto” (can. 1344).

¹⁵⁹ La grazia è una concessione elargita dall'autorità ecclesiastica, di norma su richiesta del soggetto interessato, a favore di una determinata persona, fisica o giuridica, che viene in tal modo esentata dall'osservanza di un obbligo o dall'applicazione di una sanzione. L'istituto è regolato dai cann. 64-74.

¹⁶⁰ Il privilegio consiste in un provvedimento emanato dall'autorità dotata di potestà legislativa, propria o delegata, a beneficio di una persona, fisica o giuridica, cui viene in tal modo attribuita una specifica situazione giuridicamente rilevante, secondo le prescrizioni dei cann. 76-83.

¹⁶¹ Ai sensi del can. 85 la dispensa realizza “l'esonero dall'osservanza di una legge puramente ecclesiastica in un caso particolare”. Non sono dunque suscettibili di dispensa le prescrizioni derivanti dal diritto divino, ma anche “le leggi in quanto definiscono quelle cose, che sono essenzialmente costitutive degli istituti o degli atti giuridici” (can. 86). Di norma la competenza a concedere la dispensa spetta al vescovo diocesano, il quale tuttavia non può dispensare “dalle leggi processuali o penali, né da quelle la cui dispensa è riservata in modo speciale alla Sede Apostolica o ad un'altra autorità” (can. 87, § 1). Per la concessione della dispensa è richiesta la sussistenza di “giusta e ragionevole causa, tenuto conto delle circostanze del caso e della gravità della legge dalla quale si dispensa” (can. 90, § 1).

¹⁶² Il can. 1343 stabilisce che “se la legge o il precetto concedono al giudice la facoltà di applicare o di non applicare la pena, questi, salvo il disposto del can. 1326 § 3, secondo coscienza e a sua prudente discrezione, definisca la cosa, secondo quanto richiede il ristabilimento della giustizia, l'emendamento del reo e la riparazione dello scandalo; il giudice tuttavia in questi casi può anche, se del caso, mitigare la pena o imporre in luogo di essa una penitenza”.



Senza contare, sempre in sede penale, la possibilità di omettere l'irrogazione della pena a carico dei soggetti che abbiano commesso il delitto in situazione di minorata capacità psichica¹⁶³ e la facoltà di evitare il cumulo delle sanzioni previste per i singoli delitti commessi contenendo la pena complessiva "entro equi limiti"¹⁶⁴.

E l'equità è appunto uno degli istituti mediante i quali si realizza l'elasticità dell'ordinamento canonico e che consente di adeguare le astratte previsioni legislative alla concreta situazione, permettendo di conseguire la giustizia del caso singolo¹⁶⁵. In altri termini, grazie all'equità l'astrattezza e la generalità della norma possono essere opportunamente adattate alle esigenze e peculiarità della fattispecie concreta, al fine di evitare che l'applicazione formalistica della regola in determinate situazioni possa determinare conseguenze dannose anziché realizzare il bene del singolo e della comunità, specie in ottica spirituale e salvifica. In tale prospettiva è stato affermato che

"l'ordinamento canonico introduce un *principio generale superiore alla legge*, chiamato *aequitas canonica*, il quale riveste il valore di "norma fondamentale" di tutto il sistema. L'*aequitas canonica* fonda e al tempo stesso riassume tutte le tecniche di flessibilità della legge, rendendo possibile l'introduzione di moderazioni, temperamenti, declinazioni (ovvero: si declina secondo i casi, le circostanze, le persone)"¹⁶⁶.

¹⁶³ Il can. 1345 prevede che "ogniqualevolta il delinquente o aveva l'uso di ragione in maniera soltanto imperfetta o commise il delitto per necessità o per timore grave o per impeto passionale o, salvo il disposto del can. 1326, § 1, n. 4, in stato di ubriachezza o di altra simile perturbazione della mente, il giudice può anche astenersi dall'infliggere qualunque punizione, se ritiene si possa meglio provvedere in altro modo al suo emendamento; tuttavia si deve punire il reo se non si possa altrimenti provvedere a ristabilire la giustizia e a riparare lo scandalo eventualmente procurato".

¹⁶⁴ Il can. 1346 dispone: "§ 1. Ordinariamente tante sono le pene quanti i delitti. § 2. Ma ogniqualevolta il reo abbia commesso più delitti, se sembri eccessivo il cumulo delle pene *ferendae sententiae*, è lasciato al prudente arbitrio del giudice di contenere le pene entro equi limiti, e di sottoporlo a vigilanza".

¹⁶⁵ In dottrina, sull'equità canonica, C. FANTAPPIÈ, *Il diritto canonico nella società postmoderna*, Giappichelli, Torino, 2020, pp. 210-214; P. FEDELE, *L'equità nel diritto penale canonico – Il matrimonio condizionato*, in AA. VV., *Incontro fra canoni d'oriente e d'occidente*, a cura di R. COPPOLA, vol. I, Cacucci, Bari, 1994, pp. 49-51; G.M. COLOMBO, «*Sapiens Aequitas*». *L'equità nella riflessione canonistica tra i due codici*, Editrice Pontificia Università Gregoriana, Roma, 2003; M.C. RUSCAZIO, *Equità e diritto vivente: teoria e prassi nell'ordinamento ecclesiale*, in AA. VV., «*Aequitas sive Deus*». *Studi in onore di Rinaldo Bertolino*, cit., pp. 463-485, in particolare pp. 480-485.

¹⁶⁶ C. FANTAPPIÈ, *Il diritto canonico nella società postmoderna*, cit., pp. 210-211, il quale ravvisa nell'equità un "presupposto della flessibilità canonica", in quanto "l'*aequitas canonica* è la 'condizione trascendentale', ossia il presupposto ultimo, della possibilità di 'piegare' la legge generale al caso concreto"; attribuisce all'istituto in questione una "funzione suppletiva", chiarendo che "l'equità canonica funge anche come fonte formale del diritto canonico suppletorio"; le riconosce altresì una "funzione correttiva", in ragione del fatto che, "quando l'applicazione di una legge al caso concreto comporti conseguenze nocive, essa può essere corretta dall'equità canonica. Per due motivi: a) in



Si è ancora precisato che

“l’equità [...] nello svolgimento della funzione tipica di permanente (re)inserimento, nel quadro delle valutazioni cristallizzate dal sistema positivo, dei contenuti metapositivi manifestati dalla vita etico-sociale della *societas Ecclesiae*, coniuga le due facce della vitalità del diritto: come giustizia del caso concreto, rivolta ad adattare la ‘medietà’ della norma all’*unicum* irripetibile di ogni singola situazione umana, consente l’ingresso, nei giudizi interpretativi ed applicativi della regola giuridica, delle istanze promananti dalla realtà vissuta di ciascuna comunità ecclesiale; come criterio di superamento dello stretto diritto in vista della realizzazione dell’ideale della giustizia perfetta, rappresentata dal diritto divino – *nihil aliud est aequitas quam Deus* – e in ultima analisi dalla giustizia della carità, ‘traghetta’ i valori costituzionali dell’ordinamento canonico nella quotidianità delle prassi e dei rapporti giuridici”¹⁶⁷.

L’equità costituisce dunque assioma fondamentale del diritto canonico, tale da rappresentare una caratteristica essenziale dell’ordinamento della Chiesa. Ed infatti l’equità è espressamente richiamata nella disposizione di chiusura del codice¹⁶⁸ la quale, sebbene riguardi formalmente i procedimenti di trasferimento dei parroci, deve in realtà essere letta come chiave interpretativa generale, nel momento in cui evoca appunto il necessario rispetto dell’equità canonica¹⁶⁹ ed impone la considerazione del fine salvifico come legge suprema della Chiesa¹⁷⁰.

vista del bene delle anime, della *salus animarum*; b) per evitare un male peggiore”; assegna ancora all’equità una “funzione applicativa”, nel senso che “l’equità canonica implica la valutazione degli elementi di fatto o di diritto presenti nel caso concreto, allo scopo di assumere una decisione consona, cioè corrispondente alla salvezza dell’anima”; conferisce infine all’equità una “funzione evolutiva”, sul presupposto che “l’equità canonica non opera solo come criterio direttivo, fonte suppletiva, ma può operare anche in funzione di aggiornamento del diritto canonico” (*ibidem*, pp. 212-214).

¹⁶⁷ M.C. RUSCAZIO, *Equità e diritto vivente: teoria e prassi nell’ordinamento ecclesiale*, cit., p. 477.

¹⁶⁸ Il can. 1752, con cui si chiude il codice di diritto canonico, prescrive: “Nelle cause di trasferimento si applichino le disposizioni del can. 1747, attenendosi a principi di equità canonica e avendo presente la salvezza delle anime, che deve sempre essere nella Chiesa legge suprema”.

¹⁶⁹ C. FANTAPPIÈ, *Il diritto canonico nella società postmoderna*, cit., p. 211, osserva al riguardo che, “essendo il criterio regolativo supremo dell’ordinamento canonico, che deve essere posto alla base di qualsiasi giudizio ecclesiastico e di ogni provvedimento canonico, si capisce il motivo per cui il legislatore abbia richiamato l’*aequitas canonica* proprio nell’ultimo canone del codice (c. 1752)”.

¹⁷⁰ In argomento, P. BELLINI, *Suprema lex Ecclesiae: salus animarum (critical report)*, in AA. VV., *Incontro fra canoni d’oriente e d’occidente*, a cura di R. COPPOLA, vol. I, cit., pp. 317-347; R. SOBANSKI, *Le norme canoniche e la “salus animarum”*, *ivi*, pp. 17-22, il quale rileva che “la salvezza delle anime come *suprema lex* definisce [...] la funzione del diritto canonico in due sensi: la tutela e la protezione della comunione e la tutela e la protezione della sua partecipazione. Per principio queste due tendenze si integrano in quanto la comunione è data come dono d’unità e la stessa si realizza nella partecipazione. Ma la comunione è alla pari del compito della realizzazione storica dei fedeli, dotati del senso



In definitiva, dunque, l'ordinamento canonico pone delle regole e ne controlla rispetto ed osservanza con specifiche procedure, tuttavia non pretende di far prevalere il formalismo giuridico sulla giustizia sostanziale ed accetta che, in determinati frangenti e nell'ottica del perseguimento della *salus animarum*, si possa anche derogare alle prescrizioni normative mediante l'elasticità e l'equità canonica, strumenti in virtù dei quali può essere utilmente temperato il rigore della legge, tranne nei casi in cui si tratti di applicare norme irritanti o inabilitanti, soggette in quanto tali a stretta interpretazione¹⁷¹ e pertanto non suscettibili di estensioni applicative, come ad esempio per quanto concerne le ipotesi di invalidità del vincolo matrimoniale che di regola non possono essere ampliate né interpretate in maniera estensiva¹⁷², per quanto poi, in sede applicativa, anche in tale ambito la giurisprudenza sia riuscita ad offrire interpretazioni evolutive, che per un verso hanno esteso il novero delle fattispecie rientranti in determinati capi di nullità¹⁷³

di fede, che conservano la loro libertà e l'oggettiva autonomia. In considerazione delle risultanti tensioni, l'indicazione dei modi di soluzione dei conflitti è uno dei compiti fondamentali e più difficili della legislazione canonica affinché non ne abbiano a soffrire né la comunione ecclesiale né i singoli fedeli (*ibidem*, p. 22).

¹⁷¹ Secondo il can. 18, "le leggi che stabiliscono una pena, o che restringono il libero esercizio dei diritti, o che contengono un'eccezione alla legge, sono sottoposte a interpretazione stretta".


¹⁷² A fronte della previsione del diritto naturale al matrimonio contenuta nel can. 1058, secondo cui "tutti possono contrarre il matrimonio, se non ne hanno la proibizione dal diritto", si stabilisce che "spetta solo alla autorità suprema della Chiesa dichiarare autenticamente quando il diritto divino proibisca o dirima il matrimonio" (can. 1075, § 1) e che "è pure diritto della sola autorità suprema stabilire altri impedimenti per i battezzati" (can. 1075, § 2), mentre "è riprovata ogni consuetudine che introduca un nuovo impedimento [...]" (can. 1076).

¹⁷³ M.C. RUSCAZIO, *Equità e diritto vivente: teoria e prassi nell'ordinamento ecclesiale*, cit., p. 482, ritiene in tal senso che "l'interpretazione del giudice ecclesiale svolge [...] un compito di mediazione tra il valore supremo del sistema (la *salus animarum*) e il valore di ciascuna esperienza esistenziale sottoposta al suo giudizio, alla ricerca della soluzione più adatta a realizzare il primo nel contesto del secondo, ossia in ultima analisi dell'equità, "de la juste mesure pour chaque cas, de la 'caritas discreta'". Nel compiere questa operazione egli contribuisce a determinare il contenuto del significato concreto della regola cui poi i consociati adeguano effettivamente il proprio comportamento, modellando così una ortoprassi in materia matrimoniale che, in quanto acquisisce le indicazioni di valore provenienti dalla realtà sociale, sviluppa, integra, e talora modifica le corrispondenti formulazioni normative. A titolo illustrativo ci si può riferire alla giurisprudenza relativa ad un capo di nullità matrimoniale particolarmente 'ricettivo' rispetto al fattore socio-culturale, quale è l'errore di fatto su di una qualità personale dell'altro contraente. La rilevanza di tale qualità in relazione alla pienezza e all'autenticità del consenso è infatti influenzata non soltanto dalla valutazione che ne dà il nubente, ma anche, in buona parte, dal valore che le viene attribuito dalla collettività in cui questi è inserito. Ciò si riflette anzitutto nell'ampiezza e nella variabilità dei 'cataloghi' delle qualità rilevanti sotto tale profilo offerti dalla giurisprudenza: una volta stabilito, a tutela della dignità dell'istituto matrimoniale e delle persone coinvolte, che deve trattarsi di una qualità comune oggettivamente seria, idonea ad incidere gravemente sul consorzio coniugale e di massima importanza per il soggetto che vi dirige il proprio consenso, il numero e la tipologia delle qualità personali rispondenti tali criteri sono desunti dalla peculiare situazione di vita dei coniugi. Non solo: la giusta e ragionevole considerazione dei concreti aspetti umani della vicenda,



e, sotto altro profilo, alla luce dei progressi delle scienze mediche e segnatamente delle ampliate conoscenze in materia psichiatrica e psicologica, hanno suggerito al legislatore la necessità di introdurre nuove figure giuridiche di invalidità matrimoniale¹⁷⁴.

In definitiva, equità e tensione alla *salus animarum* che interagiscono in rapporto di mezzo a fine anche nell'operatività della giustizia quali peculiarità proprie dell'ordinamento canonico, che lo connotano e lo caratterizzano distinguendolo da ogni altra realtà giuridica.



che induce a conferire rilevanza ad una determinata qualità secondo la sua considerazione in una data temperie socio-culturale, sembra orientare verso un'interpretazione più estesa dei presupposti in presenza dei quali il requisito dell'intenzionalità principale e diretta può dirsi sussistente".

¹⁷⁴ C. FANTAPPIÈ, *Il diritto canonico nella società postmoderna*, cit., p. 214, trattando della funzione di aggiornamento del diritto canonico esercitata dall'equità rileva che, "come avvenuto nella materia matrimoniale negli anni precedenti il Vaticano II, la giurisprudenza canonica può introdurre elementi di novità e favorire un adattamento del diritto canonico alle nuove esigenze della comunità dei fedeli". Il riferimento concerne in particolare il capo di nullità costituito dalla cosiddetta incapacità psichica, nelle tre diverse declinazioni contemplate dal can. 1095 di mancanza dell'uso di ragione, di grave difetto di discrezione di giudizio circa i diritti e doveri matrimoniali essenziali e di incapacità di assumere le obbligazioni essenziali del matrimonio per cause di natura psichica. Ipotesi che non erano contemplate nel precedente codice e che sono state inserite nella vigente normativa grazie agli apporti della dottrina e della giurisprudenza, recepiti dal Concilio Vaticano II e quindi dal legislatore. In argomento, M. CANONICO, *L'incapacità naturale al matrimonio nel diritto civile e nel diritto canonico*, Edizioni scientifiche italiane, Napoli, 1994, pp. 69-82, in particolare pp. 75-81.